



Regione Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

Errata corregge
D.d.s. 20 maggio 2022, n. 7016: "RLO12020013582 – Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start Up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19» di cui al d.d.u.o. n. 9680 del 7 agosto 2020 – Presa d'atto di rinuncia e conseguente decadenza del contributo concesso all'impresa Flour s.n.c. di Alberto Patelli & C.- ID 2331247" pubblicato sul BURL SEO n. 21 del 26 maggio 2022 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 31 maggio 2022 - n. XI/6446
L.r. n. 31/2008 art. 143 – «Criteri per l'accesso ai contributi regionali destinati alle associazioni qualificate di pescatori dilet-
tanti ricreativi per l'anno 2022» 5

Delibera Giunta regionale 31 maggio 2022 - n. XI/6457
Proroga, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del d.p.r. n. 327/2001, al 28 giugno 2024 della dichiarazione di pubblica utilità deter-
minata con d.g.r. n. X/6733 del 19 giugno 2017 per il potenziamento della tratta ferroviaria Milano Affori - Varedo. Prima fase
funzionale: terzo binario tratta Milano Affori - Cusano Milanino in concessione a Ferrovienord s.p.a. 10

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 26 maggio 2022 - n. 7354
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse I - Azione I.1.B.1.1 – «Bando Brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 mag-
gio 2021: presa d'atto della rinuncia totale al contributo pervenuta dal beneficiario Mhart s.r.l. (ID 3086701) successivamen-
te all'accettazione 12

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 30 maggio 2022 - n. 7512
D.g.r. XI/1379/2019 - Assegnazione del fondo anno 2020 per le mense scolastiche biologiche a favore degli enti locali della
regione lombardia e contestuale impegno di spesa e liquidazione parziale del saldo - Beneficiari diversi 16

Comunicato regionale 31 maggio 2022 - n. 56
Linee guida regionali per la difesa dei popolamenti forestali dal bostrico tipografo (ips typographus) 20

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 27 maggio 2022 - n. 7474
Bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021. Esito
istruttoria di merito - Dichiarazione Di non ammissibilità del progetto id n. 3357572 33

Decreto dirigente unità organizzativa 27 maggio 2022 - n. 7477
Bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021. Esito
istruttoria formale - Dichiarazione di non ammissibilità del progetto id n. 3595884 35

Decreto dirigente unità organizzativa 30 maggio 2022 - n. 7588
Fondo Confidiamo nella ripresa: misura per sostenere la liquidità delle pmi lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi
da COVID 19 e per favorire la ripresa economica di cui al d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 e concessione delle relative
agevolazioni – Impegni di spesa a favore dei confidi a seguito dei primi tre provvedimenti di approvazione degli esiti istruttori
e di concessione delle agevolazioni 37

Decreto dirigente unità organizzativa 1 giugno 2022 - n. 7797
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Azione III.3.C.1.1: approvazione del bando «Investimenti per la
ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» 41

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 31 maggio 2022 - n. 7721

Bando «Ognigiorno InLombardia» ai sensi del d.d.u.o. n. 4392 del 31 marzo 2022 - Approvazione del primo elenco delle
domande ammesse e del primo elenco delle domande non ammesse con relativa concessione del contributo 83

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

Decreto dirigente struttura 31 agosto 2022 - n. 7730

Approvazione del quarto avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia-Svizzera 2014-2020 88

Errata corrige

D.d.s. 20 maggio 2022, n. 7016: "RLO12020013582 - Bando «Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start Up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19» di cui al d.d.u.o. n. 9680 del 7 agosto 2020 - Presa d'atto di rinuncia e conseguente decadenza del contributo concesso all'impresa Flour s.n.c. di Alberto Patelli & C. - ID 2331247" pubblicato sul BURL SEO n. 21 del 26 maggio 2022

Il provvedimento sopra citato è stato pubblicato con un allegato non corrispondente.

Si provvede, pertanto, a pubblicare l'allegato corretto.

— • —

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

Allegato 1

BANDO ARCHE' 2020 - RINUNCIA E CONSEGUENTE DECADENZA DEL CONTRIBUTO CONCESSO

N.	ID DOMANDA	BENEFICIARIO	DECRETO CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	P. IVA/C.F.	CUP	CAR	RNA COD. COR	RNA COD. COVAR	INVESTIMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO (in decadenza)	RINUNCIA (ESTREMI PROTOCOLLO REGIONALE)
1	2331247	FLOUR SNC DI ALBERTO PATELLI & C.	n. 2535 del 25-02-2021	04365450164	E62C21000680008	16755 (13008)	4871389	807546	66.802,00 €	33.401,00 €	prot. 01.2022.12380 del 17/05/2022
									66.802,00 €	33.401,00 €	

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 31 maggio 2022 - n. XI/6446

L.r. n. 31/2008 art. 143 - «Criteri per l'accesso ai contributi regionali destinati alle associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l'anno 2022»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 31/2008 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», e in particolare l'art. 143, che stabilisce che la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possano concedere contributi alle Associazioni dei pescatori dilettanti ricreativi qualificate, previa presentazione di appositi programmi di intervento, che prevedano tra gli altri:

- interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici e realizzazione di aree naturali di frega;
- ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;
- spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico;

Preso atto che sono qualificate, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 136, le seguenti Associazioni di pescatori dilettanti ricreativi:

- ARCI PESCA - Federazione Italiana Sport e Ambiente,
- Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS),
- Unione Pesca Sportiva - Sondrio (UPS),
- ASSOLAGHI,
- Unione Pescatori Bresciani (UPBS),
- Associazione Pesca Sportiva - Como (APS),
- Unione Pescatori Bergamaschi (UPBG),
- Associazione Nazionale Libera Caccia (ANLC),
- Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Bergamo;
- Associazione Sportiva Dilettantistica -sezione provinciale di Lecco;

Considerato che le Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi contribuiscono con i loro programmi di intervento a sostenere la conservazione, la tutela e il ripopolamento della fauna ittica autoctona, nonché la vigilanza sulle acque di interesse ittico;

Preso atto che:

- la d.g.r. n. 3030 del 6 aprile 2020 ha dato avvio ad un processo di affidamento in concessione dei bacini di pesca di Regione Lombardia, individuati dal regolamento regionale n. 2 del 15 gennaio 2018;
- ad oggi sono state contrattualizzate due concessioni: il 23 gennaio 2021 è stato sottoscritto il contratto di concessione delle acque del Bacino 5 Verbano Ceresio e Lario e il 19 maggio 2021 è stato sottoscritto il contratto di concessione delle acque del Bacino 10 Valle Camonica;
- le ATS dei sopra citati contratti sono composte anche da associazioni di pescatori dilettanti ricreativi qualificate ai sensi dell'art. 143 L.r. 31/2008;

Considerato che il decreto Direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 02 aprile 2020 «Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e popolazioni non autoctone» e la successiva nota del 25 maggio 2021, classificando come alloctone e quindi non immettibili specie ittiche tradizionalmente utilizzate per i ripopolamenti, hanno generato criticità per le attività di gestione della fauna ittica, criticità in parte attenuate dalle disposizioni della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022;

Rilevato che, nel dare necessaria attuazione alle suddette disposizioni, Regione Lombardia è dovuta intervenire con provvedimenti, quali la revoca di procedure di gara per l'affidamento della gestione di incubatoi ittici regionali, l'adeguamento delle prestazioni di alcuni contratti di fornitura ittica, il divieto di immissione per ripopolamento e attività garistica di salmonidi abitualmente utilizzati a questo fine, la revoca di alcuni bandi già pubblicati per l'affidamento in concessione di bacini di pesca, che hanno avuto ripercussioni anche sulle attività gestionali

delle associazioni di pescatori qualificate ai sensi dell'art. 143 l.r. 31/2008;

Ritenuto, quindi, per far fronte alle criticità evidenziate, che hanno influito anche sull'esecuzione dei contratti di concessione già sottoscritti e per garantire l'interesse pubblico alla miglior gestione delle acque, di fornire particolare supporto alle attività gestionali poste in essere dalle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi qualificate sia attraverso l'incremento dello stanziamento complessivo destinato a contributo, che con l'estensione del novero delle attività ammissibili al sostegno;

Ritenuto, pertanto, di prevedere un contributo a supporto delle attività realizzate dalle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi nel corso dell'annualità 2022, pari a € 300.000,00 ad esclusione dei programmi di attività localizzati nel territorio della provincia di Sondrio;

Valutato che i programmi dovranno essere conclusi e rendicontati entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità n. 1/2001;

Vista la l. r. n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di Previsione 2022-2024»;

Visto il decreto n. 19043 del 30 dicembre 2021 «Bilancio finanziario gestionale 2022-2024»;

Vista la d.g.r. 6158 del 28 marzo 2022 di variazione al documento di accompagnamento al bilancio 2022/2024;

Vista la disponibilità finanziaria di € 300.000,00 così ripartita:

- € 100.000,00 sul capitolo 16.02.104.11829 «Concessione di contributi alle Associazioni di pescatori» per l'esercizio finanziario 2022;
- € 200.000 su capitolo 16.02.104.15289 «Ripopolamento ittico ed altri interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica - istituzioni sociali private» per l'esercizio finanziario 2022;

Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990 «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici» e ss.mm. e ii.;

Ritenuto di:

- approvare l'allegato A «Criteri per l'accesso ai contributi regionali destinati alle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l'anno 2022», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce, tra l'altro, le linee di intervento e la relativa ripartizione delle risorse, i requisiti per l'accesso ai contributi e i criteri di attribuzione del cofinanziamento;
- mandare al dirigente della Struttura Tutela della Fauna Ittica, OCM Vegetali, Politiche di Filiera e Innovazione della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi l'adozione degli atti necessari ad attuare la presente deliberazione;

Considerato che le disposizioni contenute nel presente atto non hanno rilevanza dal punto di vista della normativa europea sugli «Aiuti di Stato»;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamata la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepita le premesse:

1. di prevedere per l'anno 2022 l'erogazione di contributi, per l'ammontare di euro 300.000,00, alle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi, a titolo di compartecipazione per l'attuazione dei programmi di attività di cui all'art. 143 della legge regionale n. 31/2008, ad esclusione dei programmi di attività localizzati nel territorio della provincia di Sondrio;

2. di approvare l'allegato A «Criteri per l'accesso ai contributi regionali destinati alle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l'anno 2022», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che gli oneri finanziari previsti trovano copertura sul capitolo di bilancio 16.02.104.11829 «Concessione di contri-

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

buti alle Associazioni di pescatori» per € 100.000 e sul capitolo 16.02.104.15289 «Ripopolamento ittico ed altri interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica - istituzioni sociali private» per € 200.000, per l'esercizio finanziario 2022;

4. di stabilire che i programmi di attività di cui all'art. 143 della legge regionale n. 31/2008 dovranno essere conclusi e rendicontati entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

5. di demandare al dirigente della Struttura Tutela della Fauna Ittica, OCM Vegetali, Politiche di Filiera e Innovazione della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi l'adozione degli atti necessari ad attuare la presente deliberazione;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI QUALIFICATE DI PESCATORI DILETTANTI RICREATIVI PER L'ANNO 2022

Finalità

La presente iniziativa è finalizzata al sostegno della pesca dilettantistico-sportiva e alla tutela del patrimonio ittico autoctono, tramite il finanziamento di programmi d'intervento proposti dalle Associazioni Piscatorie dilettantistiche qualificate, ad esclusione dei programmi localizzati nel territorio della provincia di Sondrio, secondo le previsioni dell'art. 143 della Legge Regionale n. 31/2008.

Riferimenti normativi

Art. 143 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono le Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreative, ai sensi dell'art. 136 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31.

Criteri e modalità di attribuzione del contributo

Per accedere al finanziamento i programmi dovranno essere attuati integralmente entro il territorio regionale, con l'esclusione di quello della provincia di Sondrio.

Le attività di sensibilizzazione rivolte ai propri associati o esterni sui temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi nonché sulla gestione e tutela del patrimonio ittico non possono costituire contenuto esclusivo del programma di interventi.

Linee di intervento

Il contributo finanzia programmi di attività finalizzati alla realizzazione di due linee di intervento:

Linea 1 = programmi volti alla tutela, gestione e conservazione del patrimonio ittico autoctono

A questa linea di intervento sono riconducibili le seguenti attività:

- ripopolamento di specie ittiche autoctone in acque libere;
- vigilanza ittica (solo per le spese correnti);
- contenimento di specie alloctone invasive;
- realizzazione di aree naturali di frega e interventi di riqualificazione fluviale;
- miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità degli habitat acquatici, in particolare rivolte a categorie svantaggiate;
- progetti di integrazione sociale o a valenza terapeutica;
- sensibilizzazione rivolta ai propri associati o esterni sui temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi nonché sulla gestione e tutela del patrimonio ittico, sui regolamenti di pesca.

Linea 2 = programmi volti allo sviluppo del patrimonio ittico autoctono, con riferimento ai centri di riproduzione di fauna ittica autoctona destinata al ripopolamento dei corpi idrici regionali e gestiti dalle Associazioni qualificate di

pescatori dilettanti ricreativi che ne abbiano disponibilità, ad esclusione degli incubatoi di proprietà regionale.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria, a carico del bilancio regionale, è pari a € 300.000,00, così suddivisi per linee di intervento:

Linea 1: dotazione finanziaria di € 150.000,00

Linea 2: dotazione finanziaria di € 150.000,00

Tale ripartizione potrà essere rideterminata in relazione al livello di utilizzo delle risorse, fatto salvo l'importo della dotazione finanziaria complessiva.

Eventuali risorse residuanti da una linea di attività potranno essere spostate sull'altra, fatto salvo il limite massimo percentuale di compartecipazione regionale alla spesa ammessa.

Modalità di ripartizione del contributo

Il contributo sarà concesso a titolo di rimborso delle spese ammesse in quota di compartecipazione massima del 90% da parte di Regione Lombardia, e ripartito secondo le seguenti modalità.

Linea 1

L'importo disponibile sarà ripartito in misura proporzionale alle spese ammesse nel limite massimo di € 15.000 per Associazione.

L'eventuale residuo verrà ulteriormente ripartito in modo proporzionale alle spese ammesse tra le Associazioni beneficiarie, nel rispetto del limite massimo del 90% di compartecipazione.

Linea 2

L'importo disponibile sarà ripartito in misura proporzionale alle spese ammesse nel limite massimo di € 10.000 per incubatoio gestito da un'Associazione.

L'eventuale residuo verrà ulteriormente ripartito in modo proporzionale alle spese ammesse tra gli incubatoi gestiti da un'Associazione, nel rispetto del limite massimo del 90% di compartecipazione.

Fatti salvi motivi oggettivi tempestivamente segnalati alla competente Struttura Tutela della Fauna Ittica, OCM Vegetali, Politiche di Filiera e Innovazione della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, ogni beneficiario è tenuto a realizzare i programmi di attività presentati per un importo pari ad almeno il 70% delle spese complessivamente ammesse, pena la revoca dell'intero contributo.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese correnti operative:

- compensi per veterinari, tecnici, operatori presso gli incubatoi;
- compensi per docenze a corsi di formazione e aggiornamento;
- realizzazione e stampa di materiale divulgativo e di sensibilizzazione sulle materie oggetto del contributo;
- acquisto di carburante e spese di noleggio per le imbarcazioni;
- acquisto di divise tecniche, dotazioni e di attrezzature di consumo funzionali all'espletamento dell'attività ordinaria;
- acquisto di beni di consumo quali mangime per fauna ittica, leasing di attrezzature destinate al sostegno dei centri di riproduzione di fauna autoctona, interventi di manutenzione delle strutture e delle attrezzature;
- spese di trasferta per vigilanza e semine ittiche;
- spese generali di funzionamento degli impianti ittiogenici sostenute dai gestori;
- acquisto di materiale ittico a fini di ripopolamento;

Dettagli e limiti propri a ogni tipologia di spesa saranno definiti nel provvedimento attuativo della presente deliberazione.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo:

- spese in conto capitale (acquisti di automezzi, imbarcazioni / motori, beni inventariabili)
- spese di personale dipendente a tempo determinato o indeterminato.

Periodo di riconoscimento delle spese

Per i programmi ammessi a contributo, sono rendicontabili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022.

I programmi dovranno essere conclusi e le spese sostenute e rendicontate entro e non oltre il 31/12/2022.

Presentazione delle domande di contributo

Le modalità di presentazione delle domande di contributo e le ulteriori disposizioni attuative della presente deliberazione saranno stabilite con successivo provvedimento dirigenziale.

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

D.g.r. 31 maggio 2022 - n. XI/6457

Proroga, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del d.p.r. n. 327/2001, al 28 giugno 2024 della dichiarazione di pubblica utilità determinata con d.g.r. n. X/6733 del 19 giugno 2017 per il potenziamento della tratta ferroviaria Milano Affori - Varedo. Prima fase funzionale: terzo binario tratta Milano Affori - Cusano Milanino in concessione a Ferrovienord s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59», il quale ha conferito a Regione Lombardia le funzioni e i compiti di programmazione ed amministrazione inerenti la rete ferroviaria in concessione a FERROVIENORD S.P.A.;

Visto il d.p.r. n. 327 dell'8 giugno 2001 e s.m. e i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» ed in particolare l'articolo 13 comma 4 con il quale viene stabilito un termine di cinque anni per il completamento delle procedure espropriative a decorrere dalla data in cui diventa efficace il provvedimento che dichiara la pubblica utilità e il comma 5 che disciplina la proroga del suddetto termine;

Visti altresì:

- il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, ed in particolare il Risultato atteso relativo al potenziamento, miglioramento delle condizioni di sicurezza e manutenzione della rete ferroviaria;
- il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Visto il Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria in concessione (d'ora in poi C.d.P.) approvato con d.g.r. n. X/5476 del 25 luglio 2016 e sottoscritto il 28 luglio 2016 da Regione Lombardia e FERROVIENORD S.P.A., successivamente aggiornato con d.g.r. n. X/7645 del 28 dicembre 2017, d.g.r. n. XI/383 del 23 luglio 2018, d.g.r. n. XI/2054 del 31 luglio 2019, d.g.r. n. XI/4010 del 14 dicembre 2020, d.g.r. n. XI/4381 del 3 marzo 2021, d.g.r. n. XI/5589 del 23 novembre 2021 e d.g.r. n. XI/6047 del 1 marzo 2022;

Considerato che il C.d.P.:

- definisce il quadro programmatico per il rinnovo, l'ampliamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura e degli impianti tecnologici, nonché tutti gli interventi volti al mantenimento in efficienza della rete aventi carattere di straordinaria manutenzione;
- individua l'intervento «Tratta Affori - Cusano Milanino: realizzazione terzo binario tratta Affori - Cusano Milanino compresa di rinnovo armamento» contenuto nella PARTE 2 - Tabella A1;

Considerato che:

- con d.g.r. n. X/6733 del 19 giugno 2017 è stato approvato il progetto definitivo del potenziamento della tratta ferroviaria Milano Affori - Varedo. Prima fase funzionale: terzo binario tratta Milano Affori - Cusano Milanino in concessione a FERROVIENORD S.P.A. ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;
- la d.g.r. n. X/6733 del 19 giugno 2017 è stata pubblicata sul BURl n. 26 del 28 giugno 2017 e che in tale data l'atto è diventato efficace ai fini della pubblica utilità;

Preso atto che:

- Ferrovienord s.p.a. ha provveduto allo sviluppo del progetto esecutivo da porre a base di gara;
- Ferrovienord s.p.a., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 luglio 2018, ha indetto procedura di gara aperta, con adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
- in data 20 novembre 2018 è stata pubblicato sulla GUCE n. S223 e sulla GURI - V° Serie Speciali Contratti Pubblici n. 137 del 23 novembre 2018 il bando per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta;
- l'appalto è stato aggiudicato all'ATI FADEP s.r.l. (Mandataria) e C.E.M.E.S. (Mandante) con lettera prot. n. 6182 del 11 settembre 2019 e in data 13 novembre 2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 4500152475;
- in data 19 novembre 2019 è stata effettuata una consegna parziale dei lavori;

Preso atto, altresì, che, in relazione alle procedure espropriative, FERROVIENORD S.P.A.:

- con nota n. 0003624 del 23 novembre 2017, ha provveduto a dare comunicazione dell'efficacia della d.g.r. n. 6733/2017 ai sensi dell'art. 17 comma 2 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. invitando i soggetti destinatari della comunicazione a formulare osservazioni in merito;
- con nota n. 0000792 del 5 febbraio 2019 ha provveduto a dare comunicazione dell'avvio del procedimento per l'emanazione del Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, all'occupazione temporanea ed all'asservimento, ai sensi dell'art. 22 bis comma 2, art. 49 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. invitando i soggetti destinatari della comunicazione a formulare osservazioni in merito;
- in data 6 marzo 2019 ha emanato, per le ditte poste in Comune di Milano, il decreto di occupazione d'urgenza e di occupazione temporanea n. 1640, con cui ha determinato in via provvisoria le indennità di espropriazione/occupazione;
- in data 6 marzo 2019 ha emanato, per le ditte poste in Comune di Cormano, il decreto di occupazione d'urgenza e di occupazione temporanea n. 1636, con cui ha determinato in via provvisoria le indennità di espropriazione/occupazione;
- ha eseguito i suddetti decreti, mediante redazione dei verbali di presa possesso e di stato di consistenza, nei giorni 2, 3, 4 e 5 aprile 2019;

Preso atto inoltre che:

- in data 23 marzo 2020 il Responsabile del procedimento - a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale - ha disposto ai sensi dell'art. 107, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la sospensione dei lavori, valevole fintanto che le condizioni che hanno causato la sospensione non fossero dichiarate esaurite;
- in data 27 aprile 2020 il Responsabile del procedimento ha disposto, ai sensi dell'art. 6, lett. o delle linee guida n. 3 dell'ANAC, la ripresa dei lavori nel rispetto del POS e delle prescrizioni sanitarie vigenti, differendo di 66 giorni naturali consecutivi il termine utile per concludere i lavori, che risulta aggiornato al 13 luglio 2022;
- in data 4 maggio 2020 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, della durata di 800 giorni naturali consecutivi con fine prevista al 13 luglio 2022;

Considerato che FERROVIENORD S.P.A., per le motivazioni sopra riportate, ed in particolare a causa delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, non ha ancora potuto concludere le operazioni di frazionamento e gli atti amministrativi conseguenti;

Vista la richiesta di FERROVIENORD S.P.A., trasmessa con nota in atti regionali prot. S1.2022.0008256 del 29 marzo 2022, di proroga del termine previsto dal comma 4 dell'art. 13 d.p.r. n. 327/2001, indicato nella richiesta nella data del 19 giugno 2022, sino al 19 giugno 2024;

Visti:

- l'art. 13, c. 4, del d.p.r. 327/2001, il quale dispone che: «Se manca l'espressa determinazione del termine [...], il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera»;
- l'art. 13, comma 5, del d.p.r. n. 327/2001, il quale prevede che «L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni»;

Ritenuto che il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità possa essere prorogato al 28 giugno 2024 poiché la d.g.r. 6733/2017 era divenuta efficace in data 28 giugno 2017;

Ritenuto pertanto di:

- disporre la proroga, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del d.p.r. n. 327/2001, al 28 giugno 2024 della dichiarazione di pubblica utilità determinata con d.g.r. n. X/6733 del 19 giugno 2017 per il potenziamento della tratta ferroviaria «Milano Affori - Varedo, prima fase funzionale: terzo binario tratta Milano Affori - Cusano Milanino» in concessione a FERRO-

VIENORD S.P.A.;

- pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Viste:

- la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di disporre la proroga, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del d.p.r. n. 327/2001, al 28 giugno 2024 della dichiarazione di pubblica utilità determinata con d.g.r. n. X/6733 del 19 giugno 2017 per il potenziamento della tratta ferroviaria «Milano Affori - Varedo. Prima fase funzionale: terzo binario tratta Milano Affori - Cusano Milanino» in concessione a FERROVIENORD S.P.A.;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 26 maggio 2022 - n. 7354

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando Brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: presa d'atto della rinuncia totale al contributo pervenuta dal beneficiario Mhart s.r.l. (ID 3086701) successivamente all'accettazione

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INVESTIMENTI PER LA RICERCA,

L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/4498 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014- 2020 Asse I Approvazione degli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» (Azione I.1.B.1.2) e della misura «Brevetti 2021» (Azione I.1.B.1.1)» con la quale Regione Lombardia ha stanziato risorse pari a euro 1.000.000,00 per la Misura Brevetti 2021 ripartite sui seguenti capitoli e annualità:
 - € 500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836 nel 2021;
 - € 350.000,00 sul cap. 14.03.203.10852 nel 2021;
 - € 150.000,00 sul cap. 14.03.203.10849 nel 2021;
- il d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione, in attuazione della d.g.r. XI/4498/2021, del Bando Brevetti 2021, a valere sull'Asse I POR FESR 2014-2020 - Azione 1.b.1.1 «Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese»;
- la d.g.r. n. XI/5354 del 11 ottobre 2021 con cui è stata integrata la dotazione finanziaria delle misure istituite con d.g.r. n. 4498 del 29 marzo 2021 denominate Tech Fast Lombardia e Brevetti 2021 ed in particolare, con riferimento alla misura Brevetti 2021, è stata incrementata la dotazione finanziaria iniziale pari ad un milione di euro con ulteriori risorse per euro 200.000,00, così ripartite nei seguenti capitoli e annualità:
 - € 100.000,00 sul cap. 14.03.203.10836 nel 2022;
 - € 70.000,00 sul cap. 14.03.203.10852 nel 2022;
 - € 30.000,00 sul cap. 14.03.203.10849 nel 2022;

Richiamati integralmente i propri decreti:

- n. 10514 del 29 luglio 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del primo elenco di domande presentate nel mese di giugno a valere sul Bando Brevetti 2021, nel quale è ricompresa la domanda ID 3086701 presentata da MHART S.R.L. per n. 2 brevetti con ammissione ad un contributo per euro 12.880,00 come indicato nell'allegato 1 A «Primo elenco di domande ammesse al contributo e finanziate con le risorse del Bando Brevetti 2021, in ordine cronologico di presentazione» e nell'allegato 1B «Primo elenco dei brevetti ammessi» (con dettaglio dei punteggi della valutazione e dell'esito finale con importo del contributo concesso per singolo brevetto) parti integranti e sostanziali del suddetto decreto;
- n. 14171 del 22 ottobre 2021 di conferma del contributo concesso in forma definitiva a n. 92 beneficiari, tra i quali è ricompreso MHART S.R.L. (ID 3086701), a seguito delle accettazioni e presa d'atto delle rinunce al contributo concesso pervenute da parte di n. 4 beneficiari;
- n. 2202 del 23 febbraio 2022 di impegno complessivo di euro 67.440,00 a favore di n. 5 beneficiari, tra i quali è ricompreso l'importo di euro 12.880,00 relativo al beneficiario MHART S.R.L. (ID 3086701) per l'annualità 2023;

Ricordato che il Bando Brevetti 2021 prevede che:

- entro e non oltre 45 giorni solari e continuativi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione, a pena di decadenza, il beneficiario deve accedere al sistema informativo Bandi OnLine e accettare il contributo, inserendo la data di effettivo avvio delle attività preparatorie e la data presunta o effettiva di presentazione della rendicontazione dell'intervento brevettuale;
- il contributo è erogato in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della documentazione amministrativa e tecnica

presentata in sede di rendicontazione, comprovante l'avvenuto deposito della domanda di brevetto o sua estensione da parte del soggetto beneficiario presso l'ufficio competente e l'emissione del relativo rapporto di ricerca (paragrafo C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione del bando);

- il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare alla richiesta di agevolazione (ritiro della domanda di partecipazione al bando di un singolo intervento brevettuale) o, in fase post concessione, di rinunciare all'agevolazione concessa per il progetto o per il singolo intervento brevettuale dandone immediata comunicazione nel primo caso tramite Pec all'indirizzo del RdP e, nel secondo caso, tramite la piattaforma Bandi OnLine e/o per posta elettronica certificata in caso di inaccessibilità della stessa (paragrafo D - punto D.2.a del bando);

Atteso che, successivamente all'accettazione del contributo e prima della presentazione della rendicontazione finale e della richiesta di erogazione del contributo, è pervenuta in data 10 maggio 2022 attraverso la piattaforma Bandi OnLine da parte del beneficiario MHART S.R.L. (ID 3086701) la comunicazione di rinuncia totale al contributo concesso con decreto n. 10514 del 29 luglio 2021 pari a euro 12.880,00 per n. 2 brevetti;

Visti:

- il decreto-legge n. 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1° luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la legge n. 57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Richiamato, in particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge n. 234 del 2012 e in particolare:

- all'art. 8/II e comma 3 che prevede che «I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali» e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR»...»;
- all'art. 9 che prevede che:
 - «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso» (comma 1);
 - «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis» (comma 2);
 - «con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come

non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano» (comma 5);

- «Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso» (comma 6);
- «per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5» (comma 7);
- «Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione» (comma 8);

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è provveduto in sede di concessione a registrare il bando sopra citato con i seguenti codici: Codice identificativo del bando CAR 17509 (master) e CAR 19208, a verificare le visure de minimis e a registrare per ciascun beneficiario il Codice identificativo dell'aiuto COR (come indicato nei rispettivi decreti di concessione) e che a seguito della rinuncia pervenuta per la domanda ID 3086701 si è provveduto ad aggiornare le informazioni riportate nel Registro Nazionale Aiuti e a generare il Codice Variazione Concessione RNA (COVAR) come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di prendere atto della rinuncia al contributo concesso sul Bando Brevetti 2021 pervenuta da parte del soggetto rinunciatario sopracitato MHART S.R.L. (ID 3086701), per un importo complessivo di contributo pari a euro 12.880,00;

Rilevato che a seguito della istanza di rinuncia al contributo concesso pervenuta dal soggetto MHART S.R.L. rispetto alla dotazione finanziaria complessiva del Bando Brevetti 2021 pari a euro 1.200.000,00, a seguito dell'adozione del presente provvedimento risultano complessivamente concessi euro 1.132.320,00 per n. 121 domande per n. 175 brevetti, con un residuo di risorse non assegnate pari complessivamente a euro 67.680,00;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto n. 10514 del 29 giugno 2021, che si provvede a modificare solo per il beneficiario rinunciatario di cui all'Allegato 1 mediante la pubblicazione del presente atto;

Visti:

- il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i. con cui è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (S.GE.CO.), in ultimo aggiornato con decreto n. 15266 del 4 dicembre 2020;
- il decreto n. 7558 del 03 giugno 2021, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione» - Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le Misure di competenza della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione», che ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021 il Dirigente

pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico e come Responsabile delle attività di verifica documentale e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020;

- il d.d.u.o. n. 5270 del 19 aprile 2022 di nomina nell'ambito della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, del dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico dott. Gabriele Busti, quale nuovo Responsabile dell'Asse 1;
- il decreto n. 5554 del 27 aprile 2022 avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione». Aggiornamento dei Responsabili di azione delegati per le misure di competenza della direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione» che ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021 il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico e come Responsabile delle attività di verifica documentale e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento per la domanda ID 3086701 ed è redatto entro il termine previsto dalla legge n. 241/1990, pari a 30 giorni per l'adempimento, termine calcolato dalla comunicazione di rinuncia dell'impresa MHART S.R.L. pervenuta in data 10 maggio 2022 attraverso la piattaforma Bandi OnLine;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r. n. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l'assegnazione, dal 1 febbraio 2021, della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e con cui è divenuto operativo il nuovo assetto organizzativo per talune strutture;
- la d.g.r. n. XI/5913 del 31 gennaio 2022 di approvazione del III Provvedimento organizzativo 2022 che ha soppresso la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e istituito la nuova Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico all'interno dell'Unità Organizzativa Edilizia scolastica, Asse I POR FESR 2014-2020 e interventi per la ripresa economica, confermando tutte le precedenti competenze e aggiungendone di nuove a decorrere dall'avvenuta chiusura delle procedure di individuazione e nomina dei dirigenti;
- la d.g.r. n. XI/6202 del 28 marzo 2022 di approvazione del VI Provvedimento organizzativo 2022 che ha approvato l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e l'assegnazione degli incarichi dirigenziali della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione con decorrenza dal 1° aprile 2022 con la riconferma della nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico in cui sono confluite le competenze della ex Struttura Ricerca, Innovazione e Rafforzamento delle Competenze individuate dalla d.g.r. n. XI/2727/2019 e dal d.d.u.o. n. 7558 del 3 giugno 2021, come definite con d.g.r. XI/5913 del 31 gennaio 2022 e d.g.r. XI/6202 del 28 marzo 2022 e dal decreto n. 5554 del 27 aprile 2022, che hanno confermato in capo alla Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

il Trasferimento Tecnologico le attività di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di prendere atto della rinuncia totale al contributo di euro 12.880,00 concesso per il progetto ID 3086701 con decreto n. 10514 del 29 luglio 2021, comunicata da parte del soggetto beneficiario MHART S.R.L. successivamente all'accettazione (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dando atto che in base alle disposizioni contenute nel bando che prevede l'erogazione del saldo dopo la verifica della rendicontazione finale, al suddetto soggetto non è stato erogato il contributo;

2. di notificare il presente atto all'impresa rinunciataria di cui al punto 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;

3. di dare atto che contestualmente all'approvazione del presente provvedimento si provvede a modificare la pubblicazione sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avvenuta in sede di adozione del decreto n. 10514 del 29 luglio 2021 per il soggetto rinunciatario di cui al punto 1;

4. di dare atto che, della dotazione finanziaria complessiva del Bando Brevetti 2021 pari a euro 1.200.000,00, a seguito dell'adozione del presente provvedimento risultano complessivamente concessi euro 1.132.320,00 per n. 121 domande per n. 175 brevetti, con un residuo di risorse non assegnate pari complessivamente a euro 67.680,00;

5. di rinviare a successivo atto l'effettuazione dell'economia delle risorse impegnate con il decreto n. 2202 del 23 febbraio 2022 per il soggetto di cui al punto 1;

6. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e al Dirigente incaricato per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa (Dirigente pro-tempore della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020);

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>) nella pagina dedicata al Bando Brevetti 2021.

Il dirigente
Gabriele Busti

— • —

Bando Brevetti 2021: 3° elenco di rinunce al contributo post accettazione

allegato 1

ID Pratica	Data Protocollo Domanda	Numero protocollo Domanda	Denominazione richiedente	Codice fiscale richiedente	Sede operativa - Provincia	Sede operativa - Comune	Titolo progetto	Area S3	Contributo concesso con DDS 10514/2021 (euro)	Codice COR	Codice CUP	Data rinuncia pervenuta tramite Bandi Online	Contributo rinunciato (euro)	Codice COVAR
3086701	04/06/2021 12:23:03	R1.2021.0069638	MHART S.R.L.	09590210960	MI	Gessate	Sviluppo di un'unità di movimentazione e trasporto aereo indipendente	MANIFATTURIERO AVANZATO	12.880,00 €	5827486	E99J21004070007	10/05/22	12.880,00 €	812012

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 30 maggio 2022 - n. 7512

D.g.r. XI/1379/2019 - Assegnazione del fondo anno 2020 per le mense scolastiche biologiche a favore degli enti locali della regione lombardia e contestuale impegno di spesa e liquidazione parziale del saldo - Beneficiari diversi

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE
DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
- il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- l'art. 64, comma 5-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 con il quale, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente, è stato:
 - istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche destinato alla riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e alla realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione;
 - stabilito che il Fondo sia assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro della Salute del 18 dicembre 2017, n. 14771 «Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche», con il quale viene istituito presso il Ministero l'elenco delle stazioni appaltanti che hanno proceduto all'aggiudicazione del servizio di mensa scolastica biologica e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica (comma 2, art. 3), sulla base delle specifiche tecniche individuate nel medesimo atto;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 febbraio 2018 n. 2026, come modificato dal decreto interministeriale 17 giugno 2019 n. 6401 che all'art. 3 stabilisce che il fondo è assegnato annualmente per almeno l'86% con Decreto del Mipaaf di concerto con il Miur sulla base del numero di beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma, riportato alla data del 31 marzo di ogni anno nell'elenco di cui al d.m. 14771/2017 sopra citato, per un importo non superiore al restante 14% (sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con riferimento a ciascun anno scolastico) al fine di realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2020 n. 9193812, avente per oggetto «Riparto del fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2020», che assegna a favore di Regione Lombardia la somma di € 815.901,09, riportando l'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti che erogano il servizio di mensa biologica, e che si compone di:

- una parte finalizzata esclusivamente alla riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica pari a € 691.483,42 corrispondente a n. 3.743.090 beneficiari risultanti dall'elenco pubblicato dal Mipaaf, con l'assegnazione della relativa quota a ciascuna stazione appaltante o soggetto erogante il servizio;
- una parte finalizzata alla realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione, pari a € 124.417,67, corrispondente ad una popolazione scolastica di n. 1.395.668;

Visto l'Atto di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle azioni da intraprendere per fronteggiare e superare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prot. n. 9035600 del 31 luglio 2020, con cui sono stati impegnati i fondi;

Richiamato altresì il decreto Direttoriale del Ministero n. 0083182 del 27 novembre 2019 che in particolare, liquida alla Regione Lombardia la somma di € 691.483,42 per un numero di pasti pari a 3.743.090 e la somma di € 124.417,67 per la realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di ristorazione scolastica, che è stato oggetto di altro provvedimento;

Preso atto, come risulta dall'Allegato 2 al citato d.m. 9193812/2020 che le stazioni appaltanti e i soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica iscritti al 31 marzo 2020 nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 14771/2017 e ricadenti nel territorio regionale della Lombardia sono quelli elencati nella Tabella dell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato, altresì, che il Ministero nel decreto n. 9193812/2020 ha ritenuto di erogare l'intera somma in quanto le chiusure legate all'emergenza COVID-19, pur avendo ridotto gli effettivi pasti erogati, hanno riguardato tutte le scuole del territorio nazionale e pertanto non hanno influito sulla ripartizione percentuale del fondo;

Dato atto che:

- con note agli atti della U.O. Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio si è provveduto a richiedere, a ciascuna stazione appaltante e ai soggetti eroganti il servizio, idonea documentazione atta a dimostrare l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 102, del D.lgs 50/2016 e le modalità amministrative di utilizzo del fondo;
- tutti i Comuni hanno risposto inviando tramite pec, agli atti della U.O., la documentazione richiesta con l'impegno a rendicontare entro il 30 settembre 2022, ad eccezione del Comune di Paderno Franciacorta (BS) che con nota Prof. n° M1.2022.0051245 del 23 marzo 2022 agli atti, ha dichiarato la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 102 d.lgs. 50/2016;

Vista la d.g.r. n XI/1379 del 18 marzo 2019 di variazione al bilancio di previsione 2019-2021 che ha istituito il capitolo di entrata 2.0101.01.13784 e il capitolo di spesa 16.01.104.13785 in relazione alle assegnazioni statali per le mense scolastiche biologiche e per la realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nella scuola;

Visto il decreto U.O. n. 415333 del 04 dicembre 2020 avente ad oggetto «Reg (CE) 834/2007 - Accertamento dell'assegnazione di risorse disposte con decreto n. 9193812 del 30 settembre 2020 dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali» che accerta per l'anno 2020 a favore di Regione Lombardia l'introito € 815.901,09;

Visto il decreto di reiscrizione n. 3704 del 17 marzo 2021 con cui si è provveduto alla reiscrizione dell'avanzo vincolato di amministrazione 2020 per l'importo di € 1.915.901,09 sul capitolo 16.01.104.13785 del bilancio 2022;

Vista la d.g.r. n XI/4492 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto «Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1 comma 4)» che approva la variazione di bilancio e istituisce il seguente capitolo, in relazione al fondo per le mense scolastiche biologiche;

Visto il decreto di reiscrizione n. 3723 del 21 marzo 2022 con cui si è provveduto alla reiscrizione dell'avanzo vincolato di amministrazione 2021 per l'importo di € 2.618.247,03 di cui € 2.617.664,01 sul capitolo 16.01.104.13785 ed € 583,02 sul capitolo 16.01.103.14705;

Vista la d.g.r. n XI/6158 del 28 marzo 2022 avente ad oggetto «Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1 co. 4)» che approva la variazione di bilancio compensativa;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento regionale di contabilità 2 aprile 2001 n. 1;

Vista la l.r. n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di Previsione 2022-2024»;

Visto il decreto n. 19043 del 30 dicembre 2021 «Bilancio finanziario gestionale 2022-2024»;

Ritenuto, pertanto, di:

- assegnare la somma complessiva di € 686.850,24 a favore delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- impegnare la somma di € 686.850,24 a favore di beneficiari diversi a valere sul capitolo 16.01.104.13785 dell'esercizio finanziario 2022;
- liquidare la somma complessiva di € 597.594,68 a favore di beneficiari diversi a valere sul capitolo 16.01.104.13785 dell'esercizio finanziario 2022;
- impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 4.189,81 a favore dell'Istituto comprensivo Rudolf Steiner a valere sul capitolo 16.01.104.15287 dell'esercizio finanziario 2022;

Vista la disponibilità finanziaria sul bilancio 2022:

- sul capitolo 16.01.104.13785 «Trasferimenti ad amministrazioni locali di risorse finanziarie per le mense scolastiche biologiche e per la realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nella scuola», Missione 16, Programma 01, Titolo 1 – Codice Pd.C. 1.04.01.02;
- sul capitolo 16.01.104.15287 «Trasferimenti statali a favore delle istituzioni sociali private per le mense scolastiche biologiche e per la realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nella scuola», avente la seguente descrizione «trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali», Missione 16, Programma 01, Titolo 1 – Codice Pd.C. 1.04.01.02;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio, attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da DURC agli atti;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

Dato atto CHE la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

DECRETA

1. di assegnare la somma complessiva di € 686.850,24 a favore delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo quanto stabilito dal decreto del MIPAAF n. 9193812 del 30 settembre 2020;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
COMUNE DI CARPENEDOLO	10289	16.01.104.13785	17.845,50	0,00	0,00
COMUNE DI MANERBIO	10353	16.01.104.13785	14.243,14	0,00	0,00
COMUNE DI OFFLAGA	10372	16.01.104.13785	1.969,29	0,00	0,00
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO	10421	16.01.104.13785	2.584,83	0,00	0,00
COMUNE DI ROVELLO PORRO	10659	16.01.104.13785	6.096,29	0,00	0,00
COMUNE DI TAVERNERIO	10679	16.01.104.13785	8.264,35	0,00	0,00
COMUNE DI LISSONE	11011	16.01.104.13785	83.749,50	0,00	0,00
COMUNE DI CARUGATE	10939	16.01.104.13785	32.594,08	0,00	0,00
COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	10948	16.01.104.13785	27.710,40	0,00	0,00

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
COMUNE DI MONZA	11037	16.01.104.13785	275.461,68	0,00	0,00
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	11059	16.01.104.13785	6.946,07	0,00	0,00
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	11089	16.01.104.13785	14.527,64	0,00	0,00
COMUNE DI MORTARA	11239	16.01.104.13785	17.638,59	0,00	0,00
COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	11274	16.01.104.13785	12.132,54	0,00	0,00
COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO	11299	16.01.104.13785	5.027,77	0,00	0,00
COMUNE DI VIGEVANO	11314	16.01.104.13785	97.422,18	0,00	0,00
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	11478	16.01.104.13785	3.048,14	0,00	0,00
COMUNE DI VARESE	11539	16.01.104.13785	55.398,44	0,00	0,00
RUDOLF STEINER COOPERATIVA SOCIALE A R.S. ONLUS	753019	16.01.104.15287	4.189,81	0,00	0,00

3. c di liquidare:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
COMUNE DI CARPENEDOLO	10289	16.01.104.13785	2022 / 0 / 0		17.845,50
COMUNE DI MANERBIO	10353	16.01.104.13785	2022 / 0 / 0		14.243,14
COMUNE DI OFFLAGA	10372	16.01.104.13785	2022 / 0 / 0		1.969,29
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO	10421	16.01.104.13785	2022 / 0 / 0		2.584,83
COMUNE DI ROVELLO PORRO	10659	16.01.104.13785	2022 / 0 / 0		6.096,29
COMUNE DI LISSONE	11011	16.01.104.13785	2022 / 0 / 0		83.749,50
COMUNE DI MONZA	11037	16.01.104.13785	2022 / 0 / 0		275.461,68
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	11059	16.01.104.13785	2022 / 0 / 0		6.946,07
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	11089	16.01.104.13785	2022 / 0 / 0		14.527,64
COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	11274	16.01.104.13785	2022 / 0 / 0		12.132,54
COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO	11299	16.01.104.13785	2022 / 0 / 0		5.027,77
COMUNE DI VIGEVANO	11314	16.01.104.13785	2022 / 0 / 0		97.422,18
COMUNE DI VARESE	11539	16.01.104.13785	2022 / 0 / 0		55.398,44
RUDOLF STEINER COOPERATIVA SOCIALE A R.S. ONLUS	753019	16.01.104.15287	2022 / 0 / 0		4.189,81

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

<i>Cod. Ben. Ruolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Cod.Fiscale</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Indirizzo</i>
10289	COMUNE DI CARPENE-DOLO	00750840175	00576910988	PIAZZA EUROPA, 1 25013 CARPENE-DOLO (BS)
10353	COMUNE DI MANERBIO	00303410179	00553300989	PIAZZA CESARE BATTISTI, 1 25025 MANERBIO (BS)
10372	COMUNE DI OFFLAGA	88000970173	00727150989	PIAZZA MARTIRI 20 25020 OFFLAGA (BS)
10421	COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO	00843000175	00581440989	PIAZZA MUNICIPIO, 1 25010 SAN FELICE DEL BENACO (BS)
10659	COMUNE DI ROVELLO PORRO	00227560133	00227560133	PZZA RISORGIMENTO, 3 22070 ROVELLO PORRO (CO)
11011	COMUNE DI LISSONE	02968150157	00740590963	VIA GRAMSCI, 21 20851 LISSONE (MB)
11037	COMUNE DI MONZA	02030880153	00728830969	PIAZZA TRENTO E TRIESTE 1 20900 MONZA (MB)
11059	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	80101570150	05802370154	VIA XXV APRILE, 1 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
11089	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	01175480159	01175480159	VIA EUROPA, 23 20028 SAN VITTORE OLONA (MI)
11274	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	00466390184	00466390184	VIA ROMA, 1 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
11299	COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO	00468090188	00468090188	VIA MARCONI, 37 27020 TRAVACO' SICCOMARIO (PV)
11314	COMUNE DI VIGEVANO	85001870188	00437580186	CORSO VITTORIO EMANUELE II, 25 27029 VIGEVANO (PV)
11539	COMUNE DI VARESE	00441340122	00441340122	VIA LUIGI SACCO 5 21100 VARESE (VA)
753019	RUDOLF STEINER COOPERATIVA SOCIALE A R.S. ONLUS	05930350961	05930350961	VIA CLERICETTI 45 20133 MILANO (MI)

4 . di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti ritenute:

<i>Cod. B/R</i>	<i>Cod. Ritenuta</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Importo ritenuta</i>	<i>Accertamento</i>	<i>Capitolo</i>
753019	1045	4.189,81	167,59	2022 / 1 / 0	9.0100.01.8158

5. di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione relativa ai beneficiari cod. 10679 – 10939 – 10948 – 11239 - 11478 in attesa di rilascio del documento DURC di regolarità contabile;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito di Regione Lombardia;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Lucia Silvestri

Allegato A

Comune	N° beneficiari	Valore totale pasti stabilito decreto Mipaaf	Valore totale pasti da erogare
TOTALE CARPENEDOLO	96.600	17.845,50 €	17.845,50 €
TOTALE MANERBIO	77.100	14.243,14 €	14.243,14 €
TOTALE OFFLAGA	10.660	1.969,29 €	1.969,29 €
TOTALE PADERNO FRANCIACORTA	25.080	4.633,18 €	0,00 €
TOTALE SAN FELICE DEL BENACO	13.992	2.584,83 €	2.584,83 €
TOTALE ROVELLO PORRO	33.000	6.096,29 €	6.096,29 €
TOTALE TAVERNERIO	44.736	8.264,35 €	8.264,35 €
TOTALE LISSONE	453.347	83.749,50 €	83.749,50 €
TOTALE CARUGATE	176.436	32.594,08 €	32.594,08 €
TOTALE CASSINA DE PECCHI	150.000	27.710,40 €	27.710,40 €
TOTALE MONZA	1.491.110	275.461,68 €	275.461,68 €
TOTALE PESCHIERA BORROMEO	37.600	6.946,07 €	6.946,07 €
TOTALE SAN VITTORE OLONA	78.640	14.527,64 €	14.527,64 €
TOTALE MORTARA	95.480	17.638,59 €	17.638,59 €
TOTALE SAN MARTINO SICCOMARIO	65.675	12.132,54 €	12.132,54 €
TOTALE TRAVACO' SICCOMARIO	27.216	5.027,77 €	5.027,77 €
TOTALE VIGEVANO	527.359	97.422,18 €	97.422,18 €
TOTALE GAZZADA SCHIANNO	16.500	3.048,14 €	3.048,14 €
TOTALE VARESE	299.879	55.398,44 €	55.398,44 €
TOTALE SCUOLA RUDOLF STEINER	22.680	4.189,81 €	4.189,81 €
TOTALE	3.743.090	691.483,42 €	686.850,24 €

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

Comunicato regionale 31 maggio 2022 - n. 56
Linee guida regionali per la difesa dei popolamenti forestali dal bostrico tipografo (*Ips typographus*)

A fine 2018, a cavallo dei giorni 28, 29 e 30 ottobre, eccezionali eventi meteorologici, passati alla storia col nome di «Tempesta Vaia», hanno provocato estesi ed intensi schianti da vento al patrimonio forestale alpino. In particolare, le fustaie monospecifiche di abete rosso (*Picea abies*) sono state colpite da violenti attacchi parassitari da parte di coleotteri scolitidi. In particolare, già dal 2019 sono stati osservati notevoli incrementi della presenza del bostrico, con una vera e propria esplosione demografica nel corso del 2020 e 2021. Ovunque ci sia abete rosso si stanno verificando pullulazioni di bostrico tipografo, *Ips typographus*: dopo l'attacco ai tronchi a terra, l'infestazione è passata sulle piante vive presenti nei pressi delle aree di schianto, anche in aree non colpite dalla tempesta Vaia. Tutto ciò è favorito anche dal fatto che le popolazioni di scolitidi nelle Alpi meridionali, in particolare a quote inferiori ai 1200 m di altitudine, compiono più di una generazione all'anno, diversamente da quanto avviene per le popolazioni dell'Europa centrale e settentrionale.

Dopo un andamento meteorico favorevole all'abete rosso nel 2019 e 2020 (caratterizzato da primavere fredde e piovose), che ha probabilmente ritardato l'espandersi del fenomeno, purtroppo anche in Lombardia la situazione, a partire dall'estate 2021 si è evoluta verso il peggio, in modo allarmante ed in linea con quanto atteso. La diffusione delle aree attaccate dal bostrico e le conoscenze delle dinamiche di tali pullulazioni lasciano prevedere che l'attacco proseguirà perlomeno anche nei prossimi due o tre anni, con medesima o crescente intensità. L'andamento particolarmente mite ed eccezionalmente siccitoso della stagione invernale 2021-2022 non fa altro che dare sostegno a queste previsioni.

Si ritiene pertanto necessario fornire in allegato alcune linee di indirizzo selvicolturali per affrontare l'emergenza fitosanitaria data dal diffondersi del bostrico. Tali indicazioni sono redatte in completa omogeneità e condivisione con quelle edite da Regione Veneto.

Franco Claretti

— • —

Comunicato Regione Lombardia n. 57 del 31 maggio 2022

Linee guida regionali per il monitoraggio e la difesa dei popolamenti forestali dal bostrico tipografo dell'abete rosso (*Ips typographus* L.)

Premessa

A seguito degli eccezionali eventi meteorici del 28, 29 e 30 ottobre 2018 (cosiddetta "Tempesta Vaia")¹ che hanno provocato estesi ed intensi schianti da vento al patrimonio forestale alpino la questione fitosanitaria, come previsto, è divenuta elemento di cruciale importanza in riferimento all'azione di controllo degli attacchi parassitari da parte di coleotteri scolitidi, in particolare a carico delle fustaie monospecifiche di abete rosso (*Picea abies*). La previsione di tali attacchi parassitari è stata preannunciata, su basi tecnico-scientifiche, già immediatamente dopo l'evento Vaia sulla base di analoghe infestazioni di coleotteri scolitidi verificatesi in ambito europeo a carico di conifere schiantate a seguito di eventi meteorici eccezionali del recente passato, quali "Gudrun" in Scandinavia (2008); "Vivian" e "Lothar" in Germania, Francia e Svizzera (2010). Il rischio di pullulazioni di scolitidi per le Alpi meridionali è notoriamente elevato. In particolare, già dal 2019 sono stati osservati notevoli incrementi della presenza del bostrico, con una vera e propria esplosione demografica nel corso del 2020 e 2021. Ovunque ci sia abete rosso si stanno verificando pullulazioni di bostrico tipografo, *Ips typographus*: dopo l'attacco ai tronchi a terra, l'infestazione è passata sulle piante vive presenti nei pressi delle aree di schianto (Schroeder and Lindelöw, 2002), anche in aree non colpite dalla tempesta Vaia. Tutto ciò è favorito anche dal fatto che le popolazioni di scolitidi nelle Alpi meridionali, in particolare a quote inferiori ai 1200 m di altitudine, compiono più di una generazione all'anno, diversamente da quanto avviene per le popolazioni dell'Europa centrale e settentrionale (Annala, 1969; Harding e Ravn, 1985; Faccoli e Bernardinelli, 2011),.

Dopo un andamento meteorico favorevole all'abete rosso nel 2019 e 2020 (caratterizzato da primavere fredde e piovose), che ha probabilmente ritardato l'espandersi del fenomeno, purtroppo anche in Lombardia la situazione, a partire dall'estate 2021 si è evoluta verso il peggio, in modo allarmante ed in linea con quanto atteso. La diffusione delle aree attaccate dal bostrico e le conoscenze delle dinamiche di tali pullulazioni lasciano prevedere che l'attacco proseguirà perlomeno anche nei prossimi due o tre anni, con medesima o crescente intensità. L'andamento particolarmente mite ed eccezionalmente siccitoso della stagione invernale 2021-2022 non fa altro che dare sostegno a queste previsioni.

Si ritiene pertanto necessario fornire alcune linee di indirizzo selvicolturali per affrontare l'emergenza fitosanitaria data dal diffondersi del bostrico. Tali indicazioni sono redatte in completa omogeneità e condivisione con quelle editate da Regione Veneto. Inoltre, dal dicembre 2021 è stato istituito un Tavolo Tecnico nazionale dedicato all'emergenza bostrico, in cui le Regioni maggiormente interessate (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento e Regione Lombardia) affrontano unitariamente la problematica, col supporto scientifico dell'Università di Padova e dell'Istituto per la Protezione delle Pianta Crea DC.

Biologia ed ecologia del bostrico tipografo *Ips typographus*

Il bostrico tipografo, o bostrico dell'abete rosso (*Ips typographus* L.), è un insetto dell'ordine dei coleotteri, della famiglia degli scolitidi. L'adulto ha un corpo breve (da 4,2 a 5,5 mm), di forma cilindrica, di colorazione bruno-nerastra con sfumature giallastre per la presenza di peluria concentrata sul corpo. Gli adulti sono in grado di spostarsi in volo alla ricerca delle piante ospiti adatte alla riproduzione. Determinante a tal fine è

¹ Le principali aree boscate danneggiate dalla tempesta Vaia sono visualizzabili sul Geoportale della Lombardia www.geoportale.regione.lombardia.it, nello strato informativo denominato "Boschi danneggiati dalla Tempesta Vaia del 2018". Nello stesso strato saranno pubblicate le mappe degli attacchi di bostrico rilevati anno per anno e segnalati al Servizio Fitosanitario Regionale.

l'apporto dato dal vento che può facilitare la diffusione anche a grandi distanze. Le larve, prima dell'impupamento, sono biancastre con capo arancione, prive di zampe, lunghe circa 5 mm; le pupe sono di colore bianco ceruleo, di lunghezza prossima ai 4 mm.

In genere, il ciclo riproduttivo inizia in primavera avanzata (T media 18°C) in relazione al clima della stazione e all'andamento meteorologico locale. I maschi realizzano una "camera nuziale" sotto la corteccia degli alberi ospiti, nella quale, mediante l'emissione di feromoni, attraggono più femmine; queste ultime, dopo l'accoppiamento, scavano gallerie floematiche longitudinali, che dipartono dalla camera nuziale, e in ciascuna di esse depongono una cinquantina di uova. Una femmina può deporre uova più volte, in un intervallo massimo di tre settimane. Le larve si nutrono del floema, scavando ulteriori gallerie (sempre sotto la corteccia), che si diramano ortogonalmente da quella materna di partenza, dando origine ai caratteristici sistemi a lisca di pesce che conferiscono al bostrico l'appellativo di tipografo. Giunta a maturazione, la larva si impupa al termine della galleria larvale. I giovani adulti, una volta sfarfallati, continuano a nutrirsi del floema per un certo tempo al fine di raggiungere la maturazione sessuale, fuoriuscendo dalla corteccia attraverso dei fori di sfarfallamento di circa 2 mm di diametro. Nell'Europa centrosettentrionale si registra usualmente una generazione all'anno, mentre alle nostre latitudini, soprattutto a quote inferiori a 1400 m, sono frequenti almeno due generazioni all'anno. Se i giovani della seconda generazione non riescono a raggiungere la maturazione sessuale prima dell'arrivo dell'inverno, terminano il processo nella primavera seguente; anche gli adulti svernano sotto la corteccia. Indicativamente, nell'orizzonte montano lo sfarfallamento avviene nei mesi di maggio ed agosto rispettivamente per la prima e seconda generazione, mentre a quote inferiori è più precoce. Il bostrico predilige l'abete rosso e costituisce uno dei principali pericoli per i popolamenti di questa specie, soprattutto se in purezza e se fuori dall'areale della specie. Solo raramente il bostrico può attaccare altre specie, quali il larice, l'abete bianco e il pino silvestre. Gli aghi delle piante colpite seccano progressivamente, iniziando dai cimili, e diventando prima giallognoli e quindi rossiccio-marroncini, per poi cadere nel giro di alcune settimane, conferendo alle porzioni di bosco attaccate dal parassita una connotazione facilmente distinguibile a colpo d'occhio, soprattutto in fase avanzata. La presenza del bostrico tipografo può inoltre essere rivelata da rosura rossastra (segatura prodotta scavando le gallerie, mista a escrementi) depositata negli interstizi corticali ovvero dalla presenza dei fori di sfarfallamento sulla pianta ospite, dal sollevamento della corteccia in placche che si staccano facilmente, da una ingente defogliazione di chiome ancora verdi (riscontrabile in particolare nel periodo agosto-settembre); in fase precoce, le manifestazioni sono riconoscibili dai fori di ingresso, peraltro non sempre evidenti o in posizione ispezionabile, e da una anomala caduta di aghi sotto la chioma delle piante colpite. Normalmente, il bostrico tipografo attacca e si riproduce a scapito di alberi indeboliti o già morti, tipicamente in alberi schiantati o tronchi tagliati ma con corteccia ancora fresca. Nel corso di importanti attacchi possono essere colpiti anche gli alberi sani e nei casi più gravi, o in concomitanza con altri tipi di offese subite dai boschi (ad es. danni da tempesta), l'insetto può portare a morte intere foreste. Ai disturbi e alle condizioni da stress classicamente note, negli ultimi anni si è aggiunto il fattore legato al cambiamento climatico, che favorisce condizioni di stress idrico prolungato per popolamenti ai limiti inferiori dell'areale di distribuzione, favorendo allo stesso tempo uno sviluppo più veloce e un maggior numero di generazioni.

Dal punto di vista commerciale, la perdita di valore del legname colpito, ancorché interessato dall'azione del bostrico limitatamente alla parte corticale, è dovuta dalla colorazione bluastra che il legno assume in corrispondenza dell'alburno a causa della presenza di funghi simbiotici dell'insetto (del genere *Ophiostoma* spp.) che, diffusi all'interno delle gallerie, penetrano nel legno causandone la caratteristica colorazione e il conseguente deprezzamento. Questi funghi hanno un'azione fitopatogena e concorrono a portare a morte l'albero, facilitando la colonizzazione dell'insetto.

La misura più efficace per combattere le infestazioni del bostrico tipografo è la rimozione dei tronchi dal bosco o la scortecciatura degli alberi colpiti e di tutto il potenziale materiale riproduttivo (alberi deboli o caduti, tronchi con corteccia), prima che la nuova generazione di adulti sfarfalli. Il bostrico dell'abete rosso è spesso accompagnato da specie satellite come:

- *Pityogenes chalcographus*, che presenta una biologia simile e può causare danni significativi;
- *Trypodendron lineatum*, scolitide lignicolo che causa danni tecnologici al legname.

A seguito degli schianti da vento di notevole estensione avvenuti in Europa, la mancata rimozione del materiale a terra ha causato un attacco di alberi sani nelle zone circostanti per un fattore che varia da 0,4 a

5,3 volte il numero degli alberi abbattuti dal vento (Schroeder e Lindelow, 2002). Le cause dell'ampiezza dell'intervallo sono da cercarsi nelle condizioni fisiologiche delle piante in piedi e nel potenziale aggressivo delle popolazioni di scolitidi. È da sottolineare che le infestazioni di bostrico su piante in piedi si avviano sempre con almeno un anno di ritardo rispetto all'evento calamitoso e – in assenza di adeguati interventi di contenimento – perdurano per almeno 5-6 anni.

Fattori di vulnerabilità dei boschi

Nonostante la tempesta Vaia abbia causato abbattimenti in più di 2.400 ettari di boschi nella sola Lombardia, con danni che localmente hanno interessato oltre il 70% del soprassuolo e notevoli aree danneggiate in maniera andante con danni di minore intensità, afferenti prevalentemente alle tipologie delle peccete montane e alti-montane, la diffusione del bostrico tipografo non sta procedendo con uguale intensità in tutte le aree schiantate, in quanto fattori fisici e stagionali (clima, temperatura, precipitazioni, natura del suolo), nonché fattori propri del popolamento forestale, esercitano un'influenza sulla predisposizione del popolamento forestale a subire attacchi più estesi. Come già riportato, infatti, temperature più elevate accelerano lo sviluppo dell'insetto, favorendo la sua proliferazione. Le condizioni più favorevoli possono ricorrere non solo in riferimento all'andamento climatico stagionale, ma anche in determinate località per questioni legate all'altitudine e all'esposizione. Inoltre, le elevate temperature, eventualmente associate a scarsità idrica, possono determinare condizioni di stress per le piante e ridurre le loro difese naturali. Tra i fattori del popolamento forestale, la diversificazione della composizione e della struttura possono influenzare l'andamento degli attacchi. Le foreste pluristratificate, ricche di alberi di specie diverse e di diversa età, con una buona componente arbustiva del sottobosco, favoriscono la presenza di insetti antagonisti dei fitofagi, nonché di altri predatori quali uccelli e piccoli mammiferi. Un altro importante fattore da considerare è la densità del popolamento: nei boschi troppo densi, soprattutto se coetaneiformi e monospecifici, la concorrenza tra le piante per l'acqua, i nutrienti del suolo e la luce sulle chiome può essere molto forte, con la conseguente riduzione della produzione di carboidrati utilizzabili per mettere in atto i meccanismi di difesa naturale delle piante alle avversità.

I **fattori predisponenti**, utili per l'identificazione delle aree a maggior rischio sono riconducibili ai seguenti:

- Presenza di peccete montane e alti-montane, in particolare ad altitudini inferiori a 1400 m;
- Stazioni ad elevato rischio di stress idrico (esposizioni a sud, pendenze elevate, suoli acidi);
- Struttura mono-plana dei soprassuoli;
- Densità molto elevata per carenza di tagli intercalari;
- Presenza di schianti da vento o da neve.

La gestione integrata degli attacchi del bostrico tipografo *Ips typographus*

Per la scelta dei metodi di gestione e di contrasto alla diffusione del bostrico, è necessario prendere atto che negli ambienti forestali risulta impossibile eliminare completamente la fonte del danno, ma si deve cercare di contenere gli effetti negativi entro limiti accettabili. Per questo motivo, il controllo del bostrico è fondato sull'applicazione della cosiddetta lotta integrata. Questa consiste in una serie di interventi organici che prevedono il monitoraggio delle popolazioni di insetti, l'uso di trappole o di alberi esca, interventi di selvicoltura mirata, che si concretizza principalmente nel tagliare ed allontanare le piante colpite al cui interno è ancora presente l'insetto per impedirne lo sfarfallamento, con tutela in ogni caso degli antagonisti naturali. A seguito della tempesta Vaia, si è formato un gruppo di lavoro, al quale partecipano le strutture regionali competenti in materia di foreste e difesa fitosanitaria come Ersaf e l'Università di Padova, che ha avviato, oltre ad un confronto continuo tra strutture competenti e con le regioni contermini interessate dalla stessa problematica, azioni concrete in termini di monitoraggio (a terra con trappole e sorveglianza del territorio, da remoto tramite elaborazione di immagini satellitari) e per individuare gli interventi più idonei a contrastare gli attacchi da bostrico.

Azioni di monitoraggio – linee guida

Nell'ambito del Tavolo nazionale tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo, istituito con nota MIPAAF del 17/11/2021, si ritiene utile dare delle indicazioni operative per attivare un monitoraggio forestale relativamente alle infestazioni di scolitidi attualmente in corso in formazioni di conifere dell'ambito alpino e prealpino, in seguito agli innumerevoli schianti verificatisi con la tempesta VAIA nell'autunno del 2018 nelle Regioni/province coinvolte.

Il monitoraggio comporta la collocazione di trappole a feromoni di aggregazione nelle principali aree a rischio di attacco ed è attualmente operativo solo in parte della Regione, grazie ad attività autonoma condotta da alcuni Enti forestali nel territorio di propria competenza. È tuttavia in fase di predisposizione l'estensione della rete di monitoraggio a tutta la Regione, attraverso l'acquisto e la posa di nuove trappole, che verranno distribuite agli Enti che ne faranno richiesta, e la cui gestione sarà coordinata a livello regionale dal personale del Servizio Fitosanitario.

Le trappole vanno posate preferibilmente entro il mese di aprile e periodicamente controllate e svuotate ogni 10 giorni, fino al termine del mese di agosto. Alla fine di giugno, due mesi dopo l'attivazione, si provvede alla sostituzione dei feromoni. Il monitoraggio della densità di popolazione degli scolitidi dovrà essere affiancato da un programma di sorveglianza del territorio, mirato a rilevare tempestivamente l'eventuale comparsa di nuovi focolai d'infestazione o l'ampliamento di quelli esistenti. I dati di rilievo al suolo vengono utilizzati per la verifica delle elaborazioni dei potenziali focolai rilevabili con immagini satellitari (Sentinel 2). Catture medie annuali di bostrico tipografo superiori a 7.000 insetti/trappola, in peccete montane su suoli xerici a struttura mono-plana e con densità elevata, determinano condizioni di elevata criticità per la diffusione degli insetti. In questi casi si arriva in poco tempo (2-3 anni) alla perdita della copertura forestale su superfici anche molto estese, con conseguenti rischi non trascurabili sulla stabilità del suolo su pendici particolarmente pendenti (boschi di protezione).

Unitamente a ciò potranno essere condotte delle prove di lotta attiva tramite piante esca, attivate anch'esse con feromoni di aggregazione.

Il monitoraggio forestale potrà venire svolto sia a livello visivo (individuando, possibilmente in maniera precoce, nuovi attacchi a carico di piante in piedi, tramite l'indagine di fori di ingresso e fenomeni di arrossamento delle chiome), sia mediante cattura tramite trappole attivate con feromoni di aggregazione.

Monitoraggio visivo

L'operatività consisterà, da parte di tutti gli operatori forestali e del personale coinvolto che effettuerà sopralluoghi in bosco, nel **segnalare** eventuali nuovi nuclei di infestazione da verificare in caso di dubbio assieme al personale del Servizio Fitosanitario/Forestale preposto. La raccolta sarà effettuata tramite App per smartphone e tablet con cui rilevare le caratteristiche di interesse utili a produrre una cartografia che riporterà l'andamento degli attacchi. Verrà rilevata la posizione del nuovo nucleo (possibilmente georeferenziata con GPS acquisendo il punto al centro del nucleo o comunque riportato in cartografia, in base alla sua accessibilità ed il numero di piante colpite, individuabili grazie ai tipici sintomi dell'attacco quali arrossamento delle chiome, caduta abbondante degli aghi, fori di ingresso dei coleotteri scolitidi, anomala ed abbondante emissione di resina lungo il tronco, distacco della corteccia su piante con chioma ancora verde. Per effettuare tale rilevamento potrà essere attivata una specifica formazione attraverso uno o più incontri formativi in bosco per l'analisi visiva dei sintomi ed il riconoscimento delle infestazioni che si svilupperanno. In caso di utilizzo di software GIS in autonomia, i dati raccolti dovranno essere il più precisi ed accurati possibile per la loro gestione ed analisi (all. I - tabella restituzione valori GIS).

Monitoraggio tramite l’impiego di trappole a feromoni

Si prevede la posa di trappole a feromoni (tipo Theysohn o a finestra) nei punti ritenuti più idonei per un loro ottimale funzionamento ed il loro controllo mediante svuotamento periodico da metà aprile a fine settembre, con cadenza settimanale.

La posa avviene tra l’1 ed il 15 di aprile, compatibilmente con l’andamento climatico e le necessità degli operatori coinvolti nella posa e verranno innescate con un tampone imbevuto di un mix di feromoni di aggregazione e sessuali di durata attiva di circa 8 settimane, che verrà quindi sostituito indicativamente a metà giugno ed a metà agosto al fine di garantire il potere attrattivo delle trappole impiegate.

Il numero di trappole da distribuire dovrà essere valutato e ponderato in relazione ai nuclei attivi del precedente anno, considerando che il raggio di diffusione del feromone è di 200 m circa e che tale monitoraggio ha unicamente lo scopo di indagare la densità dell’insetto nel contesto in cui questo è realizzato.

Tutti i dati raccolti potranno consentire, in prospettiva futura, di poter elaborare un modello previsionale su infestazioni potenziali ed evoluzione delle varie popolazioni di insetti oggetto d’indagine.

Su ciascuna trappola si suggerisce di applicare un’etichetta che indichi la finalità per cui è installata (monitoraggio), specificando che non è pericolosa per l’uomo o l’ambiente circostante.

Lo svuotamento delle trappole per la quantificazione degli insetti catturati avverrà con misurini graduati e, successivamente, il dato volumetrico rilevato in ml verrà convertito tramite apposita tabella di conversione in un numero stimato di insetti. Gli insetti raccolti saranno poi travasati in apposito contenitore per poi venire smaltiti in maniera non impattante/pericolosa per l’ambiente e gli operatori.

ml	n. insetti
10	250
20	750
30	1.200
40	1.600
50	2.000
60	2.400
70	3.000
80	3.400
90	3.800
100	4.300
110	4.700
120	5.200

Tab. 1: tabella di conversione

Monitoraggio/lotta attiva tramite l’impiego di piante esca

La lotta attiva nei confronti di Ips typographus potrà essere effettuata tramite predisposizione di piante esca, per eliminare direttamente parte della popolazione di insetti che può colpire le piante sane.

Nei nuclei con superfici boscate colpite in maniera rilevante dal parassita nel 2021, rispettando lo stato evolutivo dello scolitide, si potranno svolgere operazioni di lotta allestendo dei gruppi di piante esca che potranno in seguito essere allontanate dal bosco o scortecciate in loco.

L'abbattimento di piante sane (5-6 piante per gruppo), limitrofe a nuclei di infestazione ad espansione ancora limitata, avverrà entro metà aprile per gli interventi su prima generazione ed entro fine giugno per quelli sulla seconda; ogni gruppo verrà attivato con 2 dispenser di feromone per aumentarne il potenziale attrattivo. Una volta verificata la colonizzazione delle piante esca da parte del bostrico attraverso la rosura che esce dai fori di ingresso e lo sviluppo dei sistemi riproduttivi, le stesse verranno scortecciate/esboscate con la finalità di distruggere/allontanare il materiale infestato entro il mese di giugno per la prima generazione ed entro la fine di ottobre per la seconda.

Essenziale per la buona riuscita di qualsiasi intervento di monitoraggio o controllo è la tempestività ed il rigoroso rispetto delle tempistiche richieste, tanto per il controllo periodico delle trappole a feromoni quanto per la predisposizione e il successivo trattamento delle piante esca.

Lotta attiva in bosco – linee guida

Interventi per contrastare la diffusione del bostrico

La forma di lotta più efficace contro il bostrico è la rimozione del materiale infestato in tempo utile; la tempistica di intervento è cruciale al fine di abbattere il numero di insetti della generazione successiva, intervenendo in tempo utile per distruggere le larve in fase di sviluppo prima dello sfarfallamento.

In via generale, più la massa legnosa abbattuta da disturbi quali schianti da vento o da neve permane al suolo in foresta, più cresce il rischio di attacchi parassitari a opera di insetti corticicoli, in particolare scolitidi come *Ips typographus*. Principale obiettivo, quindi, è quello di impedire o di limitare la loro moltiplicazione, che provoca la drastica riduzione del valore residuo del legno e innesca l'avvio di pullulazioni suscettibili di interessare anche le circostanti aree boscate rimaste integre.

Secondariamente, l'attenzione va posta alle piante rimaste in piedi, ma che presentano condizioni di rischio in quanto danneggiate o esposte a situazioni di stress, quali spesso si presentano a margini delle aree schiantate per l'improvvisa esposizione a condizioni diverse da quelle in cui la pianta è cresciuta.

Interventi su piante abbattute o accatastate

Condizionatamente alle possibilità di accesso operativo offerte dai siti di schianto, si dovrà procedere all'esbosco delle piante abbattute e, qualora non sia possibile un loro immediato allontanamento dall'ambiente forestale alla loro scortecciatura.

La scortecciatura è di grande importanza in quanto l'insetto viene privato dell'elemento protettivo principale (la corteccia) sotto il quale svolge gran parte del proprio ciclo vitale.

Tuttavia, sono noti alcuni problemi inerenti alla scortecciatura:

- la scortecciatura in bosco rappresenta un costo importante per le aziende boschive o i proprietari;
- le segherie preferiscono ricevere i tronchi con corteccia e provvedere autonomamente alla scortecciatura in azienda, recuperando la corteccia a fini commerciali (es. biomassa o giardinaggio);
- le imprese boschive e forestali normalmente non dispongono di macchinari per realizzare la scortecciatura in bosco e la maggior parte delle imprese forse nemmeno ne è interessata all'acquisto.

Una possibile soluzione di compromesso potrebbe pertanto essere cercata nella scortecciatura parziale dei tronchi in bosco mediante più passaggi degli stessi nelle testate dei processori.

In ogni caso, poiché il problema della scortecciatura riguarda solo i tronchi che permangono in bosco nei periodi di potenziale sfarfallamento degli adulti, è necessario ridurre il più possibile il tempo di permanenza del legname, mediante un'ottimale organizzazione del cantiere forestale e l'accelerazione delle operazioni di vendita del materiale legnoso. La vendita del soprassuolo in piedi all'impresa forestale e l'immediato

allontanamento dei tronchi abbattuti può essere pertanto una soluzione preferibile rispetto alla vendita dei tronchi all'imposto o in piazzale da parte del proprietario direttamente alla segheria, che comporta normalmente la necessità di raggiungere una estesa cataste di legname, cosa che porta normalmente a una maggiore permanenza dei tronchi nel bosco o in prossimità di esso.

A seconda dei siti e delle condizioni di intervento, la scortecciatura può avvenire anche in bosco secondo la seguente tempistica indicativa:

- esbosco o scortecciatura prima dell'inizio della colonizzazione (entro metà maggio);
 - esbosco o scortecciatura o cippatura prima degli sfarfallamenti della prima generazione (entro metà luglio).
- I tronchi scortecciati possono rimanere nel popolamento colpito.

Uso di alberi esca

L'individuazione precoce degli alberi colpiti è fondamentale per il successo degli interventi, ma allo stesso tempo problematica in quanto gli alberi mantengono la chioma verde nella fase iniziale dell'attacco. Per ovviare a questo problema, è necessario ispezionare accuratamente la corteccia per identificare la rosura che emerge dai punti di ingresso e verificare lo stato di salute della chioma; un sintomo precoce è anche la perdita abbondante di aghi in piante ancora apparentemente vitali.

Per rendere la protezione più efficiente è possibile utilizzare una parte degli alberi schiantati (non ancora completamente secchi) o alberi abbattuti allo scopo come tronchi esca, attivati con feromoni di aggregazione e posizionati già nell'autunno o all'inizio della primavera. L'obiettivo consiste nell'attrarre quanti più insetti possibile nei tronchi che vanno poi scortecciati entro la fine di giugno e lasciati sul posto.

In questo modo la popolazione iniziale viene ostacolata nella crescita demografica e si ottiene una protezione indiretta degli alberi in piedi che potranno essere oggetto di attacco negli anni successivi.

Trattandosi di una operazione tecnicamente complessa, visti in particolare i tempi ristretti di intervento, deve essere valutata in modo accurato e con personale specificamente addestrato, altrimenti si rischia di ottenere l'effetto contrario, trasformando i tronchi esca in focolai di pullulazione. Una volta nota questa disponibilità possono essere definiti i quantitativi necessari per poter ottenere degli effetti apprezzabili sulla crescita demografica delle popolazioni che andranno a colonizzare il materiale a terra. In linea di massima occorre predisporre un tronco esca ogni 30-50 mc di materiale attaccato o circa 10 tronchi esca per ettaro, disposti in luoghi facilmente accessibili per il loro controllo.

Un'ulteriore tecnica, denominata "*push and pull*" e già testata su diverse specie di scoltidi di conifere (Seybold et al. 2018), incluso il bostrico tipografo (Schiebe et al. 2011; Schlyter 2012), consiste nell'impiego di sostanze repellenti (ad es. verbenone o ipsenol) variamente applicate sugli alberi di margine, associate al posizionamento di trappole a feromoni di aggregazione o tronchi esca attivati con feromoni, da collocarsi nelle aree centrali degli schianti in ragione di circa 3 trappole/ha, per la cattura e la eliminazione degli insetti.

Interventi selvicolturali nei boschi produttivi

I tagli delle piante colpite dovranno essere valutati preventivamente dall'Ente forestale competente per territorio, caso per caso a seconda delle caratteristiche stazionali, delle caratteristiche del popolamento forestale e dell'intensità dell'attacco, come accennato in precedenza. L'Ente forestale rilascerà o meno l'autorizzazione qualora previsto dal regolamento forestale (tagli in parchi naturali, riserve naturali, interventi in deroga, boschi da seme) o dalla normativa del Parco Nazionale dello Stelvio.

È bene tenere presente che se il taglio avviene entro qualche mese dall'attacco, le caratteristiche tecnologiche del materiale legnoso sono identiche a quello verde e sano, risultando quindi idoneo alla consueta commercializzazione. Nel caso in cui non siano riscontrati problemi di sicurezza o di stabilità o altri motivi che rendano necessario il taglio, è possibile rilasciare gli alberi in piedi anche se morti o deperenti (chiome giallo-rossastre, corteccia quasi assente, presenza di fori di uscita non più rosati), in quanto non si agisce sulla densità del bostrico; al contrario questi alberi possono contenere ancora i suoi nemici naturali,

che presentano cicli di sviluppo più lunghi e, soprattutto, le piante rilasciate, anche se morte, forniscono ombreggiamento e protezione da vento e intemperie alle piante retrostanti nel caso siano ancora sane. Infatti, non è detto che le piante limitrofe al nucleo di alberi morti debbano necessariamente essere in pericolo: gli insetti possono essersi spostati anche a notevole distanza. L'individuazione di nuovi nuclei è attuabile valutando, come già specificato, la presenza di chiome rade ed ingiallite, oppure la presenza al suolo di aghi verdi, o ancora la presenza di fori d'ingresso e rosura soprattutto alla base dei fusti.

Verificata, dunque, la presenza degli insetti, nella generalità è opportuno procedere coi seguenti interventi:

1. Eliminazione delle piante attaccate a partire dall'autunno ed entro la metà di maggio (o fine maggio a quote più elevate), con esbosco del materiale, scorciecciatura delle cataste in bosco o allontanamento immediato dalle aree di imposto, prima che gli adulti inizino nuovamente a sfarfallare;
2. Nelle operazioni di abbattimento ed esbosco, evitare danni alle piante che si intendono rilasciare, in particolare se appartenenti alla stessa specie (abete rosso);
3. I tronchi scorciecciati possono rimanere nel popolamento colpito o nei piazzali di esbosco.

Nella pratica si procede come di seguito:

- 1) in tutti i boschi, il taglio deve essere anticipato da "istanza di taglio" tramite applicativo "SITaB" con procedura ordinaria di "SCIA", come già comunicato con nota Protocollo M1.2022.0028152 del 17/02/2022 "Lotta al bostrico. L. 234/2021", che in estrema sintesi ricorda che, ai sensi della L. 234/2021, art. 1, commi 846 e seguenti:
 - a. la procedura di "autorizzazione" o di "autorizzazione soggetta a silenzio assenso" si debba intendere sostituita da SCIA nel territorio dei Comuni alpini classificati "montagna" da ISTAT;
 - b. l'intervento nelle già menzionate aree sia esonerato dalle procedure di valutazione di incidenza e dall'autorizzazione paesaggistica;
 - c. la SCIA debba essere presentata tramite applicativo SITaB già in uso;
 - d. nell'istanza a SITaB si debba specificare, nel campo note, il riferimento alla L. 234/2021;
 - e. è sempre richiesto segnalare immediatamente l'attacco di bostrico al Servizio Fitosanitario (pec fitosanitario@pec.regione.lombardia.it o in subordine infofito@regione.lombardia.it) già prima di inserire l'istanza di taglio a SITaB;
 - f. il taglio deve rispettare il r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
- 2) nei boschi assestati, l'art. 46 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) già permette di superare la ripresa particellare per interventi a carattere forzoso, fra i quali rientrano senza alcun dubbio gli schianti e i conseguenti attacchi di scolitidi; a seguito di tali tagli, l'ente forestale valuterà se rimodulare il piano dei tagli apportando un aggiornamento del piano di assestamento vigente; l'istanza di taglio a SITaB sarà opportunamente accompagnata da breve "relazione di taglio" che, seppur non obbligatoria ai sensi dell'art. 16 c. 1 del r.r. 5/2007, potrà fornire all'Ente forestale le necessarie informazioni sulla presenza locale del bostrico e dettagli sull'intervento effettuato;
- 3) nel caso di taglio già oggetto di istanza a SITaB, è possibile inserire istanze integrative qualora sia necessario procedere al taglio di un maggior numero di alberi colpiti dal bostrico;
- 4) i tagli siano eseguiti da imprese boschive qualificate, iscritte all'albo regionale delle imprese boschive della Lombardia o con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o Stati UE.

Interventi di prevenzione e ripristino

1. Miglioramenti forestali, in particolare in peccete dense, soprattutto di origine artificiale, che possono consistere in diradamenti stabilizzanti, sotto-piantagioni con specie diverse dall'abete rosso, in base al tipo forestale esistente e alle indicazioni della pianificazione forestale;
2. Nel medio periodo, nelle aree interessate dai tagli fitosanitari, può essere valutato la rinnovazione artificiale puntuale o per gruppi con specie possibilmente diverse dall'abete rosso; a protezione delle giovani

- piante dal brucamento dei selvatici, può essere valutata l'opportunità di sfruttare il riparo dato da piante abbattute non esboscate, o ceppaie o l'approntamento di ripari speditivi con ramaglie rimaste in loco;
3. Integrazione degli interventi di rinnovazione artificiale con geo-tessuti o bio-stuoie sulle aree di erosione più problematiche da trattare con idro-semina;
 4. Nel lungo periodo, favorire la struttura disetanea e pluristratificata del popolamento.

Come linee di intervento, si ricordano:

- 1) Il **"Pronto intervento nelle aree forestali"** ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31/2008, come sostituito dalla l.r. 7/2021, i cui criteri sono stati approvati da deliberazione n. 5516 del 16 novembre 2021, tipologia B; la misura finanzia interventi minimi di 10 ettari e le domande possono essere presentate agli Uffici AFCP di Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio dalle Comunità montane, che non sono tenute ad avere il possesso o la conduzione dei luoghi di intervento;
- 2) Le **"Misure forestali"** ai sensi dell'art. 26 della l.r. 31/2006, deliberazione n. 5399 del 18 ottobre 2021, Azione 2 "Interventi di prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate"; le domande devono essere presentate alle Comunità montane dai conduttori, pubblici o privati, dei boschi e le domande possono interessare una superficie massima di 5 ettari;
- 3) I **"Servizi Ambientali dei Consorzi Forestali"** ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008, deliberazione 5140 del 9 maggio 2016, Azione 1 "Prevenzione e ripristino foreste danneggiate da avversità biotiche e abiotiche"; le domande possono essere presentate agli Uffici AFCP di Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio dai Consorzi Forestali su superfici di massimo 5 ettari;
- 4) Gli **"Interventi compensativi"** a seguito di trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008. Non si tratta di una vera linea di finanziamento, ma in caso di autorizzazione alla trasformazione che comporta l'obbligo di esecuzione di interventi compensativi (deliberazione 675/2005 e s.m.i.), l'Ente forestale può individuare come intervento compensativo la bonifica di aree schiantate o bostricate.

Interventi selvicolturali nei boschi protettivi

Nelle aree attaccate dal bostrico su boschi posti in versanti molto ripidi, poco serviti da una viabilità razionale, a funzione prevalentemente protettiva, soprattutto dal rischio di valanghe e caduta sassi, e a protezione diretta di fabbricati ed infrastrutture, si pone il problema di un intervento che garantisca l'autoperpetuazione dei boschi stessi e l'eteroprotezione delle infrastrutture e degli insediamenti abitativi.

La soluzione di tagliare tutte le piante attaccate dal bostrico in questi casi ha delle conseguenze molto impattanti, che devono essere attentamente considerate per il fatto che:

- questi tagli possono determinare la creazione di superfici totalmente prive di vegetazione forestale anche molto ampie che, nelle condizioni stazionali di alcune aree con elevate pendenze e precipitazioni nevose abbondanti, possono innescare a loro volta nuovi dissesti idrogeologici, con la possibile creazione di nuovi siti valanghivi e di aree in cui la protezione dalla caduta massi non è più garantita;
- la messa a dimora di rinnovazione artificiale di queste superfici aperte comporta costi elevati ed è spesso accompagnato da molte incognite, che possono pregiudicare la buona riuscita dell'intervento.

L'obiettivo principale della gestione attiva di queste aree dev'essere, a breve termine, il mantenimento seppur ridotto della funzione protettiva dei versanti e delle infrastrutture e, nel medio periodo, il ripristino delle condizioni ideali per la ricostituzione del popolamento forestale. Per raggiungere questo duplice scopo si dovranno attuare le seguenti misure:

1. il taglio delle piante colpite da bostrico potrà avvenire solamente nelle situazioni migliori dal punto di vista logistico e dove la funzione protettiva sia secondaria rispetto alle altre funzioni del bosco. Il taglio di abbattimento dovrà avvenire ad un'altezza di 80-100 cm dal suolo (cfr art. 28 c. 5 r.r. 5/2007) e si dovranno

posizionare alcuni tronchi lungo le curve di livello, utilizzando ove possibile le ceppaie come punto di ancoraggio, al fine di prevenire il distacco delle valanghe e la caduta di massi;

2. abbattimento selettivo di alcune piante lungo le linee di livello, con rilascio di fusti a terra, su fasce parallele distanziate di circa 15-20 m, al fine di realizzare delle barriere naturali contro la caduta di massi e il distacco di valanghe.

Le piante abbattute costituiscono delle aree favorevoli all'insediamento della rinnovazione naturale grazie alle favorevoli condizioni microstazionali (elevata umidità in prossimità dei fusti abbattuti, protezione dei rami contro il brucamento da ungulati e l'eccessivo soleggiamento);

Le piante che rimangono in piedi tra le file dei fusti abbattuti svolgono un'importante funzione di protezione dalle valanghe, dal distacco e dal rotolamento di massi e, col loro ombreggiamento, favoriscono comunque delle condizioni favorevoli per l'insediamento e lo sviluppo della rinnovazione naturale.

ALLEGATO I

Tabella dati per la restituzione cartografica delle segnalazioni di *Ips typographus* in foresta.

NOME CAMPO	NOME CAMPO (alias)	TIPO CAMPO	ATTRIBUTI
BELFIORE	codice catastale comunale	testo (40)	
NOME_PRO	nome provincia	testo (40)	
NOME_COM	nome comune	testo (100)	
COD_RL	identificativo area	testo (20)	vedi Specifica
ANNO	anno di rilievo	testo (10)	
STATO	stato dei danni	testo (30)	
COD_DANNO	codifica danno	testo (10)	T=totale, A>75-50%, M= 50-25%, B<25%
TIPO_DANNO	tipologia di danno	testo (50)	
TIPO_INT	eventuali interventi	testo (50)	Selvicolturali
AREA	area mq	numerico	
NOTE	note	testo (50)	

Specifica codici identificativi aree:

1. Comunità Montane

NOME_PRO	NOME_CMO	COD_RL = (sigla+n.prog 001,002 ecc)
BRESCIA	ALTO GARDA BRESCIANO	es. BSCMAG001
	VALLE CAMONICA	es. BSCMVC001
	VALLE SABBIA	es. BSCMVS001
	VALLE TROMPIA	es. BSCMVT001
	SEBINO BRESCIANO	es. BSCMSB001

BERGAMO	LAGHI BERGAMASCHI	es. BGCMLB001
	LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO	es. BGCML001
	VALLE BREMBANA	es. BGCMVB001
	VALLE DI SCALVE	es. BGCMVS001
	VALLE IMAGNA	es. BGCMVI001
	VALLE SERIANA	es. BGCMVS001
COMO	VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	es. COCMVLC001
	TRIANGOLO LARIANO	es. COCMTL001
	LARIO INTELVESE	
VARESE	VALLI DEL VERBANO	es. COCMVV001
	PIAMBELLO	es. COCMPI001
LECCO	VALSASSINA -VALVARRONE- VAL D'ESINO - RIVIERA	es. LCCMVVR001
	LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO	
SONDRIO	ALTA VALTELLINA	
	VALCHIAVENNA	es. SOCMVA001
	VALTELLINA DI MORBEGNO	es. SOCMVM001
	VALTELLINA DI SONDRIO	es. SOCMVS001
	VALTELLINA DI TIRANO	es. SOCMVT001
PAVIA	OLTREPO' PAVESE	es. PVCMP001

2. Consorzi Forestali

Provincia	Denominazione	COD_RL = (sigla+n.prog 001,002 ecc)
BS	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	es. BSCFAVC001
BS	CONSORZIO FORESTALE VALLE DELL'ALLIONE	es. BSCFVA001
BS	CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO	es. BSCFPC001
BS	CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA	es. BSCFBVC001
BS	CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE (C.F.P.B.)	es. BSCFPB001
BS	CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	es. BSCFDP001
BS	CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO	es. BSCFN001
BS	CONSORZIO FORESTALE TERRA FRA I DUE LAGHI	es. BSCFDTL001
BS	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO (SEBINFOR)	es. BSCFSB001
BG	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA	es. BGCFAVB001
BG	CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO	es. BGCFAS001
LC	CONSORZIO FORESTALE LECCHESI	es. LCCFLE001
MI	CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO	es. MICFTI001
SO	CONSORZIO PER LA CONSERVAZIONE, IL GODIMENTO ED USO DI BOSCO CONSORZIOLE (BOSCHI ISOLA)	es. SOCFBI001
SO	CONSORZIO FORESTALE DI PRATA CAMPORTACCIO	es. SOCFPC001
SO	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA	es. SOCFAV001
CO	CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	es. COCFLIC001
CO	CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE	es. COCFLI001
SO	CONSORZIO FORESTALE VAL CODERA	es. SOCFVC001
PV	CONSORZIO AGRO-SILVO-PASTORALE REGANZO ONLUS	es. PVCFASP001
PV	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE STAFFORA - ONLUS	es. PVCFAVS001

PV	CONSORZIO FORESTALE UNIONE AGRICOLTORI DI PAVIA	es. PVCFUA001
----	---	---------------

Codici identificativi trappole

NOME CAMPO	NOME CAMPO (alias)	TIPO CAMPO	ATTRIBUTI
BELFIORE	codice catastale comunale	testo (40)	
NOME_PRO	nome provincia	testo (40)	
NOME_COM	nome comune	testo (100)	
COD_RL+T_N._TRAPPOLA	identificativo trappola	testo (20)	es. BGCMVI_T_001
COORDINATE		numero	coordinate piane UTM32N riferito al sistema geodetico di riferimento WGS84 (codice EPSG 32632)
NOTE	note	testo (50)	

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 27 maggio 2022 - n. 7474

Bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021. Esito istruttoria di merito - Dichiarazione Di non ammissibilità del progetto id n. 3357572

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI

Vista: la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21;

Richiamati:

- il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 che prevede, tra l'altro, interventi per la promozione del settore cooperativo attraverso strumenti di supporto specifici e per una piena attuazione della Legge regionale 36/2015;
- la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4097 «Criteri applicativi della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della l.r. 6 novembre 2015, n. 36;
- la d.g.r. n. 29 marzo 2021 n. 4478 «Modifiche alla d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4097 «Criteri applicativi della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015» - approvazione dei nuovi criteri applicativi della misura» ed in particolare l'allegato A;
- il d.d.g. n. 1961 del 18 febbraio 2019 «Approvazione incarico a Finlombarda S.p.a quale soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» ai sensi della Dgr n. 973/2018. Contestuale impegno dei costi esterni pari ad euro 9.000,00»;
- il d.d.g. 10547 del 30 luglio 2021 «Approvazione della proposta di incarico a Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» ai sensi della d.g.r. n. 4478/2021. Contestuale impegno dei costi esterni pari ad euro 7.320,00.»

Visti :

- il d.d.u.o. n. 7203 del 27 maggio 2021 «Bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021.»;
- il d.d.u.o. n. 8785 del 28 giugno 2021 «Costituzione del nucleo di valutazione per l'istruttoria di merito sull'analisi della qualità delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» approvato con d.d.u.o. n.7203/2021 ai sensi della d.g.r. n.4478 del 29 marzo 2021.»;
- il d.d.g. n. 2033 del 21 febbraio 2022 aggiornamento della composizione del nucleo di valutazione per l'istruttoria di merito sull'analisi della qualità delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» costituito con d.d.g. 8785/21
- la d.g.r. n. 4456/2021»: la d.g.r. del n. XI/4456 del 22 marzo 2021 avente ad oggetto «Revisione della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle Imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/675»;

Preso atto che il bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021. » prevede, fra l'altro, al punto C «Fasi e tempi del procedimento» che:

- Le domande sono trasmesse e protocollate sulla piattaforma informativa Bandi on line;
- L'istruttoria delle Domande prevede una fase di istruttoria formale (della durata di 20 giorni salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d del bando) e una fase di istruttoria di merito (della durata di 50 giorni salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d del bando);

Considerato che, in particolare al paragrafo C.3.c «Valutazione delle domande» del bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021, si evince, fra l'altro, che:

- La fase di istruttoria di merito delle Domande ammissibili, in

seguito ad istruttoria formale, comprenderà:

- a) un'analisi sulla qualità dell'operazione, della durata massima di 25 (venticinque) giorni dalla chiusura dell'istruttoria formale, salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d, condotta da un Nucleo di Valutazione nominato con apposito provvedimento di Regione Lombardia. Nell'ambito dell'istruttoria sulla qualità dell'operazione verrà altresì valutata la pertinenza delle spese di Progetto dichiarate dal Soggetto Richiedente rispetto alle categorie di spese ammissibili di cui all'articolo B.3, che potrà determinare una revisione delle spese presentate;
- b) una valutazione economico-finanziaria, della durata massima di 25 (venticinque) giorni dalla chiusura dell'analisi sulla qualità dell'operazione, salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d, condotta dal Gestore ai sensi della d.g.r. n. 4456/2021;
- L'istruttoria di merito sulla qualità del progetto sarà effettuata sulla base dei criteri riportati nella tabella al punto C.3.c «Valutazione delle domande» del bando;
- Qualora il punteggio relativo all'analisi della qualità progettuale risultasse inferiore a 30 punti non si procederà alla valutazione economica finanziaria e il progetto sarà dichiarato non ammissibile;
- L'istruttoria economico-finanziaria viene effettuata sulla base di una metodologia di valutazione economico-finanziaria approvata con d.g.r. n. 4456/2021;
- I punteggi di Credit Scoring, espressi su una scala da 1 a 12 o da 0 a 100 ai sensi della d.g.r. n. 4456/2021, saranno riproporzionati in una scala da 0 a 30 all'interno della griglia di valutazione di cui al comma 7, arrotondati per difetto (se inferiore a 0,50) o per eccesso (se pari o superiore a 0,50) all'unità e pertanto la soglia minima di accesso riproporzionata è pari a 7,5 su 30 per le Imprese Consolidate e a 15 su 30 per le Start-Up;
- Non sono ammissibili all'A agevolazione Progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti, ivi inclusa la premialità;

Considerato che:

- il progetto id n. 3357572 presentato in data 2 dicembre 2021 Prot. n. O1.2021.0040188- sulla piattaforma bandi on line - dalla cooperativa IL TELAIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS dal titolo «ALL'APERTO!» ha avuto esito ammissibile all'istruttoria formale in data 16 dicembre 2021;
- il nucleo di valutazione nella seduta del 04 marzo 2022, come da verbale agli atti presso l'ufficio competente della U.O. Competitività delle filiere e dei territori caricato sulla piattaforma bandi on line, ha valutato, fra l'altro, la qualità del progetto id n. 3357572, sulla base dei criteri definiti dal bando e ha attribuito un punteggio totale pari a 36 punti, superiore al minimo punteggio (30 punti) previsto dal bando e ammissibile per la fase di valutazione economico finanziaria;

Preso atto dell'esito della valutazione economico finanziaria comunicata dal soggetto gestore con pec del 05 aprile 2022 prot O1.2022.0009558, dal quale si evince l'esito negativo della domanda id 3357572 presentata dalla cooperativa IL TELAIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, in quanto il punteggio complessivo dell'istruttoria di merito risulta pari a 58,5 punti, inferiore a 60 punti previsti dal bando;

Verificato l'esito complessivo della valutazione di merito della domanda id 3357572, presentata dalla cooperativa IL TELAIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS:

ID PROGETTO	DENOMINAZIONE	ISTRUTTORIA DI MERITO		PUNTEGGIO COMPLESSIVO	ESITO VALUTAZIONE
		Qualità operazione	Eco-Fin		
3357572	IL TELAIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	36	22,50	58,5	Non ammissibile

Preso atto della valutazione effettuata dal soggetto gestore (Finlombarda s.p.a.), caricata sulla piattaforma bandi on line progetto id 3357572, «L'analisi è stata effettuata anche sulla base dei riscontri da visura Crif del 31 marzo 2022, dei riscontri

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

da CR Bankit di 1/2022 e da risultanze da sistema gestionale di Finlombarda.

- Il calcolo della classe di valutazione da Modello FCG non considera il modulo andamentale ai fini della valutazione in quanto, come da indicazioni ricevute da Mediocredito Centrale, le misure emergenziali sono state prorogate al 30 giugno 2022.
- Non essendo esplicitamente indicate, sono state considerate come spese ammesse in seguito ad istruttoria tecnica le spese il cui totale è riportato nella voce «Totale voci di spesa» della predetta istruttoria tecnica.
- Ai sensi dell'art. C.3.c, comma 11), lett. a) del Bando, l'istruttoria economico-finanziaria si conclude con esito positivo in quanto la classe di valutazione non risulta superiore a 10.
- Tuttavia, il punteggio complessivo dell'istruttoria di merito (58,5 punti) è inferiore a 60 punti e, ai sensi dell'art. C.3.c - comma 15) del Bando, il Progetto non risulta ammissibile all'agevolazione.»

Ritenuto per quanto sopra esposto:

- di approvare gli esiti della valutazione di merito (svolte dal NDV per la qualità dell'operazione e dal soggetto gestore - Finlombarda Spa per la valutazione economico finanziaria), le cui schede di valutazione sono inserite nella piattaforma bandi on line nella domanda progetto ID 3357572, che assegnano un punteggio complessivo pari a 58,5, inferiore al punteggio minimo (60 punti) previsto dal bando;
- di dichiarare non ammissibile il progetto domanda id 3357572 presentata dalla cooperativa IL TELAIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, per la motivazione sopra citata;
- di trasmettere alla cooperativa gli esiti dell'istruttoria di merito;

Dato atto che rispetto ai termini previsti dall'art. 2, comma 2 della legge 241/90 si è reso necessario un supplemento istruttorio

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamate:

- la d.g.r. 25 gennaio 2021 n. XI/4222 «Il provvedimento organizzativo» con la quale viene nominato Direttore Generale dello Sviluppo Economico Armando De Crinito;
- la d.g.r. 22 febbraio 2021 n. XI/4350 «IV provvedimento organizzativo 2021» con la quale viene rinominata la UO Competitività delle filiere e dei territori;
- la d.g.r. 17 marzo 2021 n. 4431 «V provvedimento organizzativo 2021» con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O Competitività delle filiere e dei territori a Enrico Capitanio;

DECRETA

1. di approvare l'esito di non ammissibilità a seguito della valutazione di merito del progetto id 3357572 presentato da IL TELAIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, sita in VIA VILLA GLORI 10/B- 25126 BRESCIA, che ha raggiunto un punteggio complessivo pari a 58,5 punti non sufficienti a raggiungere il punteggio minimo previsto dal bando (60 punti) ai sensi dell'art. C.3.c - comma 15);

2. di trasmettere il presente atto e gli esiti della valutazione di merito a IL TELAIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, sita in VIA VILLA GLORI 10/B- 25126 BRESCIA

3. di trasmettere il presente atto al soggetto gestore

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi

5 di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Enrico Capitanio

D.d.u.o. 27 maggio 2022 - n. 7477

Bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021. Esito istruttoria formale - Dichiarazione di non ammissibilità del progetto id n. 3595884

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI

Vista: la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21;

Richiamati:

- il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 che prevede, tra l'altro, interventi per la promozione del settore cooperativo attraverso strumenti di supporto specifici e per una piena attuazione della Legge regionale 36/2015;
- la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4097 «Criteri applicativi della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della l.r. 6 novembre 2015, n. 36;
- la d.g.r. n. 29 marzo 2021 n. 4478 «Modifiche alla d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4097 «Criteri applicativi della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015» – approvazione dei nuovi criteri applicativi della misura» ed in particolare l'allegato A;
- il d.d.g. n. 1961 del 18 febbraio 2019 «Approvazione incarico a Finlombarda S.p.a quale soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» ai sensi della Dgr n. 973/2018. Contestuale impegno dei costi esterni pari ad euro 9.000,00»;
- il d.d.g. 10547 del 30 luglio 2021 «Approvazione della proposta di incarico a Finlombarda S.P.A quale soggetto gestore del «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» ai sensi della d.g.r. n. 4478/2021. Contestuale impegno dei costi esterni pari ad euro 7.320,00.»

Visti:

- il d.d.u.o. n. 7203 del 27 maggio 2021 «Bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021.»;
- il d.d.u.o. n. 8785 del 28 giugno 2021 «Costituzione del nucleo di valutazione per l'istruttoria di merito sull'analisi della qualità delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» approvato con d.d.u.o. n. 7203/2021 ai sensi della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021.»;
- il d.d.g. n. 2033 del 21 febbraio 2022 aggiornamento della composizione del nucleo di valutazione per l'istruttoria di merito sull'analisi della qualità delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» costituito con d.d.g. 8785/21
- la d.g.r. n. 4456/2021: la d.g.r. del n. XI/4456 del 22 marzo 2021 avente ad oggetto «Revisione della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle Imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della d.g.r. 24 ottobre 2018, N. XI/675»;

Preso atto che l'allegato A del bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021.» prevede, fra l'altro, al punto A.3 «Soggetti Beneficiari» che:

- 1) Possono partecipare al presente Bando i soggetti costituiti in forma cooperativa e i loro consorzi.
- 2) I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della Domanda:
 - a) risultare regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese;
 - b) avere Sede Legale ed almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale»;

Preso atto che il bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021.» prevede, fra l'altro, al punto C «Fasi e tempi del procedimento» che:

- Le domande sono trasmesse e protocollate sulla piattaforma informativa Bandi on line;

- L'istruttoria delle Domande prevede una fase di istruttoria formale (della durata di 20 giorni salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d del bando) e una fase di istruttoria di merito (della durata di 50 giorni salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d del bando);

Considerato che, in particolare al paragrafo C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021, si evince, fra l'altro, che:

- 2) L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti Richiedenti e dei Progetti, la regolarità formale e completezza documentale della domanda di partecipazione al Bando, il rispetto della tempistica e della procedura prevista, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.
- 3) Nell'ambito dell'istruttoria formale si provvederà a verificare il possesso del «rating di legalità» ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 11/2014 finalizzato all'assegnazione della premialità di cui all'articolo C.3.c comma 8.
- 4) L'istruttoria formale sarà effettuata entro 20 (venti) giorni dalla data di protocollazione elettronica della Domanda, salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d.
- 5) In caso di esito negativo, entro 20 (venti) giorni dal termine della fase di istruttoria formale, il Responsabile di procedimento approva con proprio provvedimento l'elenco delle Domande non ammissibili e provvede alla pubblicazione dello stesso sul BURL, e a darne comunicazione ai Soggetti Richiedenti.

Considerato che:

- il progetto id n. 3595884 presentato in data 21 aprile 2022 Prot. n. 01.2022.0010808- sulla piattaforma bandi on line - dalla cooperativa DIDASKO COOPERATIVA SOCIALE dal titolo «FARMACIAPERTE E SERVIZI DOMICILIARI» ha avuto esito non ammissibile all'istruttoria tecnica in data 28 aprile 2022;
- In caso di esito negativo, il Responsabile di procedimento approva con proprio provvedimento l'elenco delle Domande non ammissibili e provvede alla pubblicazione dello stesso sul BURL, e a darne comunicazione ai Soggetti Richiedenti

Preso atto della valutazione effettuata dal soggetto gestore (Finlombarda s.p.a.), caricata sulla piattaforma bandi on line progetto id 3595884, «Domanda non ammessa ai sensi del punto A.3 «Soggetti Beneficiari»

- 1) Possono partecipare al presente Bando i soggetti costituiti in forma cooperativa e i loro consorzi.
- 2) I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della Domanda:
 - avere Sede Legale ed almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale»;

Ritenuto per quanto sopra esposto:

- di approvare gli esiti della valutazione dell'istruttoria formale svolta dal soggetto gestore – Finlombarda s.p.a. la cui scheda di valutazione è inserita nella piattaforma bandi on line nella domanda progetto ID 3595884
- di dichiarare non ammissibile all'istruttoria tecnica il progetto domanda id n. 3595884 presentata dalla cooperativa DIDASKO COOPERATIVA SOCIALE, per la motivazione sopra citata;
- di trasmettere alla cooperativa gli esiti dell'istruttoria formale;

Dato atto che il presente decreto viene adottato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamate:

- la d.g.r. 25 gennaio 2021 n. XI/4222 «Il provvedimento organizzativo» con la quale viene nominato Direttore Generale dello Sviluppo Economico Armando De Crinito;
- la d.g.r. 22 febbraio 2021 n. XI/4350 «IV provvedimento organizzativo 2021» con la quale viene rinominata la UO Competitività delle filiere e dei territori;

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

– la d.g.r. 17 marzo 2021 n. 4431 «V provvedimento organizzativo 2021» con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della U.O Competitività delle filiere e dei territori a Enrico Capitanio;

DECRETA

1. di approvare l’esito di non ammissibilità all’istruttoria tecnica del progetto domanda id n. 3595884 presentata dalla cooperativa DIDASKO COOPERATIVA SOCIALE, sede legale VIA CRISTOFORO COLOMBO 21/D 05100 TERNI a seguito degli esiti della valutazione dell’istruttoria formale, domanda non ammessa ai sensi di quanto indicato dal bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021.» al punto A.3 «Soggetti Beneficiari»

2. di trasmettere il presente atto e gli esiti della valutazione dell’istruttoria formale a DIDASKO COOPERATIVA SOCIALE, presentato da DIDASKO COOPERATIVA SOCIALE, sede legale VIA CRISTOFORO COLOMBO 21/D 05100 TERNI

3. di trasmettere il presente atto al soggetto gestore

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi

5 di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Enrico Capitanio

D.d.u.o. 30 maggio 2022 - n. 7588

Fondo Confidiamo nella ripresa: misura per sostenere la liquidità delle pmi lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da COVID 19 e per favorire la ripresa economica di cui al d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 e concessione delle relative agevolazioni - Impegni di spesa a favore dei confidi a seguito dei primi tre provvedimenti di approvazione degli esiti istruttori e di concessione delle agevolazioni

IL DIRIGENTE D.L.'UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo, anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione della l.r. 11/2014;

Richiamata la d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 che ha approvato il «Fondo Confidiamo nella ripresa», misura finalizzata a sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da COVID 19 e per favorire la ripresa economica, con il coinvolgimento, come soggetti finanziatori delle PMI beneficiarie e funding partner di Regione Lombardia, dei Consorzi e delle cooperative di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 ha stabilito tra l'altro che:

- la dotazione della misura è di euro 60.000.000,00 (incrementata a 60.593.000,00 dalla d.g.r. 21 dicembre 2021, n. XI/5793);
- l'agevolazione della misura si compone di:
 - un finanziamento a medio termine a valere sulle risorse dei Soggetti finanziatori;
 - una garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento;
 - un contributo a fondo perduto la cui erogazione è condizionata alla restituzione del finanziamento;
- il finanziamento è concesso dai Confidi aderenti a condizioni di mercato e pertanto non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato;
- le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto) sono concesse fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (31 dicembre 2021 salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto), sia per la quota di garanzia, sia per il contributo a fondo perduto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento e del contributo a fondo perduto al fine di re-

stare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

- decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del Regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'Aiuto, sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo) e, in tal caso, la percentuale di garanzia si riduce dal 100% all'80%;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
- i Confidi:
 - effettuano, nella fase di verifica propedeutica alle concessioni, l'attività di istruttoria ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.) fino al termine di validità del suddetto regime e ex Reg. (UE) 1407/2013 nei casi di applicazione del De Minimis;
 - ai fini della concessione delle agevolazioni in Regime Quadro Temporaneo acquisiscono specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.p.r. 445/2000 al fine di verificare che alla data del 31 dicembre 2019 le medie imprese beneficiarie non siano in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, oppure se imprese di micro e piccole dimensioni già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 che non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
 - nei casi di applicazione del Regime de Minimis acquisiscono specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.p.r. 445/2000 in cui le PMI attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica e attestino di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Richiamati:

- il d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 con cui, in attuazione delle richiamate d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 e 21 dicembre 2021, n. XI/5793 è stato approvato il bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo «Confidiamo nella ripresa»;
- il d.d.u.o. 30 marzo 2022, n. 4261, con cui è stato adottato il primo provvedimento di approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sul «Confidiamo nella ripresa»;
- il d.d.u.o. 15 aprile 2022, n. 5219, con cui è stato adottato il secondo provvedimento di approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sul «Confidiamo nella ripresa», ed è stata dichiarata la decadenza, a seguito di rinuncia, dell'agevolazione già concessa alla domanda id 3435544;
- il d.d.u.o. 16 maggio 2022, n. 6722, con cui è stato adottato il terzo provvedimento di approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sul fondo «Confidiamo nella ripresa»;

Dato atto che con il d.d.u.o. 16 maggio 2022, n. 6722 a favore del beneficiario ID 3452632 CREATIVITA' DI GUSTO S.R.L., per errore materiale è stato indicato nel predetto decreto il COR 8735399 annullato dal sistema in RNA, sostituito con nuovo COR valido 8801022;

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

Dato atto che nel richiamato d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 è previsto che:

- la copertura finanziaria del Bando «Confidiamo nella ripresa», ai sensi delle richiamate d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 e 21 dicembre 2021, n. XI/5793 è assicurata come segue:
 - 44.580.442,11 euro a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
 - 16.012.557,89 a valere sul capitolo 14.01.104.14796 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- le imprese richiedenti l'agevolazione devono rivolgersi direttamente ai Confidi per richiedere il finanziamento e presentare ai Confidi medesimi il Modulo di adesione al Bando;
- le domande di agevolazione per conto dei beneficiari saranno presentate direttamente dai Confidi dalle ore 11:00 del 25 gennaio 2022 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità sono ammesse all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda da parte del Confidi considerando giorno e orario di invio al protocollo e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando;
- la verifica di ammissibilità delle domande prevede un'istruttoria di ammissibilità formale e una economico finanziaria che sarà effettuata dal Confidi che concede il finanziamento e che, nell'ambito del processo istruttorio effettuato in conformità con le modalità previste nel proprio regolamento del credito, procede a:
 - fornire ai Soggetti beneficiari adeguata informativa sul trattamento dati personali in conformità al Gd.p.r.;
 - verificare in visura camerale che il codice Ateco dei Soggetti beneficiari rientri nell'elenco di cui all'Appendice 2 del Bando, lo stato di attività e la sede legale/operativa;
 - verificare nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) la capienza del plafond di cui alla sezione 3.1 nel periodo di vigenza del Regime quadro temporaneo ovvero la capienza del massimale richiamato all'art. 3.7 del regolamento de minimis decorsa la validità del regime temporaneo;
 - acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi del d.p.r. 445/2000 in cui si attesta il requisito sullo stato di difficoltà e la dimensione di impresa e la coerenza della finalità perseguita ovvero messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, messa a disposizione di capitale di espansione, messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa, realizzazione nuovi progetti, penetrazione nuovi mercati, sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti, sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento;
 - acquisire una sintesi del progetto (di investimento o di fabbisogno di capitale circolante) dal Soggetto beneficiario da cui emergano la finalità perseguita dal Soggetto beneficiario in coerenza con la dichiarazione di cui al precedente punto e verificare tale coerenza dando evidenza della verifica nella check list istruttoria;
 - dare evidenza nella check list istruttoria della dimensione d'impresa del Soggetto beneficiario ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 calcolata e verificata su ogni domanda sulla base del modello Excel reso disponibile da Regione Lombardia;
 - dare evidenza nella check list istruttoria della verifica sullo stato di difficoltà richiesta dalla normativa sugli aiuti di stato (che sulla base del Regime di aiuti è richiesto per le medie imprese) allegando il modello Excel reso disponibile da Regione Lombardia;
- ogni Confidi deve trasmettere per ogni operazione finanziaria i dati identificativi di ciascuna garanzia richiesta, del finanziamento sottostante, del Soggetto beneficiario e la natura del finanziamento che deve avere le caratteristiche previste;

- ai fini della concessione della Garanzia regionale e del contributo a fondo perduto segue l'istruttoria del Responsabile del procedimento di Regione Lombardia che verifica l'istruttoria del Confidi anche con l'ausilio di controlli automatizzati e incrociando banche dati in possesso della Pubblica Amministrazione;
- il Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, nei limiti della dotazione finanziaria, approva con proprio provvedimento da adottare entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, l'elenco delle garanzie ammissibili e dei contributi a fondo perduto per i beneficiari finali, demandando l'impegno delle risorse a favore dei Confidi da aprile 2022 in coerenza con la disponibilità delle risorse sull'annualità di competenza conseguentemente alla reiscrizione delle stesse ai sensi delle disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci;
- il contributo a fondo perduto, determinato in misura pari al 10% del valore del finanziamento garantito, potrà essere fruito dal Soggetto Beneficiario subordinatamente alla restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento concesso ed erogato dal Confidi a copertura dell'ultimo 10% della quota capitale residua che sarà direttamente scontata al beneficiario dal Confidi;

Dato atto che con i richiamati primi tre provvedimenti di approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sul fondo Confidiamo nella ripresa (d.d.u.o. 30 marzo 2022, n. 4261, d.d.u.o. 15 aprile 2022, n. 5219 e d.d.u.o. 16 maggio 2022, n. 6722) si è demandata l'assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dei Confidi che hanno presentato le domande per conto dei soggetti beneficiari, a valere sui capitoli di spesa 14.01.104.14850 e 14.01.104.14796 a seguito della reiscrizione delle risorse a seguito della d.g.r. di approvazione del Progetto di legge «Rendiconto Generale della gestione 2021»;

Verificato che la reiscrizione delle risorse sui capitoli 14.01.104.14850 e 14.01.104.14796 è avvenuta da parte della Direzione Centrale Bilancio e Finanza con il d.d.u.o. 17 maggio 2022, n. 6752 «12° Decreto di applicazione avanzo vincolato 2022 - Reiscrizioni di economie di spesa risorse vincolate»;

Ritenuto, pertanto di:

- assumere i relativi impegni di spesa a favore dei Confidi che hanno presentato le domande per conto dei soggetti beneficiari, approvate con i richiamati primi tre provvedimenti di approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sul Fondo Confidiamo nella ripresa, a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- impegnare, a favore dei Confidi, per ciascun beneficiario la quota di garanzia in quanto il contributo a fondo perduto insiste sul valore massimo della garanzia che, nel caso di escussione non darà luogo all'erogazione del contributo a fondo perduto, mentre, nel caso del 90% del rimborso del finanziamento concesso dal Confidi darà luogo esclusivamente all'erogazione del contributo a fondo perduto sull'impegno relativo alla garanzia;
- rettificare il richiamato decreto di concessione 16 maggio 2022, n. 6722, sostituendo all'Allegato 1, per il beneficiario ID 3452632 - CREATIVITA' DI GUSTO S.R.L., il COR 8801022 al COR 8735399 annullato dal sistema in RNA;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2022;

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 ha stabilito tra l'altro che:

- i provvedimenti contabili inerenti l'aiuto con forma tecnica di garanzia (che includono anche la quota di fondo perduto) saranno impegnati secondo le modalità utilizzate per i contributi a fondo perduto, in coerenza con il Regime di Aiuti, con impegni a favore dei Confidi legati ai provvedimenti di concessione e non mediante accantonamenti, procedendo quindi con il riaccertamento degli impegni a chiusura di ogni esercizio finanziario fino alla durata della garanzia;
- per le agevolazioni concesse sul fondo «Confidiamo nella ripresa» in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;

sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a fondo perduto che, nell'ottica della semplificazione, sarà scontata direttamente dai Confidi aderenti ai beneficiari ad avvenuta restituzione del 90% dell'importo del finanziamento ricevuto ed erogato dai Confidi in qualità di Soggetti finanziatori e funding partners dell'iniziativa;

Verificato che la disciplina di settore riferita alle spese oggetto del presente provvedimento prevede la verifica della regolarità contributiva dei beneficiari, che verrà eseguita al momento dell'erogazione dell'agevolazione ai Confidi (sia in caso di escussione della garanzia, sia in caso di liquidazione della quota di contributo a fondo perduto da scontare al soggetto beneficiario dal piano di ammortamento del finanziamento secondo le modalità previste dal Bando Confidiamo nella ripresa);

Vista la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000,00 per tutte le altre imprese;

Visto il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi» approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 che modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 prorogando, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

Richiamato il d.d.g. 29 dicembre 2021, n. 18973, che conseguentemente alla modifica della base giuridica statale di cui all'emanando d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 e nelle more della notifica statale e della successiva Decisione della Commissione in relazione all'autorizzazione della modifica del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495, per tutte le misure richiamate nel decreto medesimo, tra le quali rientra «Confidiamo nella ripresa», è stato stabilito che le concessioni proseguiranno nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., fino al 30 giugno 2022 salvo ulteriore successiva proroga del Regime e dell'Aiuto;

Vista la Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 con cui la Commissione con aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

Verificato che l'aggiornamento della base giuridica statale in relazione all'innalzamento dei plafond del regime quadro di cui agli articoli 54 e 60 bis DL 34/2020 e s.m.i. è avvenuto nel DL 27 gennaio 2022 n. 4 c.d. «Decreto Sostegni ter» e pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è già stato oggetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022;

Dato atto, pertanto, che le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto) sono concesse fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (30 giugno 2022 salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto), sia per la quota di garanzia, sia per il contributo a fondo perduto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal d.l. c.d. «Sostegni ter» entro i massimali ivi previsti per singola impresa;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento sono in carico al Dirigente pro tempore della UO «Commercio, reti distributive e fiere»;

Dato atto che:

- la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496 aggiornato a seguito delle modifiche di cui all'aiuto SA. 101025 dal CAR n. 21337;
- gli aiuti concessi sull'Avviso 1 bis sono registrati in RNA nella misura attuativa id. 55060 «FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITÀ D.L.E PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE D.L.A CRISI DA COVID 19 E PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA»;
- sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli aiuti di cui all'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 come da codici COR riportati negli Allegati 1, parti integranti e sostanziali dei richiamati primi tre provvedimenti di approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sul fondo «Confidiamo nella ripresa»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dal Bando;
- avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, e in particolare:

- la d.g.r. 22 febbraio 2021, n. XI/4350 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con cui, tra l'altro, sono stati aggiornati gli aspetti organizzativi e funzionali di alcune Direzioni Generali, tra cui lo Sviluppo Economico e U.O. Commercio, Servizi e Fiere ridenominata U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere;
- la d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4431 «V provvedimento orga-

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

nizativo» che ha affidato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;

- la d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5105 «XIII Provvedimento Organizzativo 2021», che ha confermato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;
- la d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/115826 «XIX Provvedimento Organizzativo 2021», che ha confermato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA

1. Di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
ARTFIDI LOM- BARDIA SCRL	722081	14.01.104.14850	731.000,00	0,00	0,00
CONFIDI SYSTE- MA S.C.	142266	14.01.104.14850	2.029.000,00	0,00	0,00
CONFIRETE	1010422	14.01.104.14850	80.000,00	0,00	0,00
SVILUPPO ARTI- GIANO SOCIE- TA' CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	1010424	14.01.104.14850	425.000,00	0,00	0,00

2. Di dare atto che come disposto dalla d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 i provvedimenti contabili inerenti l'aiuto con forma tecnica di garanzia (che includono anche la quota di fondo perduto) sono impegnati secondo le modalità utilizzate per i contributi a fondo perduto, in coerenza con il Regime di Aiuti, con impegni a favore dei Confidi legati ai provvedimenti di concessione e non mediante accantonamenti, procedendo quindi con il riaccertamento degli impegni a chiusura di ogni esercizio finanziario fino alla durata della garanzia.

3. Di impegnare a favore dei Confidi, per ciascun beneficiario la quota di garanzia in quanto il contributo a fondo perduto insiste sul valore massimo della garanzia che, nel caso di escusione non darà luogo all'erogazione del contributo a fondo perduto, mentre, nel caso del 90% del rimborso del finanziamento concesso dal Confidi darà luogo esclusivamente all'erogazione del contributo a fondo perduto sull'impegno relativo alla garanzia.

4. Di rettificare il decreto di concessione 16 maggio 2022 n. 6722, sostituendo all'Allegato 1, per il beneficiario ID 3452632 - CREATIVITA' DI GUSTO S.R.L., il COR 8801022 al COR 8735399.

5. Di dare atto che agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 si è provveduto con i d.d.u.o. n. 4267/2022, 5219/2022 e 6722/2022, in sede di adozione dei primi provvedimenti di approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sul fondo «Confidiamo nella ripresa».

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

7. Di trasmettere il presente provvedimento ai Confidi e disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Lambicchi

D.d.u.o. 1 giugno 2022 - n. 7797
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020
- Azione III.3.C.1.1: approvazione del bando «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane»

IL DIRIGENTE D.L.A. U.O.

AFFARI LEGISLATIVI, AMMINISTRATIVI

E PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di cui alla d.g.r. 6 marzo 2015, n. X/3251 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione

ne europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 del 24 settembre 2019 e CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successive d.g.r. di presa d'atto X/6983/2017, XI/549/2018, XI/1236/2019, XI/2253/2019 e XI/3596/2020;

Viste:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo alla d.g.r. XI/4934, che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

Richiamata la d.g.r. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 che, con riferimento alla Misura Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020, ha approvato i criteri applicativi della misura e in particolare ha:

- definito, tra l'altro, le finalità, i soggetti beneficiari, la tipologia ed entità dell'intervento finanziario, gli interventi e le spese ammissibili, la procedura di assegnazione delle risorse, modalità e tempi delle istruttorie e dell'erogazione dei contributi;
- individuato il regime di aiuti applicabile;
- stabilito che la dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura ammonta a € 22.326.809,93 a valere:
 - € 14.500.000,00 sui rientri del Fondo Miur FESR, sull'esercizio finanziario 2023 a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15327;
 - € 7.826.809,93 sul bilancio regionale 2022-2024, sull'esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15318, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- demandato ad un successivo provvedimento di Giunta l'aggiornamento dell'attuale dotazione finanziaria con le economie residue sull'attuale programma FESR 2014-2020 che saranno allocate sulla missione 14, programma 1 a seguito dell'approvazione della Legge di Assestamento di bilancio 2022-2024;
- individuato Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto, per le fasi di strutturazione del bando e dell'implementazione del sistema informativo, istruttoria formale e tecnica delle domande presentate e verifica delle rendicontazioni e istruttoria tecnica;
- approvato l'aggiornamento del Prospetto raccordo attività 2022-2024 di Finlombarda s.p.a.;
- demandato ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi, tra i quali l'approvazione del bando attuativo dei criteri e l'approvazione dell'incarico a Finlombarda S.p.a.;

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

Visto l'Allegato A «Bando Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto necessario, in attuazione della d.g.r. n. XI/6307 del 26 aprile 2022, approvare il «Bando Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria pari a € 22.326.809,93;

Dato atto che, in coerenza con quanto stabilito dalla d.g.r. n. XI/6307, sopra richiamata:

- la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:
 - € 14.500.000,00 sui rientri del Fondo Miur FESR a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15327 dell'esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;
 - € 7.826.809,93 a valere sul bilancio regionale 2022-2024, sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15318 dell'esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- con successivo provvedimento di Giunta si provvederà ad aggiornare la dotazione finanziaria con le economie residue sull'attuale programma FESR 2014-2020 che saranno allocate sulla missione 14, programma 1 a seguito dell'approvazione della Legge di Assestamento di bilancio 2022-2024;

Stabilito che la procedura di adesione al bando, che dovrà avvenire esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, prevede le due fasi di seguito indicate:

- la presentazione delle relazioni sull'intervento di efficientamento energetico, a partire dalle ore 12.00 del giorno 9 giugno 2022 e fino alla chiusura dello sportello di cui alla Fase 2, di seguito indicato;
- la presentazione delle domande di contributo da parte del soggetto richiedente, a partire dalle ore 12.00 del giorno 28 giugno 2022 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria del bando (Fase 2);

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

sione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 da parte della Comunicazione sopra citata;

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione europea ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Vista la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione europea ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12, modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000,00 per tutte le altre imprese;

Visto il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi» approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 che modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 prorogando, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

Vista la Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 con cui la Commissione europea con aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

Verificato che l'aggiornamento della base giuridica statale in relazione all'innalzamento dei plafond del regime quadro di cui agli articoli 54 e 60 bis d.l. 34/2020 e s.m.i. è avvenuto nel d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 c.d. «Decreto Sostegni ter» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è già stato oggetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022;

Dato atto che la d.g.r. n. XI/6307 sopra citata prevede che l'aiuto possa essere concesso:

- entro il 30 giugno 2022, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. «Sostegni ter») entro i massimali ivi previsti per singola impresa;
- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de mini-

mis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- previa notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea, nella sezione 2.1 del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» approvato con Comunicazione della Commissione europea (2022) 131 del 24 marzo 2022, alle condizioni e con le esclusioni ivi previste;
- previa notifica unica statale o regionale e relativo Decisione della Commissione europea, nella sezione 3.13 del «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19» approvato con Comunicazione della Commissione europea (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.;

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento la misura 3.13 del «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID - 19» e il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» non sono applicabili in quanto non risulta la notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea;

Stabilito pertanto che i contributi sono concessi:

- entro il 30 giugno 2022, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i.;
- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Dato atto che nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» i contributi:

- possono essere concessi ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi e nei limiti della spesa sostenuta;
- sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti nella sezione 3.1 comporti il superamento dei massimali richiamati limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 e s.m.i., in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dall'art. 54 del d.l. 34/2020 e s.m.i.;

Dato atto che nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013 e, pertanto:

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

- la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. per gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID - 19, e artt. 8 e ss. per gli eventuali aiuti concessi in Regime De Minimis;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 per gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID - 19;
- effettuare, nel caso di concessioni successive al termine di validità del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID - 19, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione dei contributi nel «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID - 19», che gli aiuti, al lordo di oneri e imposte, non superino la soglia massima di cui all'art. 54 del d.l. 34/2020 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri positivi:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato B della d.g.r. 11 ottobre 2021 n. 5371 e decreto del Segretario Generale n. 15026/2021, nella seduta del 17 maggio 2022;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, istituito con d.g.r. n. 365/2018, che include i pareri dell'Autorità Pari opportunità e dell'Autorità Ambientale, espresso con consultazione scritta in data 26 maggio 2022;
- dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con nota prot. n. O1.2022.0013449 del 1 giugno 2022;

Vista la comunicazione del 19 maggio 2022 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico si procederà all'approvazione dell'incarico a Finlombarda s.p.a. per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività di assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., quale soggetto individuato per l'assistenza tecnica dalla d.g.r. n. XI / 6307, sopra richiamata, per le attività di gestione del bando che deve prevedere l'obbligo di:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione alle verifiche propedeutiche agli adempimenti di cui

all'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;

- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Dato atto che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 72 del Reg. UE 1303/2013, il Sistema di Gestione e Controllo (S.I.G.E.CO.) del POR FESR, definito dall'Autorità di Gestione con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i., prevede che nell'attuazione del Programma venga osservato il principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo;

Dato atto in particolare che, ai sensi di quanto previsto dal S.I.G.E.CO., il Responsabile di Asse deve assicurare che, con riferimento alla medesima operazione, per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa, dall'altro, venga garantita l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Ritenuto pertanto di individuare, in funzione dell'applicazione del principio di separazione delle funzioni, nell'ambito del «Bando Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» di cui al presente provvedimento:

- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;
- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, reti distributive e fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di verifica documentale e di liquidazione della spesa;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli atti attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;

Richiamato il d.d.u.o. n. 511 del 21 gennaio 2022, con il quale l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha nominato il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari legislativi, amministrativi e programmazione per lo sviluppo economico» della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020;

DECRETA

1. Di approvare il «Bando Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria pari a € 22.326.809,93.

2. Di dare atto che:

- la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:
 - € 14.500.000,00 sui rientri del Fondo Miur FESR, a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15327 che presenta la necessaria disponibilità di competenza sull'esercizio finanziario 2023;
 - € 7.826.809,93 sul bilancio regionale 2022-2024, sull'esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15318, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- come previsto dalla d.g.r. n. XI/6307 sopra citata, con successivo provvedimento di Giunta si provvederà ad aggiornare la dotazione finanziaria con le economie residue sull'attuale programma FESR 2014-2020 che saranno allocate sulla missione 14, programma 1 a seguito dell'approvazione della Legge di Assestamento di bilancio 2022-2024;

3. Di stabilire che la procedura di adesione al bando, che dovrà avvenire esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, si compone di due fasi:

- la presentazione delle relazioni sull'intervento di efficientamento energetico, a partire dalle ore 12.00 del giorno 9 giugno 2022 e fino alla chiusura dello sportello di cui alla Fase 2, di seguito indicato;
- la presentazione delle domande di contributo da parte del soggetto richiedente, a partire dalle ore 12.00 del giorno 28 giugno 2022 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria del bando (Fase 2);

4. Di dare atto che i contributi di cui al presente provvedimento concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. «Sostegni ter») entro i massimali ivi previsti per singola impresa.

5. Di dare atto che decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, i contributi si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

6. Di dare atto che con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico si procederà all'approvazione dell'incarico a Finlombarda s.p.a. per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività di assistenza tecnica.

7. Di individuare, in funzione dell'applicazione del principio di separazione delle funzioni, nell'ambito del «Bando Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» di cui al presente provvedimento:

- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;
- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, reti distributive e fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di verifica documentale e di liquidazione della spesa;

8. Di comunicare il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e agli incaricati delle funzioni delegate.

9. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

10. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito dedicato alla Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Tommaso Mazzei



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Azione III. 3.c.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

**BANDO INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022:
LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLE MICRO E
PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE**

in attuazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi.....

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Dotazione finanziaria

B.1 Caratteristiche generali dell'A agevolazione

 B.1.a Fonte di finanziamento.....

 B.1.b Entità e forma dell'A agevolazione.....

 B.1.c Regime d'aiuto.....

B.2 Interventi finanziabili.....

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria.....

 C.3.a Modalità e tempi del procedimento.....

 C.3.b Verifica di ammissibilità formale delle domande di contributo.....

 C.3.c Verifica di ammissibilità tecnica delle domande di contributo

 C.3.d Integrazione documentale

 C.3.e Concessione dell'A agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'A agevolazione

 C.4.a Adempimenti post concessione.....

 C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione

 C.4.c Rideterminazione dei contributi

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Rinuncia e decadenza dei soggetti beneficiari.....

D.3 Ispezioni e controlli

D.4 Monitoraggio dei risultati

D.5 Responsabile del procedimento.....

D.6 Trattamento dati personali.....

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.8 Diritto di accesso agli atti

D.9 Clausola antitruffa

D.10 Allegati e informative

D.11 Riepilogo date e termini temporali.....

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 Finalità e obiettivi**

Il bando, in attuazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 "Criteri applicativi della misura Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane - Asse III Azione III.3.C.1.1" è finalizzato a sostenere gli interventi di efficientamento energetico promossi dalle micro e piccole imprese artigiane lombarde del settore manifatturiero che, a seguito dell'aumento dei costi dell'energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente esasperato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid-19.

A.2 Riferimenti normativi**Riferimenti normativi europei:**

- a) il **Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- b) il **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) il **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- d) il **Regolamento delegato (UE) n. 480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- e) la **Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014**, successivamente aggiornata con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, che adotta l'Accordo di Partenariato (AP), con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- f) il **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato da ultimo dal Regolamento n. 2021/1237/UE;
- g) il **Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;

- h) il **Regolamento (UE) n. 460/2020** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- i) il **Regolamento (UE) n. 972/2020** della Commissione Europea del 2 luglio 2020 che proroga il Regolamento (UE) n. 1407/2014 al 31/12/2023;
- j) la **Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020** con cui la Commissione europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- k) la **Comunicazione C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020** "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- l) la **Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020** con cui la Commissione europea con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19;
- m) la **Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020** con cui la Commissione ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
- n) la **Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020** con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga anche dell'aiuto di Stato SA.57021;
- o) la **Comunicazione C(2021) 34/06 del 1° febbraio 2021** con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalza a euro 1.800.000,00, rispetto al previgente limite di euro 800.000,00, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo";
- p) la **Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021** con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione sopra riportata;
- q) la **Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021** con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12, modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000,00 per tutte le altre imprese;
- r) la **Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022** con cui la Commissione europea con aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

Riferimenti normativi nazionali:

- a) il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972** avente ad oggetto "Disciplina dell'imposta di bollo";

- b) il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000**, avente ad oggetto "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- c) la **Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.** avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" aggiornata, da ultimo, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- d) il **Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998** avente ad oggetto "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- e) il **Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005** avente ad oggetto "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- f) il **Decreto legislativo n.155 del 13 agosto 2010** avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- g) il **Decreto legislativo n. 159. del 6 settembre 2011** avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- h) il **Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013** avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e s.m.i.);
- i) il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017** avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- j) il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018**, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- k) il **Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020** avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l) il **Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020**, avente ad oggetto "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- m) il **Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021** avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19" ed in particolare l'art. 28 che, tra l'altro, aumenta il plafond della sezione 3.1. a euro 1.800.000,00 di cui all'art. 54 del D.L. n. 34/2020 e proroga al 31 dicembre 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34;
- n) il **Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021** avente ad oggetto "Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi" approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 che modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 prorogando, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;
- o) il **Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 c.d. "Decreto Sostegni ter"** avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed oggetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022;

Riferimenti normativi regionali:

- a) la **Legge regionale n. 24 del 11 dicembre 2006** avente ad oggetto "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

- b) la **Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012** avente ad oggetto “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.;
- c) la **Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014** avente ad oggetto “Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa” e s.m.i.;
- d) la **Legge regionale n. 26 del 24 settembre 2015** avente ad oggetto «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e s.m.i.;
- e) **Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia** a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final 5, che prevede, nell'ambito dell'Asse III “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”, l'Azione III. 3.c.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”;
- f) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 3251 del 6 marzo 2015** avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia” adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 del 24 settembre 2019 e CE C(2020) 6342 del 11/09/2020 e successive D.G.R. di presa d'atto X/6983/2017, XI/549/2018, XI/1236/2019, XI/2253/2019 e XI/3596/2020;
- g) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 6983 del 31 luglio 2017** avente ad oggetto: “Presenza d'atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20.06.2017”;
- h) la **Deliberazione del Consiglio regionale n. XI/64 del 10 luglio 2018** che ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza regionale di cui da ultimo alla D.G.R. n. XI/4934/2021 che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;
- i) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 549 del 24 settembre 2018** avente ad oggetto “Presenza d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13.08.2018”;
- j) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 1236 del 12 febbraio 2019** avente ad oggetto “Presenza d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23.01.2019”;
- k) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 2253 del 14 ottobre 2019** avente ad oggetto “Presenza d'atto della IV riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione di esecuzione CE C(2019) 6960 del 24.09.2019”;
- l) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 3596 del 28 settembre 2020** avente ad oggetto “Presenza d'atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione di esecuzione della CE C(2019) 6342 del 11/09/2020”;
- m) la **Deliberazione di Giunta regionale n. XI/5360 del 11 ottobre 2021** avente ad oggetto “Nuove disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – aggiornamento della DGR 3965 del 31 luglio 2015”;

- n) la **Deliberazione di Giunta regionale n. XI/6307 del 26 aprile 2022** avente ad oggetto “Criteri applicativi della misura investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane - Asse III Azione III.3.c.1.1 e aggiornamento del prospetto di raccordo 2021-2023 di Finlombarda Spa”.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al presente bando, micro e piccole imprese secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014¹ che alla data di presentazione della domanda di contributo siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano una sede, legale o operativa, in cui si svolge il processo produttivo ed oggetto dell'intervento, in Lombardia, come da visura camerale;
 - b) siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 12 mesi e risultino attive nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate;
 - c) siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio aventi codice Ateco 2007 della sezione C (attività manifatturiere) come risultante da visura camerale ovvero dall'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate; sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17 febbraio 2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;
 - d) non siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento (UE) n.1301/2013.

Sono escluse dal presente bando, le micro e piccole imprese che:

 - a) non siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC) ai fini della concessione, come previsto all'art. 31 c. 8-quater del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013 e s.m.i.) ad esclusione di quei soggetti che non sono tenuti ad avere una posizione INPS/INAIL;
 - b) abbiano legali rappresentanti o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) o soci o qualcuno tra i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) per cui sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D.lgs. 06/09/2011, n. 159².
2. In caso di applicazione del regime di aiuto de minimis, sono escluse le imprese che rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i..
3. In caso di applicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” il contributo regionale può essere concesso come previsto dall'aiuto SA. 58547 alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data di

¹ Il possesso di tale requisito sarà autocertificato dal soggetto richiedente nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000, e verificato a campione ex art. 71 del medesimo D.P.R.

² Il possesso di tale requisito sarà autocertificato dal soggetto richiedente nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000, e verificato a campione ex art. 71 del medesimo D.P.R. richiedendo eventuale documentazione aggiuntiva.

presentazione della domanda e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto.

4. I requisiti previsti al comma 1 del presente articolo devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del contributo, ad eccezione della dimensione di impresa.

A.4 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 22.326.809,93 in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022.
2. All'esaurimento della dotazione finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 15% della dotazione complessiva, senza alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande saranno collocate in lista di attesa ed istruite solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse. L'accesso alla lista d'attesa avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 15%, la piattaforma Bandi online impedirà la presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.
3. Con apposito provvedimento, Regione Lombardia potrà disporre l'apertura di ulteriori sportelli del presente bando.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente bando ammonta a euro 22.326.809,93 a valere su risorse regionali e comunitarie del POR-FESR 2014-2020.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente bando è concessa nella forma tecnica di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili.
2. Il contributo è concesso nel limite massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per soggetto beneficiario e le spese ammissibili presentate in domanda devono essere almeno pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00).
3. L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene, in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata.
4. Non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che comporterebbe una sovracompenrazione, mentre è ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo.

B.1.c Regime d'aiuto

1. I contributi a fondo perduto di cui al presente bando sono concessi:

- entro il 30 giugno 2022, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 modificato dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. “Sostegni ter”) entro i massimali ivi previsti per singola impresa;
 - decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, salvo proroga del Regime e dell’Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
2. Nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” il contributo a fondo perduto:
- a) può essere concesso, come previsto dall’aiuto SA. 58547, alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell’aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell’aiuto;
 - b) può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
 - c) è concesso entro e non oltre il termine di validità del Regime (30 giugno 2022), salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto;
 - d) può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e comunque nei limiti della spesa sostenuta.
 - e) qualora la concessione di nuovi aiuti nella sezione 3.1 comporti il superamento dei massimali richiamati nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dall’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i.
3. Nei casi di applicazione del Regolamento “de minimis” dovranno essere rispettati i principi generali del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- a) la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - b) la concessione dei contributi non è rivolta a imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
 - c) le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - d) qualora la concessione di nuovi aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.
4. Le Agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per l'efficientamento energetico del sito produttivo di un ammontare minimo pari a euro 15.000,00, da realizzare unicamente presso una sola sede legale o operativa, in cui si svolge il processo produttivo e oggetto dell'intervento, presente in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale) e da rendicontare entro e non oltre il 31 marzo 2023.
2. L'efficientamento energetico del sito produttivo (individuato dall'impresa quale sede di realizzazione dell'investimento) e del ciclo produttivo deve essere attestato da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale competente per materia, che deve concordare con l'impresa gli interventi da realizzare e valutare i consumi pre e post-intervento e la relativa riduzione, nonché l'eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili. In fase di domanda, è necessario trasmettere la relazione del Tecnico in cui sono sintetizzati gli interventi da effettuare ed è indicato il risparmio energetico, espresso in TEP³ (tonnellate equivalenti di petrolio) evitati da conseguire nella sede dell'impresa indicata nella relazione stessa; tale relazione deve essere redatta secondo il fac simile di cui all'Allegato N.1 al presente bando e presentata secondo le modalità indicate al successivo art. C.1.

Ai fini del presente bando per tecnico iscritto al proprio ordine professionale competente per materia, si intende un soggetto che abbia i seguenti requisiti (di seguito per brevità “Tecnico”):

- sia iscritto, al momento della presentazione della relazione, all'albo riferito ad uno dei seguenti ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia:
 - a) Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
 - b) Agrotecnici e Agrotecnici laureati;
 - c) Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;

³ Per il calcolo delle TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) si faccia riferimento ai fattori di conversione universalmente riconosciuti; per una verifica dei fattori di conversione si può fare riferimento al modulo per il calcolo dei TEP promosso dalla FIRE (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia) e disponibile al seguente link: <https://em.fire-italia.org/nuove-regole-la-nomina-dellenergy-manager/2016-01-pre-modulo-nemo/>

- d) Geologi;
 - e) Geometri;
 - f) Ingegneri;
 - g) Periti agrari e Periti agrari laureati;
 - h) Periti industriali e Periti industriali laureati;
- non abbia vincoli di dipendenza con il soggetto richiedente⁴.
3. Non sono ammesse relazioni presentate da studi professionali associati, società tra professionisti e/o altro tipo di società.
 4. Le informazioni riportate nella relazione di cui al precedente comma 2 devono essere supportate da idonea documentazione predisposta dal Tecnico che dettaglia gli interventi da realizzare e la relativa riduzione dei consumi pre e post intervento, nonché l'eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili; tale documentazione non deve essere trasmessa ma deve essere messa a disposizione del soggetto richiedente e potrà in ogni momento essere richiesta da Regione Lombardia al fine di verificare il dettaglio degli interventi previsti.
 5. In fase di rendicontazione gli interventi realizzati dovranno raggiungere, pena la decadenza dal contributo, almeno il 60% dell'efficienza energetica espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) evitati e dichiarata in domanda, come da relazione di chiusura del progetto redatta da un Tecnico competente per materia iscritto al relativo ordine professionale e allegata alla documentazione presentata in sede di rendicontazione delle spese.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022, quietanzate dopo la data di presentazione della domanda e fino alla data di presentazione della rendicontazione.
2. Sono ammissibili le spese strettamente funzionali all'efficientamento energetico del sito produttivo relative alle seguenti voci:
 - a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di micro-cogenerazione con potenza massima di 200 kWel;
 - b) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili;
 - c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo;
 - d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa⁵ ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso;
 - e) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
 - f) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);
 - g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento;

⁴ La verifica di tale requisito sarà autocertificata dal Tecnico nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000, e verificato in sede di controllo di cui all'art. D.3.

⁵ Le caldaie a biomassa devono rispettare i requisiti di cui all'Allegato N.2-

- h) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese⁶, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g);
 - i) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 68 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle precedenti voci da a) a h).
3. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) non devono essere oggetto del calcolo della riduzione dei consumi energetici complessivi del sito produttivo (TEP evitati) riportati nella relazione del Tecnico in quanto assicurano l'autoproduzione di energia e, quindi, consentono un risparmio sulla spesa energetica. Le spese di cui alle lettere a) e b) sono ammissibili a contributo solo in presenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile (euro 15.000,00).
4. Sono escluse le spese non direttamente correlate all'intervento di efficientamento energetico presentato ad eccezione delle spese di cui al precedente punto i).
5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese valgono, inoltre, i seguenti criteri:
- a) le spese, per essere ammissibili, devono riguardare unicamente gli interventi realizzati presso la sede in cui si svolge il processo produttivo, presente in Lombardia (come rilevabile dalla visura camerale) e dichiarata in domanda quale sede di realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico;
 - b) le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili al netto di IVA, tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile⁷;
 - c) non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela). In sede di rendicontazione delle spese il soggetto beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all'art. D.3;
 - d) le spese fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 devono essere quietanzate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda; sono ammessi i pagamenti in acconto prima della data di presentazione della domanda solo se effettuati dopo la data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 e se chiaramente riferibili ad un successivo pagamento a saldo effettuato dopo la data di presentazione della domanda.
6. Non sono inoltre ammissibili:
- a) le spese di personale interno;
 - b) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
 - c) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
 - d) le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati;
 - e) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;

⁶ La fattura relativa alla relazione del Tecnico, redatta secondo quanto previsto all'art. B.2 comma 2, potrà anche essere emessa da studi professionali associati, società tra professionisti e/o altro tipo di società.

⁷ Qualora in sede di rendicontazione le spese saranno esposte al lordo dell'IVA, sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) che attesta la non detraibilità. Il fac simile di tale dichiarazione sarà reso disponibile sulla piattaforma Bandi online in sede di rendicontazione.

- f) spese di montaggio, trasporto e formazione se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui al precedente comma 1 lettera da a) e f);
- g) le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
- h) le spese per l'acquisto di beni usati;
- i) ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili;
- j) le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. La presentazione della domanda di contributo deve avvenire esclusivamente online sulla piattaforma Bandi online all'indirizzo <http://www.bandi.regione.lombardia.it> attraverso le due fasi e le tempistiche di seguito descritte:
 - **FASE 1:** inserimento da parte di un Tecnico individuato dal soggetto richiedente della relazione di cui all'Allegato N.1 al presente bando, a partire dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022 e comunque entro e non oltre la chiusura dello sportello di cui alla FASE 2.
 - **FASE 2:** presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto richiedente avente le caratteristiche di cui al precedente art. A.3, a partire dalle ore 12:00 del 28 giugno 2022 sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. A.4.

FASE 1: inserimento da parte di un Tecnico individuato dal soggetto richiedente della relazione di cui all'Allegato N.1 al presente bando

A partire dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022 e fino alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo di cui alla Fase 2, i Tecnici potranno accedere alla piattaforma Bandi online per inserire la relazione di cui all'Allegato N.1 del presente bando contenente le informazioni sugli interventi di efficientamento energetico da realizzare per conto del soggetto richiedente che intende presentare domanda di contributo a valere sul presente bando.

L'accesso al sistema informatico per la presentazione della relazione può essere effettuato esclusivamente dal Tecnico individuato dall'impresa con il profilo persona fisica "cittadino":

- tramite identità digitale SPID;
- tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo;
- tramite Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Qualora il Tecnico abbia già delle credenziali di accesso al portale Bandi online, per presentare la relazione deve comunque obbligatoriamente accedere con SPID o CNS con PIN.

Conclusa la compilazione, la relazione del tecnico potrà essere direttamente inviata e protocollata senza necessità di firma elettronica stante la modalità di accesso con SPID o CNS con PIN alla piattaforma Bandi online. Non è quindi richiesto di ricaricare, firmato, il documento generato a sistema.

Dopo avere effettuato l'accesso alla piattaforma Bandi online secondo le modalità sopra riportate, il Tecnico deve avviare la compilazione della relazione entrando nello strumento "Bando Investimenti per la ripresa 2022 – Relazione del Tecnico"; è richiesto di:

- a) indicare i dati di contatto (mail e PEC) e dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'albo professionale a cui è iscritto ed il relativo numero di iscrizione;
- b) indicare il codice fiscale del soggetto richiedente al quale è riferita la relazione e la sede in cui si svolge il processo produttivo oggetto dell'intervento;

- c) inserire le ulteriori informazioni richieste al fine di compilare la relazione finalizzata alla definizione dell'intervento di efficientamento energetico proposto e al calcolo del relativo risparmio energetico espresso in TEP evitati da conseguire; la relazione è generata automaticamente dalla piattaforma Bandi online conformemente al fac simile di cui all'Allegato N.1 al presente bando e non è, pertanto, richiesto il caricamento di alcun documento da parte del Tecnico.

Si segnalano i seguenti aspetti di particolare rilevanza:

- l'invio della relazione da parte del Tecnico deve avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi online: non saranno ammesse in nessun caso altre modalità di trasmissione della suddetta relazione;
- al termine dell'inserimento della relazione da parte del Tecnico, Bandi online rilascerà in automatico un numero e una data di protocollo che conferma l'avvenuta acquisizione della relazione;
- è possibile per un Tecnico presentare relazioni riferite a più di un soggetto richiedente, indicando per ciascuna relazione il codice fiscale del soggetto richiedente al quale si riferisce;
- può essere presentata **una sola relazione associata al codice fiscale di un determinato soggetto richiedente**;
- l'inserimento sulla piattaforma Bandi online della sola relazione non costituisce presentazione della domanda di contributo. **Affinché l'iter di presentazione della domanda di contributo possa considerarsi perfezionato, dopo la conclusione della Fase 1 deve essere effettuata e completata anche la procedura prevista nella successiva Fase 2;**
- **poiché il collegamento tra la Fase 1 e la Fase 2 avviene attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto richiedente da parte del Tecnico al momento della presentazione della relazione, si invita a prestare la massima attenzione al suo corretto inserimento; eventuali errori comportano l'impossibilità di procedere con la compilazione dei dati e la trasmissione dei documenti della Fase 2 (domanda di contributo);**
- **eventuali ritardi nella successiva presentazione della domanda di contributo di cui alla Fase 2 causati da errori nella compilazione dei dati inseriti nella relazione non potranno in alcun modo essere imputati a Regione Lombardia;**
- **eventuali difformità nelle modalità di presentazione della relazione da parte del Tecnico rispetto a quanto previsto dal presente bando o informazioni non veritiere dichiarate dal Tecnico rispetto all'iscrizione al proprio albo professionale, comporteranno l'inammissibilità della domanda di contributo del soggetto richiedente.**

FASE 2: presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto richiedente

A partire dalle ore 12:00 del 28 giugno 2022 i soggetti richiedenti aventi le caratteristiche di cui al precedente art. A.3, potranno accedere alla piattaforma Bandi online per la presentazione della domanda di contributo.

La compilazione della domanda di contributo del soggetto richiedente può essere avviata ma non può essere completata fino a quando la relativa relazione del Tecnico non risulta protocollata attraverso il procedimento di cui alla Fase 1 sopra descritta.

Si segnalano i seguenti aspetti di particolare rilevanza:

- **è esclusiva responsabilità del soggetto richiedente verificare la correttezza delle informazioni inserite dal Tecnico nella relazione presentata relativamente all'intervento di efficientamento energetico che verrà realizzato presso il proprio sito produttivo, poiché il soggetto richiedente deve dichiarare di condividere i contenuti e deve impegnarsi a realizzare i relativi investimenti secondo le modalità e presso la sede indicate nella relazione;**

- qualora il codice fiscale inserito dal Tecnico risultasse differente da quello del soggetto richiedente, il sistema Bandi online non sarà in grado di recuperare la relazione del Tecnico associata al soggetto richiedente e pertanto non sarà possibile perfezionare la domanda. Si segnala pertanto che è particolarmente opportuno verificare la correttezza dei dati inseriti dal Tecnico in tempo utile per il perfezionamento della presentazione della domanda.
2. L'accesso alla piattaforma Bandi online per il soggetto richiedente che accede per la presentazione della domanda prevista alla Fase 2, può essere effettuato esclusivamente per i soggetti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano tramite:
- identità digitale SPID;
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;

Non è possibile accedere tramite credenziali di accesso (nome utente e password).

Qualora il soggetto abbia già delle credenziali di accesso al portale Bandi online per presentare la domanda di cui al presente bando deve comunque obbligatoriamente accedere con SPID, CNS o CIE con PIN.

Non saranno consentite altre modalità di accesso alla piattaforma Bandi online per l'inserimento della relazione o la presentazione della domanda ed in ogni caso modalità differenti si considerano non ricevibili.

I soggetti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano che intendano inserire la relazione o presentare la domanda al presente bando, dovranno essere dotati di identità SPID funzionante o di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo in corso di validità.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia un profilo attivo sulla piattaforma Bandi online, per presentare rispettivamente la relazione o la domanda di contributo, deve:

- registrarsi (fase di registrazione) alla piattaforma Bandi online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente;
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - i) compilarne le informazioni anagrafiche;
 - ii) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo;
- attendere la validazione del profilo (i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative).

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi online è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

È particolarmente opportuno che le fasi di registrazione di un nuovo soggetto e di verifica dei dati per i soggetti già profilati sia effettuata a decorrere dalla data di approvazione del bando fino alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo.

3. Al fine dell'inserimento sulla piattaforma Bandi online della relazione tecnica di cui alla Fase 1, non è necessario provvedere ad allegare alcuna documentazione. Al fine dell'inoltro sulla piattaforma Bandi online della domanda di cui alla Fase 2, il soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione:

DOCUMENTI DA ALLEGARE	MODELLO DI DOCUMENTO DA UTILIZZARE DISPONIBILE SU BANDI ONLINE
a) Modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa contenente le informazioni necessarie (occupati o "effettivi" ⁸ , fatturato e totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate)	SI
b) Eventuale documentazione volta a dimostrare il possesso, al momento di presentazione della domanda, di sistemi di certificazione ambientale volontaria ai fini della valutazione tecnica di cui all'art. C.3.c.	NO

4. La mancanza o incompletezza della domanda e della documentazione da allegare alla stessa e che ne costituisce parte integrante, non sanate entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'art. C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della domanda.
5. Qualora la compilazione della domanda di contributo al presente bando sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi online con identità digitale SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo, a seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema per controllarne la correttezza e poi procedere direttamente all'invio al protocollo, senza necessità di firma digitale o elettronica. Si segnala che qualora il legale rappresentante indicato non risulta dall'interrogazione automatica effettuata tramite Bandi online sul Registro Imprese contemporaneamente alla fase di compilazione della domanda, il soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo (completa dei relativi allegati) generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla con firma digitale o elettronica del rappresentante legale del soggetto richiedente e riallegarla su Bandi online e dovrà altresì apporre la firma sul Modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa.
6. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata da un soggetto delegato esterno o interno all'azienda per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 3, il soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo (completa dei relativi allegati) generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla con firma digitale o elettronica del rappresentante legale del soggetto richiedente e ri-allegarla su Bandi online. In tal caso dovrà altresì apporre la firma sul Modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa.
7. La domanda di cui alla Fase 2 deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16,00 – ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione di Bandi online.
8. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere

⁸ Per il calcolo degli effettivi occorre considerare i dipendenti, le persone che lavorano per l'impresa, che ne sono dipendenti e che sono considerati tali secondo la legislazione nazionale, i proprietari-gestori, i soci che svolgono una attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti. Gli "effettivi" sono espressi in U.L.A. (Unità Lavorative Anno) per cui chi ha lavorato per l'intero anno conta una unità, mentre chi lavora part-time o stagionale va contabilizzato in frazioni di unità (es. un lavoratore con part time al 50% vale mezza ULA). Il personale con contratto di apprendistato non va considerato tra gli occupati "effettivi".

effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

9. Le domande di contributo sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate **cliccando il pulsante "Invia al protocollo"**.
10. A conclusione della procedura di cui alla Fase 2, Bandi online rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.
11. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online. Tale comunicazione riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'assegnazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998, secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande sulla piattaforma Bandi online.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande, svolta con il supporto di Finlombarda S.p.A. (di seguito Assistenza Tecnica), prevede una fase di ammissibilità formale e una fase di ammissibilità tecnica e si conclude con l'adozione di un provvedimento di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d.
2. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie.

C.3.b Verifica di ammissibilità formale delle domande di contributo

1. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
 - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
 - completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta sia dai Tecnici che dai soggetti richiedenti e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente bando;
 - sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Tecnici e dei soggetti richiedenti previsti dal presente bando.

L'istruttoria formale è svolta con l'ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso di Regione Lombardia, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL e del Registro delle Imprese.

2. In caso di esito negativo, l'Assistenza tecnica informa il Responsabile del procedimento di concessione che approva con proprio decreto l'elenco delle domande di contributo non ammissibili e provvede alla pubblicazione delle stesse sul BURL e sul portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>), dandone comunicazione

ai relativi soggetti richiedenti. In caso di esito positivo, le domande sono ammesse alla successiva verifica di ammissibilità tecnica.

C.3.c Verifica di ammissibilità tecnica delle domande di contributo

1. L'ammissibilità tecnica è finalizzata all'attribuzione di un punteggio automatico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	AMBITO DI VALUTAZIONE	REQUISITO	PUNTEGGIO
a) Qualità dell'operazione in termini di definizione degli obiettivi ossia capacità di generare efficienza energetica nel sito produttivo	a.1) Produzione dichiarata da fonti rinnovabili attraverso uno o più dei seguenti interventi: a.1.1) acquisto e installazione di collettori solari termici a.1.2) acquisto e installazione di impianti di micro-cogenerazione (potenza massima 200 kWel) a.1.3) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia	SI (uno o più interventi)	20 punti
		NO (nessun intervento)	0 punti
	a.2) Riduzione dichiarata in domanda dei consumi energetici complessivi del sito produttivo misurati in TEP evitati attraverso: a.2.1) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo a.2.2) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso a.2.3) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici a.2.4) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping)	≥15%	60 punti
		≥10% e <15%	55 punti
		≥5% e <10%	50 punti
		≥3% e <5%	40 punti
		≥ 1% e <3%	30 punti
		< 1%	0 punti
b) Caratteristiche distintive delle imprese	Presenza di sistemi di certificazione ambientale volontaria al momento della presentazione della domanda	SI	20 punti
		NO	0 punti

2. Di seguito si riporta la descrizione dei predetti criteri di valutazione e le modalità di assegnazione dei punteggi:
- a) **Qualità dell'operazione in termini di definizione degli obiettivi ossia capacità di generare efficienza energetica nel sito produttivo:** è utilizzato un modello automatizzato per l'assegnazione del punteggio in base a:
- a.1) Produzione dichiarata da fonti rinnovabili attraverso uno o più dei seguenti interventi:
- a.1.1) acquisto e installazione di collettori solari termici;

a.1.2) acquisto e installazione di impianti di micro-cogenerazione (potenza massima 200 kW_{el});

a.1.3) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia.

Qualora il soggetto richiedente si impegni a realizzare almeno uno degli interventi sopra elencati, sono assegnati 20 punti; diversamente il punteggio sarà pari a zero.

a.2) Riduzione dichiarata in domanda dei consumi energetici complessivi del sito produttivo misurati in TEP evitati: sulla base dei risparmi energetici dichiarati in termini di TEP evitati generabili dall'intervento di efficientamento presentato, come evidenziato nella relazione del Tecnico inserita nella Fase 1 e riportata dal soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda nella Fase 2, è attribuito un punteggio così come riportato nella tabella di cui al comma 1, fino ad un massimo di 60 punti.

b) Caratteristiche distintive delle imprese, in termini di presenza di sistemi di certificazione ambientale volontaria. La presenza di tale caratteristica distintiva è dichiarata dal soggetto richiedente allegando in sede di presentazione della domanda idonea documentazione ed è verificata nel corso dell'istruttoria formale di cui al precedente art. C.3.b. Qualora sia verificato che il soggetto richiedente abbia tale documentazione, sono assegnati 20 punti; diversamente il punteggio sarà pari a zero.

3. Ai soggetti richiedenti è assegnato un punteggio da 0 a 100. I soggetti richiedenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno pari a 50 (cinquanta) punti sono ammessi in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e nei limiti della dotazione finanziaria.
4. L'attribuzione dei punteggi è finalizzata alla verifica di ammissibilità tecnica delle domande e non costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione dei contributi che seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Al termine dell'istruttoria tecnica, l'Assistenza Tecnica provvede a trasmettere al Responsabile del procedimento di concessione le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse e non ammesse a contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.

C.3.d Integrazione documentale

1. Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza Tecnica, all'interno dell'iter istruttorio, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari, anche al fine dei controlli a campione di cui all'art. A.3. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La concessione del contributo potrà essere effettuata, nel frattempo, alle domande presentate successivamente ma complete e regolari, nei limiti della dotazione finanziaria.
2. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente e/o l'invio di una risposta incompleta rispetto a quanto richiesto entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.e Concessione dell'A agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Ai fini della concessione, i soggetti richiedenti devono essere in regola rispetto agli obblighi dei versamenti contributivi (DURC), come previsto all'art. A.3; la verifica della regolarità contributiva è effettuata d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015) per le imprese le cui domande sono risultate ammissibili nelle precedenti fasi istruttorie.
2. Il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva, approva con proprio decreto gli elenchi delle domande

ammesse e non ammesse a contributo. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>).

3. A seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia il decreto a ciascun soggetto beneficiario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda comunicando, in caso di ammissione, l'entità del contributo concesso.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione

Il contributo è erogato in un'unica soluzione a saldo, entro 60 giorni dalla trasmissione della rendicontazione di cui al art. C.4.b.

C.4.a Adempimenti post concessione

Dopo la comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'art. C.3.e comma 2, il soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo concesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione della domanda, pena la decadenza ai sensi del successivo art. D.1.a. Ai fini della verifica della data di presentazione dell'accettazione del contributo farà fede la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a concludere e rendicontare l'intervento entro e non oltre il 31 marzo 2023, pena la decadenza del contributo ai sensi del successivo art. D.1. Ai fini della richiesta di erogazione del contributo concesso, è necessario trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi online a partire **dal 17 gennaio 2023 ed entro e non oltre il 31 marzo 2023**, la seguente documentazione:
 - a) la richiesta di erogazione del contributo;
 - b) una relazione di chiusura del progetto da cui si evincano gli interventi realizzati che dovranno aver raggiunto, pena la decadenza totale del contributo, almeno il 60% dell'efficienza energetica espressa in TEP evitati e dichiarata in domanda; tale relazione dovrà essere sottoscritta da un Tecnico e redatta secondo il modello che sarà reso disponibile su Bandi online;
 - c) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. B.3 ad eccezione delle spese generali di cui alla lettera i); in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto (le fatture non accompagnatorie dovranno essere corredate dal Documento di Trasporto – DDT ovvero dalla bolla di consegna ovvero dal verbale di installazione) e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Le spese dovranno essere fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 e quietanzate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed entro la data di presentazione della rendicontazione; sono ammessi i pagamenti in acconto prima della data di presentazione della domanda solo se effettuati dopo la data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022;
 - d) un'ideale documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate dal soggetto beneficiario secondo le modalità individuate all'art. D.1.c del bando.
2. La documentazione di cui al precedente comma lett. a) deve essere allegata e sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario esclusivamente qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata da un soggetto delegato esterno o interno all'azienda per conto del legale rappresentante stesso.
3. Qualora la richiesta di erogazione del contributo venga presentata direttamente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario tramite accesso a Bandi online con identità digitale SPID,

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo, la predetta documentazione deve essere allegata senza necessità di sottoscrizione.

4. I soggetti beneficiari devono essere in regola rispetto agli obblighi dei versamenti contributivi ai fini dell'erogazione; il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
5. In caso di applicazione del Quadro Temporaneo, il contributo può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
6. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del contributo, Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza tecnica, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.
7. Gli interventi realizzati dovranno raggiungere, pena la decadenza totale del contributo, almeno il 60% dell'efficienza energetica espressa in TEP evitati dichiarati in domanda, come da relazione di chiusura del progetto sottoscritta da un Tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia di cui all'art. B.2 comma 2 del presente bando e allegata alla documentazione presentata in sede di rendicontazione delle spese; la relazione deve altresì attestare l'effettiva sostituzione dei beni dichiarati in adesione (macchinari, attrezzature, caldaie, illuminazione tradizionale)⁹ e la coerenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle dichiarate in sede di presentazione della domanda al fine di raggiungere la percentuale di efficienza energetica indicata nella stessa relazione.
8. In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
 - a) essere comprovate da fatture o documentazione fiscalmente equivalente, intestate esclusivamente al soggetto beneficiario, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi (ad eccezione delle spese generali di cui all'art. B.3 comma 2 lett. i);
 - b) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario (ad eccezione delle spese generali di cui all'art. B.3 comma 2 lett. i), comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'intervento oggetto del contributo concesso. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita alla fattura. Si specifica, inoltre, quanto segue:
 - le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);

⁹ La verifica dell'effettiva sostituzione dei beni sarà autocertificata nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000, e verificato in sede di controllo di cui all'art. D.3.

- il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario e non a dipendenti/addetti, soci o amministratori del soggetto beneficiario);
 - l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.
- c) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali (ad eccezione delle tipologie di spese riconducibili alle "spese generali" di cui all'art. B.3 comma 2 lett. i) conservati dai soggetti beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul bando Ripresa 2022 – POR FESR 2014-2020" e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia; le fatture elettroniche devono recare tale dicitura nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa; le spese sostenute prima della comunicazione del CUP dovranno riportare il codice ID di progetto fornito da Bandi online al momento della presentazione della domanda¹⁰.
- d) devono essere riferite unicamente alla sede legale o operativa presente in Lombardia (come risultante da visura camerale) in cui si svolge il processo produttivo e oggetto dell'intervento. Tale requisito deve essere comprovato dalla documentazione di spesa prevista al presente articolo comma 1 lettera c). Le spese non potranno in nessun caso essere riferite ad una sede diversa da quella dichiarata in sede di domanda di contributo, pena la non ammissibilità delle stesse.

I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, ai sensi dell'art. 125, comma 4, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In nessun caso saranno ammesse le spese sostenute e quietanzate, anche in parte, tramite:

- compensazione di crediti e debiti;
- pagamento in contanti;
- pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del soggetto beneficiario.

Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.

9. In caso di spese riferite all'acquisto e installazione di caldaie a biomassa (art. B.3, comma 2, lett. d), in sede di rendicontazione dovrà essere trasmessa la relativa certificazione ambientale (DM186/2017).
10. Il Responsabile del procedimento per l'erogazione, verificata la correttezza della documentazione presentata nonché di quanto previsto dai precedenti commi e dalla normativa nazionale vigente, eroga al soggetto beneficiario l'importo del contributo in un'unica soluzione entro 90 giorni dall'invio della richiesta di erogazione del saldo, salvo richieste di integrazioni di cui al precedente comma 6 del presente articolo che sospendono i termini.

¹⁰ Qualora non fosse possibile apporre la dicitura indicata, è possibile produrre in sede di rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che a) non è stato possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto. Il fac simile di tale dichiarazione verrà reso disponibile sulla piattaforma Bandi online.

C.4.c Rideterminazione dei contributi

1. Eventuali variazioni in aumento del totale delle spese complessivamente rendicontate non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.
2. Le variazioni fra le voci di costo ammesse e quelle rendicontate non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento e, pertanto, non devono essere comunicate. In rendicontazione non sarà possibile imputare spese su voci di spesa non valorizzate e ammesse in sede di concessione.
3. Qualora a seguito della verifica della rendicontazione, le spese approvate risultino inferiori alle spese originariamente ammesse, il contributo erogabile verrà rideterminato, nel rispetto di quanto previsto all'art. B.1 "Caratteristiche generali dell'Agevolazione".

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal contributo, a:

- a) accettare il contributo concesso ai sensi dell'art. C.4.a;
- b) realizzare e rendicontare un intervento di efficientamento energetico coerente con quanto dichiarato in domanda;
- c) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- d) realizzare un intervento che consenta di raggiungere almeno il 60% dell'efficienza energetica dichiarata in domanda ed espressa in TEP evitati;
- e) concludere l'intervento ed inoltrare la rendicontazione entro e non oltre il 31 marzo 2023;
- f) mantenere attiva (come risultante da visura camerale) la sede oggetto di intervento indicata nella domanda di adesione per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo;
- g) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- h) mantenere l'iscrizione alla sezione speciale delle imprese artigiane del Registro Imprese delle Camere di Commercio fino alla data di erogazione del contributo;
- i) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998;
- j) collaborare ed accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell'intervento, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- k) Rispettare il principio di stabilità delle operazioni previsto dall'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che dispone che, per un periodo di 5 anni dal pagamento del contributo, non debba avvenire:
 - a. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - b. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

D.1.b Obblighi informativi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del Responsabile del procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale) del soggetto beneficiario stesso intervenute successivamente alla presentazione della domanda e prima della concessione del contributo;
- b) comunicare tempestivamente mediante la piattaforma Bandi online:
 - eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale) del soggetto beneficiario stesso intervenute successivamente alla concessione del contributo e prima della presentazione della richiesta di erogazione del contributo medesimo;
 - eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto beneficiario del contributo intervenute dopo la concessione del contributo medesimo; in tali ipotesi il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti previsti all'art. A.3 ad eccezione dei 12 mesi previsti al punto b) e dovrà accompagnare la comunicazione con tutta la documentazione concernente l'intervenuta operazione societaria, al fine di consentire le necessarie verifiche sul soggetto subentrante; l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del procedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione di variazione societaria;
- c) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto dell'intervento concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare - secondo le modalità allo scopo individuate dall'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e declinate nel "Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" (disponibile all'indirizzo della Programmazione Europea Portale PROUE – sezione "Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione" (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR>) in tutte le forme di pubblicizzazione ivi previste - che l'intervento è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 - articoli 4 e 5.
2. Nello specifico, il soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR - Sezione "Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione" Nell'ambito di tali attività, il soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione dell'intervento compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
3. Il soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione del contributo di cui al precedente art. C.4.b.
4. Maggiori informazioni e approfondimenti rispetto agli obblighi di pubblicizzazione di cui al presente art. D.1.c, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it.

D.2 Rinuncia e decadenza dei soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Prima della concessione del contributo, il soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la domanda inviando una pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del Responsabile del procedimento di concessione (sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it).
I soggetti che ritirano la domanda prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, possono presentare una nuova domanda, salvo esaurimento della dotazione finanziaria.
2. Dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare al contributo dandone tempestiva comunicazione tramite la piattaforma Bandi online o in caso di inaccessibilità della stessa, per posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento di concessione all'indirizzo indicato al comma 1 del presente articolo. In tal caso, Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza.

D.2.b Decadenza

Regione Lombardia dispone la decadenza dal contributo concesso con apposito provvedimento nei casi in cui:

- a) non vengano rispettati uno o più obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a tra cui il rispetto del termine del 31 marzo 2023 per la conclusione dell'intervento e la trasmissione della relativa rendicontazione;
- b) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario o dal Tecnico in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione;
- c) sia stata presentata la rinuncia al contributo, secondo le modalità descritte all'art. D.2.a;
- d) l'intervento realizzato non consenta di raggiungere almeno il 60% dell'efficienza energetica, espressa in TEP evitati, dichiarata in domanda;
- e) qualora il soggetto beneficiario rifiuti di sottoporsi ai controlli di cui al successivo art. D.3 o in caso di esito negativo di tali controlli.

D.2.c Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia, in caso di decadenza, non liquida il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, adotta azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.
2. A fronte dell'intervenuta decadenza dal contributo concesso, qualora questo dovesse già essere stato erogato, gli importi dovuti dal soggetto beneficiario ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, saranno incrementati degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.
3. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 4 del D.Lgs. n. 123/98.

D.3 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

2. A tal fine il soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, tutta la documentazione, tecnica e amministrativa in originale, relativa al contributo concesso.

D.4 Monitoraggio dei risultati

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia e Commissione Europea in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi online, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo dei progetti.
3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo bando, gli indicatori sono i seguenti:
 - numero di imprese che ricevono un sostegno;
 - numero di imprese beneficiarie che aderisce a un sistema di gestione ambientale o energetica (EMAS, ISO 14001, ISO 50001 etc.).
4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g), della L.r. n. 1 del 1° febbraio 2012), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento per le attività di selezione e concessione, che intervengono prima della rendicontazione degli interventi ammessi a contributo, è il Dirigente pro-tempore della dell'Unità organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico.
2. Il Responsabile del procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa è il Dirigente pro-tempore dell'Unità organizzativa Commercio, Reti distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato N.3.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., sul Portale Bandi online (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>), nonché sulla sito di Finlombarda (www.finlombarda.it).
2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

- ripresa2022@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande;
 - rendicontazioni_ripresa2022@finlombarda.it per quesiti attinenti alle domande ammesse a contributo.
3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi online scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
4. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della Legge regionale del 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata:

TITOLO	INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022: LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE
DI COSA SI TRATTA	La misura è finalizzata a sostenere gli interventi di efficientamento energetico promossi dalle micro e piccole imprese artigiane lombarde del settore manifatturiero che, a seguito dell'aumento dei costi dell'energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente esasperato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Le micro e piccole imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano la sede, legale o operativa, in cui si svolge il processo produttivo ed oggetto dell'intervento, in Lombardia; b) regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese da oltre 12 mesi e risultino attive nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate; c) siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con codice Ateco sezione C (attività manifatturiere); sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis; d) non siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 comma 3 del Reg. (UE) n.1301/2013.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 22.326.809,93
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili con un contributo massimo pari a € 50.000,00. Spese ammissibili almeno pari a € 15.000,00. Contributo erogato in un'unica soluzione a saldo.
REGIME DI AIUTO DI STATO	I contributi a fondo perduto sono concessi:

	- entro il 30 giugno 2022, salvo proroghe, nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; - decorso il termine di validità del "Quadro Temporaneo", salvo proroghe, nell'ambito del Regolamento "de minimis";
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine cronologico di invio della richiesta al protocollo come registrata dalla procedura online. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 50 punti sono ammesse in base all'ordine cronologico di invio al protocollo della domanda.
DATA DI APERTURA	<u>FASE 1 per inserimento delle relazioni dei Tecnici:</u> h. 12:00 del 9/6/2022 <u>FASE 2 per la presentazione delle domande:</u> h. 12:00 del 28/6/2022
DATA DI CHIUSURA	<u>Esaurimento della dotazione finanziaria</u>
COME PARTECIPARE	Attraverso la piattaforma Bandi online disponibile all'indirizzo http://www.bandi.regione.lombardia.it è necessario presentare: FASE 1: la relazione di un Tecnico che indica gli interventi da realizzare per conseguire la riduzione dei consumi energetici FASE 2: la domanda di contributo al bando da parte del soggetto richiedente Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo tramite la piattaforma Bandi online come indicato nel bando.
CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Le informazioni relative ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potranno essere richieste a: a) ripresa2022@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande; b) rendicontazioni_ripresa2022@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle domande ammesse.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

1. Ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") è possibile consultare e/o richiedere eventuali copie di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia.
2. Il "diritto di accesso" consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". La richiesta di accesso dovrà essere "motivata" e inoltrata all'ufficio "che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente".
3. Il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria");
4. In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il Richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente. I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:
 - per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
 - per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
 - per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
 - riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen) euro 2,00;
 - riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
 - richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.
5. Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del Richiedente le seguenti spese:
 - via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
 - via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.;
 - per l'inoltro via mail, i costi onnicomprensivi a carico del Richiedente sono i seguenti:
 - ✓ da 1 a 10 pagine euro 0,50;
 - ✓ da 11 a 20 pagine euro 0,75;
 - ✓ da 21 a 40 pagine euro 1,00;
 - ✓ da 41 a 100 pagine euro 1,50;
 - ✓ da 101 a 200 pagine euro 2,00;
 - ✓ da 201 a 400 pagine euro 3,00;
 - ✓ maggiore di 400 pagine euro 4,00.
6. I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia;
7. Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005);

8. L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo (disponibile sul sito di Regione Lombardia al seguente link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/accesso-agli-atti-trasparenza-e-privacy/Accesso-atti/accesso-atti>) attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica ordinaria;
- tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [PEC della Direzione Generale](#) che detiene il documento;
- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano" con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;
- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento;
- a mano presso uno degli [sportelli del Protocollo](#) di Regione Lombardia;
- a mano presso le [sedi Spazio Regione](#) di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.9 Clausola antitruffa

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Allegati e informative

In allegato è presente:

- Allegato N.1: Fac simile di relazione del Tecnico sull'efficientamento energetico del processo produttivo;
- Allegato N.2: Requisiti degli impianti a biomassa (art. B3, comma 2, lett. d)
- Allegato N.3: Informativa relativa al trattamento dei dati personali

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi online	FASE 1: Apertura per la presentazione delle relazioni da parte dei Tecnici: ore 12:00 del 9/6/2022 FASE 2: Apertura per la presentazione delle domande di contributo: ore 12:00 del 28/6/2022 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria	www.bandi.regione.lombardia.it
Esito della valutazione delle domande presentate	Entro 90 giorni solari dalla presentazione della domanda di contributo al bando	

Accettazione del contributo	Entro 30 giorni solari dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione del contributo al soggetto beneficiario	
Rendicontazione delle spese ammissibili	Rendicontazione delle spese entro il 31/03/2023	
Erogazione	Entro 90 giorni solari dalla presentazione della rendicontazione delle spese	

**ALLEGATO 1 – FAC SIMILE RELAZIONE SULL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PROPOSTO E CALCOLO DEL RELATIVO RISPARMIO ENERGETICO
ESPRESSO IN TEP EVITATI DA CONSEGUIRE**

Sezione N.1 - Dati anagrafici del Tecnico

Cognome	[COGNOME TECNICO]
Nome	[NOME TECNICO]
Codice fiscale	[C.F. TECNICO]
Partita IVA	[P.IVA TECNICO]
PEC	[PEC TECNICO]

dichiara di essere iscritto al seguente albo professionale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

- ☐ Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- ☐ Agrotecnici e Agrotecnici laureati
- ☐ Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- ☐ Geologi
- ☐ Geometri
- ☐ Ingegneri
- ☐ Periti agrari e Periti agrari laureati
- ☐ Periti industriali e Periti industriali laureati

ordine della Provincia di [PR. ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE]
numero di iscrizione [N. DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE]
data di iscrizione [DATA DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE]

Sezione N.2 - Dati dell'impresa per la quale si presenta la relazione

Codice fiscale soggetto richiedente	[C.F. SOGGETTO RICHIEDENTE]			
Sede legale o operativa presente in Lombardia in cui si svolge il processo produttivo del soggetto richiedente e oggetto dell'intervento				
Comune	[COMUNE SEDE]	Indirizzo [VIA SEDE]		
	CAP [CAP SEDE OPERATIVA SOGGETTO RICHIEDENTE]	Prov.	[PROVINCIA SEDE OPERATIVA SOGGETTO RICHIEDENTE]	

Sezione N.3 - Descrizione dell'intervento di efficientamento energetico

Nella sede sopra citata verrà realizzato un intervento di efficientamento energetico che prevede:

3.1 ☐ Riduzione dei consumi energetici complessivi del sito produttivo misurati in TEP evitati attraverso:

- ☐ Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo
- ☐ Acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso
- ☐ Acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici
- ☐ Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping)

Consumi in TEP pre – intervento di efficientamento energetico sono pari a [xxx]

Consumi in TEP post – intervento di efficientamento energetico sono pari a [xxx]

Riduzione Consumi in TEP – Differenza tra Consumi in TEP pre e Consumi in TEP post sono pari a [xxx]

A seguito dell'intervento sopra descritto, la riduzione in percentuale dei consumi energetici complessivi del sito produttivo (misurata in TEP evitati e senza considerare nel calcolo gli interventi legati a fonti rinnovabili eventualmente previsti al successivo punto 3.2) - sono pari a [xxx]

3.2 ☐ Produzione da fonti rinnovabili attraverso:

- ☐ Acquisto e installazione di collettori solari termici
- ☐ Acquisto e installazione di impianti di micro-cogenerazione (potenza massima 200 kWel)
- ☐ Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia

Potenza installata relativa alla produzione da fonti rinnovabili:

- collettori solari termici sono pari a [xxx] kW
- impianti di micro-cogenerazione (potenza massima 200 kWel) sono pari a [xxx] kWel
- impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia sono pari a [xxx] kWel

Sezione N.4 - Costi dell'intervento di efficientamento energetico

L'intervento di efficientamento energetico comporterà un investimento pari a [TOTALE COSTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO] così ripartito:

Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo	- €
Acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso	- €
Acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici	- €
Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping)	- €

Acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di micro-cogenerazione con potenza massima di 200 kWel	- €
Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	- €

Sezione N.5 – Dichiarazioni del Tecnico**Il/la sottoscritto/a**

Cognome	[COGNOME TECNICO]
Nome	[NOME TECNICO]

DICHIARA

- 1) di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva, termini e condizioni del bando "Investimenti per la ripresa 2022 – Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane";
- 2) di aver ricevuto mandato dal soggetto richiedente per la presentazione della presente relazione e che, anche a seguito di eventuali sopralluoghi presso la sede dell'intervento sopra indicata, ha verificato i consumi energetici del sito produttivo, concordando col soggetto richiedente l'intervento di efficientamento energetico per il conseguimento dei risparmi indicati;
- 3) di aver verificato la correttezza dei dati inseriti nella presente relazione e di essere a conoscenza che eventuali difformità nelle modalità di presentazione della presente relazione rispetto a quanto previsto dal bando oppure informazioni e dichiarazioni non veritiere, comporteranno l'inammissibilità della domanda di contributo successivamente presentata dal soggetto richiedente;
- 4) di assumersi pertanto la piena responsabilità in merito alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni riportate nella presente relazione;
- 5) di aver messo a disposizione del soggetto richiedente la documentazione che dettaglia gli interventi da realizzare e la relativa riduzione dei consumi pre e post intervento, nonché l'eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili e di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Lombardia e/o altri soggetti da essa delegati riterranno utile richiedere;
- 6) di non avere vincoli di dipendenza con l'impresa richiedente;
- 7) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali predisposta ai sensi del Regolamento EU 679/2016 e del D.Lgs n. 101/2018 allegata al bando in oggetto e scaricabile da Bandi online.

[data di generazione del modulo]

[nome e cognome del Tecnico]

ALLEGATO 2 – REQUISITI PER LE CALDAIE A BIOMASSA (art. B3, comma 2, lett. d)

Ai fini dell'ammissibilità delle spese relative all' acquisto e installazione di caldaie alimentate a biomassa, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- nei Comuni sopra i 300 m slm sono incentivati solo i generatori alimentati da biomassa appartenenti alle sole classi ambientali 4 e 5 stelle del DM 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) inferiori o uguali ai 20 mg/Nm³;
- nei Comuni sotto i 300 m slm sono incentivati solo i generatori di calore alimentati a biomassa appartenenti alla classe ambientale 5 stelle ex DM 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) inferiori o uguali a 15 mg/Nm³.

L'altitudine del Comune è riferita all'altitudine del centro, disponibile sul sito dell'ISTAT all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/156224>.

Nei soli casi di sostituzione di impianti non alimentati a combustibili solidi, sono incentivati esclusivamente i generatori a biomassa EN 303-5 che posseggono i seguenti requisiti tecnico-ambientali:

- classificazione 5 stelle ex DM 186/2017 con valori limite al di sotto di una certa soglia per PP (≤ 5 mg/Nm³ rif. al 13% di O₂) e COT (≤ 2 mg/Nm³ rif. al 13% O₂);
- alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni ambientali);
- alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225);
- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%;
- installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kWt.

Documentazione e requisiti per verificare le prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto a biomassa:

- certificazione ambientale (DM186/2017), fornita dal produttore per lo specifico impianto installato;
- dichiarazione targa attribuita all'impianto dall'installatore e registrata nel Catasto regionale (CURIT).

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**PER IL SERVIZIO BANDO INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022:
LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE**

Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
1-I Suoi dati personali sono trattati ai fini della concessione del contributo e successiva erogazione, nonché ai fini delle attività ispettive e di controllo, relativi al bando "Investimenti per la ripresa 2022.	1- legge regionale n. 11/2014, artt. 2 e 3 2- legge regionale n. 26/2015 - art 4 3- D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022	Professionista Dati comuni: (Anagrafici) nome, cognome, luogo e data di nascita, dati comuni di contatto: tel., e-mail dati professionali: n. iscrizione all'albo professionale Titolare ditta individuale o referente operativo o delegato per la pratica: Dati comuni anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, dati comuni di contatto: tel., e-mail

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Camere di commercio

I Suoi dati personali, saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa, anche se titolare di ditta individuale.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a Finlombarda S.p.A. e ad ARIA S.p.A. in qualità di Responsabili del trattamento, e appositamente nominato, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 5 (cinque) anni dalla data di erogazione del contributo come previsto dal bando.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15, 16, 17, 18, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla cancellazione (art. 17)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: Direzione Generale Sviluppo Economico, p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, o via e-mail all'indirizzo pec: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2022

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 31 maggio 2022 - n. 7721

Bando «OgniGiorno InLombardia» ai sensi del d.d.u.o. n. 4392 del 31 marzo 2022 - Approvazione del primo elenco delle domande ammesse e del primo elenco delle domande non ammesse con relativa concessione del contributo

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITA'
E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Richiamati:

- la d.g.r. XI/6139 del 21 marzo 2022 di approvazione dei criteri generali della misura «OgniGiorno inLombardia» avente una dotazione complessiva pari a 4.000.000,00 euro che demanda al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda di adottare tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'iniziativa ivi compresa l'assunzione dei necessari atti contabili nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- il d.d.u.o. n. 4392 del 31 marzo 2022 di approvazione del bando «OgniGiorno inLombardia»;
- il d.d.u.o. n. 6628 del 16 maggio 2022 di costituzione del Nucleo per la valutazione delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando «OgniGiorno inLombardia» ai sensi del d.d.u.o. n. 4392 del 31 marzo 2022;
- il d.d.u.o. n. 6753 del 17 maggio 2022 di approvazione del primo elenco delle domande formalmente ammissibili e non ammissibili alla valutazione di merito;

Dato atto che:

- l'apertura dei termini per la presentazione in forma telematica della domanda di agevolazione è avvenuta – come previsto dal d.d.u.o. n. 4392/2022 – a partire dalle ore 12:00 del 2 maggio 2022 e sarà aperta fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 15 settembre 2022;
- sono pervenute dalle ore 12:00 del 2 maggio 2022 alle ore 23:59 del 9 maggio 2022 complessivamente n. 47 domande;

Rilevato che a seguito degli esiti dell'istruttoria formale ai sensi del d.d.u.o. n. 6753 del 17 maggio 2022 risulta ammesso alla valutazione di merito il primo elenco di domande per un numero pari a n. 46 domande;

Preso atto che il Nucleo si è riunito:

- in prima seduta in data 23 maggio 2022 per effettuare la valutazione tecnica delle prime 15 domande in ordine cronologico delle 46 ammissibili alla valutazione di merito ai sensi del d.d.u.o. n. 6753 del 17 maggio 2022;
- in seconda seduta in data 26 maggio 2022 per effettuare la valutazione tecnica delle successive 16 domande in ordine cronologico delle 46 ammissibili alla valutazione di merito ai sensi del d.d.u.o. n. 6753 del 17 maggio 2022;

Preso atto che l'iter istruttorio di natura tecnica ai sensi dell'articolo C.3.c del bando è stato completato per le prime n. 31 domande rispetto alle n. 46 ammesse alla valutazione di merito ai sensi del d.d.u.o. n. 6753 del 17 maggio 2022;

Richiamato l'articolo C.3.c del bando che prevede che:

- per essere ammessi all'agevolazione i progetti devono conseguire esito positivo (Sì) per tutti gli indicatori previsti dai criteri di valutazione;
- nell'ambito dell'analisi tecnica, in particolare nell'ambito del criterio di valutazione B, il Nucleo di valutazione valuterà altresì la coerenza, congruità e pertinenza delle spese di progetto dichiarate dal soggetto richiedente rispetto all'evento o iniziativa di promozione turistica candidato e potrà procedere alla revisione delle spese ammissibili presentate in termini di rideterminazione dei valori;

Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di valutazione, come emerge dai verbali agli atti di ufficio;

Dato atto che:

- il soggetto privato in forma imprenditoriale avente ragione sociale e forma societaria ARCHEOLOGISTICS S.N.C. DI ELENA CASTIGLIONI & C. - P.I. 03335080127 ha presentato due domande di adesione alla misura con nota protocollo n. P3.2022.0001677 del 2 maggio - ID 3617917 e con nota pro-

tocollo n. P3.2022.0001655 del 2 maggio - ID 3617364;

- in allegato alle suddette domande di adesione il soggetto richiedente ARCHEOLOGISTICS S.N.C. DI ELENA CASTIGLIONI & C. - P.I. 03335080127 ID 3617917 e ID 3617364 dichiarava di aver modificato la propria ragione e forma sociale in ARCHEOLOGISTICS S.R.L. IMPRESA SOCIALE identificata con C.F. e P.I. 03335080127 e che tale modifica di iscrizione alla Camera di Commercio di Varese risultava inserita con data certa 1° maggio 2022 ma, alla data di presentazione della domanda, non ancora registrata nel database camerale, motivo per cui i documenti generati automaticamente in fase di compilazione delle domande di adesione riportavano ancora la ragione sociale precedente;
- la visura camerale storica del soggetto P.I. 03335080127, estratta il 2 maggio 2022 ai fini dell'istruttoria e agli atti degli uffici competenti, conferma quanto dichiarato in sede di adesione alla misura;

Ritenuto di identificare, sulla base della variazione societaria sopra richiamata relativa alla forma giuridica e alla denominazione della società, il soggetto «ARCHEOLOGISTICS S.R.L. IMPRESA SOCIALE P.I. 03335080127» quale soggetto richiedente delle domande di adesione ID 3617917 e ID 3617364 originariamente presentate dal soggetto «ARCHEOLOGISTICS S.N.C. DI ELENA CASTIGLIONI & C. - P.I. 03335080127»;

Dato atto che ai sensi dell'articolo B.1 del bando, nel caso di superamento del massimale de minimis, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 redatta dai soggetti richiedenti che svolgono attività economica e/o della visura registro aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente che svolge attività economica è concessa automaticamente un'agevolazione rideterminata fino alla concorrenza del massimale de minimis ancora disponibile al momento della concessione medesima, a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato;

Considerato che dal combinato disposto degli esiti delle risultanze istruttorie del Nucleo di valutazione e dei controlli espletati dal responsabile del procedimento ai fini della concessione ai sensi del suddetto articolo B.1 del bando risultano rispetto alle n. 31 domande valutate dal Nucleo nelle sedute del 23 maggio 2022 e del 26 maggio 2022:

- n. 27 domande valutate e finanziate (allegato 1 «primo elenco domande valutate e ammesse al finanziamento»);
- n. 4 domande valutate e non ammesse al finanziamento (allegato 2 «primo elenco domande valutate e non ammissibili al finanziamento») per i motivi ivi riportati;

Considerato che:

- si procede all'approvazione delle domande valutate e finanziabili e all'assegnazione del contributo procedendo in ordine cronologico di presentazione fino all'occorrenza della dotazione finanziaria disponibile;
- qualora la dotazione finanziaria della finestra risulti incapiante con riferimento all'ultimo progetto utilmente presentato in ordine cronologico, per quest'ultimo si procederà con la concessione parziale del contributo sulla base del residuo disponibile. In caso di economie derivanti da mancata accettazione, l'agevolazione parziale potrà essere eventualmente integrata fino all'occorrenza del contributo richiesto;

Ritenuto, quindi, di approvare:

- le operazioni e gli atti relativi alle prime n. 31 domande tra le n. 46 ammesse alla valutazione formale ai sensi del d.d.u.o. 6753 del 17 maggio 2022 per cui il Nucleo di valutazione ha operato la valutazione di merito;
- l'elenco delle domande valutate e finanziate così come risultante nell'allegato 1 «primo elenco domande valutate e ammesse al finanziamento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'elenco delle domande valutate e non ammissibili al finanziamento così come risultante nell'allegato 2 «primo elenco domande valutate e non ammissibili al finanziamento» con relativa motivazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di concedere l'agevolazione alle n. 27 domande di cui all'allegato 1 che hanno conseguito esito positivo (Sì) per tutti gli indicatori previsti dai criteri di valutazione e che risultano interamente finanziate per un importo complessivo pari a 694.814,10 euro;

Dato atto che:

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

- l'articolo C.4.a del bando prevede che, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, il soggetto beneficiario di cui all'allegato 1 debba comunicare l'accettazione del contributo assegnato accedendo all'apposita sezione del sistema informatico www.bandi.regione.lombardia.it;
- si procederà all'assunzione degli atti contabili derivanti dal presente provvedimento in favore dei soggetti di cui all'allegato 1 a seguito degli adempimenti post concessione previsti dall'articolo C.4.a del bando;

Dato atto che il presente decreto viene adottato entro i termini previsti dal bando approvato con d.d.u.o. n. 4392 del 31 marzo 2022;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

Dato atto che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ai soggetti di cui all'allegato 1;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. di identificare, sulla base della variazione societaria intervenuta relativamente alla forma giuridica e alla ragione sociale, il soggetto «ARCHEOLOGISTICS S.R.L. IMPRESA SOCIALE P.I. 03335080127» quale soggetto richiedente delle domande di adesione ID 3617917 e ID 3617364 originariamente presentate dal soggetto «ARCHEOLOGISTICS S.N.C. DI ELENA CASTIGLIONI & C. - P.I. 03335080127»;

2. di approvare:

- l'elenco delle domande valutate e finanziate così come risultante nell'allegato 1 «primo elenco domande valutate e ammesse al finanziamento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'elenco delle domande valutate e non ammissibili al finanziamento così come risultante nell'allegato 2 «primo elenco domande valutate e non ammissibili al finanziamento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di comunicare gli esiti istruttori ai soggetti richiedenti;

4. di determinare che, ai sensi dell'articolo C.4.a del bando, il soggetto beneficiario di cui all'allegato 1 debba comunicare - entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento - l'accettazione del contributo assegnato accedendo all'apposita sezione del sistema informatico www.bandi.regione.lombardia.it;

5. di riservarsi con successivo atto l'assunzione degli atti contabili derivanti dal presente provvedimento nei confronti dei soggetti di cui all'allegato 1 a seguito degli adempimenti post concessione previsti dall'articolo C.4.a del bando di che trattasi;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il dirigente
Antonella Prete

— • —

Allegato 1

BANDO OGNI GIORNO IN LOMBARDIA primo elenco domande valutate e ammesse al finanziamento															
N.	ID	N. PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	ORA PROTOCOLLO	DENOMINAZIONE RICHIEDENTE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE RICHIEDENTE	INVESTIMENTO PRESENTATO	CONTRIBUTO RICHIESTO	INVESTIMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO	IMPORTO DI MINIMIS	INTENSITA' AIUTO (%)	CUP	COR
1	3617248	P3.2022.0001623	02/05/2022	12:09:00	COMUNE DI CLUSONE	00245460167	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	70,00	G99I22000350006	non svolge attività economica
2	3617249	P3.2022.0001629	02/05/2022	12:23:49	CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI	96017980176	€ 13.200,00	€ 9.240,00	€ 13.200,00	€ 9.240,00	€ 9.240,00	€ 9.240,00	70,00	E29B22000100009	8866014
3	3617262	P3.2022.0001630	02/05/2022	12:24:18	COMUNE DI CREMONA	00297960197	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	70,00	D19B22000110006	non svolge attività economica
4	3617264	P3.2022.0001631	02/05/2022	12:27:43	CONSORZIO TURISTICO DI MADESIMO	00941650145	€ 57.800,00	€ 30.000,00	€ 50.300,00	€ 26.107,27	€ 26.107,27	€ 26.107,27	52,00	E89B22000090009	8866040
5	3617276	P3.2022.0001633	02/05/2022	12:30:33	AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO S.R.L. (IN ACRONIMO "A.P.T. S.R.L.")	92015260141	€ 75.000,00	€ 30.000,00	€ 75.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	40,00	E19B22000090009	8866125
6	3617279	P3.2022.0001634	02/05/2022	12:32:35	AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02910070164	€ 44.000,00	€ 30.000,00	€ 44.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	68,00	E19B22000100009	non svolge attività economica
7	3617282	P3.2022.0001637	02/05/2022	12:36:04	APEX SERVICE SRL	04266060989	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	60,00	E89B22000100009	8866154
8	3617250	P3.2022.0001638	02/05/2022	12:36:40	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA	80000730194	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	67,00	D98I22000050005	non svolge attività economica
9	3617258	P3.2022.0001639	02/05/2022	12:36:43	PROMOSERIO	03702560164	€ 42.950,00	€ 30.000,00	€ 42.950,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	70,00	E29B22000110009	8866186
10	3617247	P3.2022.0001640	02/05/2022	12:39:15	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA	00738460146	€ 43.100,00	€ 30.000,00	€ 43.100,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	70,00	E99B22000100009	8866199
11	3617338	P3.2022.0001643	02/05/2022	12:41:30	COMUNE DI CREMONA	00297960197	€ 46.360,00	€ 30.000,00	€ 46.360,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	65,00	D19B22000120006	non svolge attività economica
12	3617252	P3.2022.0001646	02/05/2022	12:56:44	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	90029440162	€ 42.900,00	€ 30.000,00	€ 42.900,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	70,00	J79B22000050007	non svolge attività economica
13	3617233	P3.2022.0001647	02/05/2022	13:00:38	VALTELLINA TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	00940230147	€ 42.883,00	€ 30.000,00	€ 42.883,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	70,00	E99B22000100009	8866206
14	3617256	P3.2022.0001648	02/05/2022	13:00:46	SGP GRANDI EVENTI SRL	01906730369	€ 79.050,00	€ 30.000,00	€ 79.050,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	38,00	E19B22000110009	8869927
15	3617255	P3.2022.0001649	02/05/2022	13:17:55	ASSOCIAZIONE VISITBREMBO	95237460167	€ 37.000,00	€ 25.900,00	€ 37.000,00	€ 25.900,00	€ 25.900,00	€ 25.900,00	70,00	E78I22000080009	non svolge attività economica
16	3617267	P3.2022.0001650	02/05/2022	13:18:18	PRO LOCO MORBEGNO	00944130145	€ 54.442,80	€ 30.000,00	€ 52.734,80	€ 29.058,83	€ 29.058,83	€ 29.058,83	55,00	E98I22000050009	non svolge attività economica
17	3617416	P3.2022.0001651	02/05/2022	13:25:21	SGP GRANDI EVENTI SRL	01906730369	€ 69.350,00	€ 30.000,00	€ 69.350,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	43,00	E69B22000070009	8871054
18	3617266	P3.2022.0001652	02/05/2022	13:30:22	MONTAGNE DEL LAGO DI COMO	03651180139	€ 20.000,00	€ 14.000,00	€ 20.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	70,00	E49B22000050009	8871858
19	3617297	P3.2022.0001653	02/05/2022	13:33:10	PRO LOCO BERGAMO	02655460166	€ 37.000,00	€ 25.900,00	€ 37.000,00	€ 25.900,00	€ 25.900,00	€ 25.900,00	70,00	E19B22000120009	non svolge attività economica
20	3617311	P3.2022.0001654	02/05/2022	13:36:56	ERA TUTTA CAMPAGNA SNC DI GOLINELLI SIMONE E AL-KHRISHA GABRIELE	03887940363	€ 56.250,00	€ 30.000,00	€ 56.250,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	53,00	E18I22000050009	8871892
21	3617364	P3.2022.0001655	02/05/2022	13:38:08	ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	03335080127	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	70,00	E38I22000170009	8871993
22	3617428	P3.2022.0001656	02/05/2022	13:38:36	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA	00738460146	€ 42.125,00	€ 29.487,50	€ 42.125,00	€ 29.487,50	€ 29.487,50	€ 29.487,50	70,00	E98I22000060009	8872013

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

N.	ID	N. PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	ORA PROTOCOLLO	DENOMINAZIONE RICHIEDENTE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE RICHIEDENTE	INVESTIMENTO PRESENTATO	CONTRIBUTO RICHIESTO	INVESTIMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO	IMPORTO DE MINIMIS	INTENSITA' AIUTO (%)	CUP	COR
23	3617271	P3.2022.0001659	02/05/2022	14:49:37	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	87002810171	€ 32.500,00	€ 22.750,00	€ 32.500,00	€ 22.750,00	€ 22.750,00	€ 22.750,00	70,00	J59B22000130007	non svolge attività economica
24	3617346	P3.2022.0001672	02/05/2022	15:33:12	COMUNE DI CERETE	81001630169	€ 10.510,00	€ 7.357,00	€ 10.510,00	€ 7.357,00	€ 7.357,00	€ 7.357,00	70,00	C39I22000350002	non svolge attività economica
25	3617716	P3.2022.0001675	02/05/2022	16:48:07	PROMOVARESE S.R.L.	02913900128	€ 59.000,00	€ 30.000,00	€ 59.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	51,00	E38I22000160009	8872047
26	3617875	P3.2022.0001676	02/05/2022	17:17:54	PROMOVARESE S.R.L.	02913900128	€ 38.805,00	€ 27.163,50	€ 38.805,00	€ 27.163,50	€ 27.163,50	€ 27.163,50	70,00	E38I22000150009	8872106
27	3617917	P3.2022.0001677	02/05/2022	17:25:11	ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	03335080127	€ 35.500,00	€ 24.850,00	€ 35.500,00	€ 24.850,00	€ 24.850,00	€ 24.850,00	70,00	E28I22000040009	8872117
TOTALI									€ 1.155.517,80	€ 694.814,10	€ 694.814,10				

Allegato 2

BANDO OGNIGIORNO INLOMBARDIA primo elenco domande valutate e non ammissibili al finanziamento							
N.	ID	N. PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	ORA PROTOCOLLO	DENOMINAZIONE RICHIEDENTE	ESITO ISTRUTTORIA	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
1	3617288	P3.2022.0001628	02/05/2022	12:21:23	COMUNE DI SONGAVAZZO	inammissibile	ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento dell'esito positivo per tutti gli indicatori previsti dai criteri di valutazione - esito negativo indicatore A1, A2, B2 e B3)
2	3617287	P3.2022.0001645	02/05/2022	12:50:35	CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO VERDI TERRE D'ACQUA	inammissibile	ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento dell'esito positivo per tutti gli indicatori previsti dai criteri di valutazione - esito negativo indicatore A1 e B2)
3	3617404	P3.2022.0001657	02/05/2022	14:31:53	HAKUNA MATATA LAKE ISEO DI GANDINI PATRIZIA	inammissibile	ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento dell'esito positivo per tutti gli indicatori previsti dai criteri di valutazione - esito negativo indicatore B1 e B3)
4	3617296	P3.2022.0001674	02/05/2022	16:11:36	COMUNE DI CODOGNO	Inammissibile	ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento dell'esito positivo per tutti gli indicatori previsti dai criteri di valutazione - esito negativo indicatore A1, A3, B2 e B3)

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

D.d.s.31 agosto 2022 - n. 7730

Approvazione del quarto avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA

DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- la delibera CIPE n. 18 del 18 aprile 2014 «Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato»;
- la decisione CCI 2014TC16RFCB035, del 9 dicembre 2015, con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma di cooperazione Interreg V - A Italia-Svizzera 2014-2020 ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia;
- la d.g.r. del 15 febbraio 2016 n. X/4815 relativa alla presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea relativamente al Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 e approvazione della dichiarazione di sintesi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 9 della direttiva VAS 42/2001/CE;
- il decreto n. 16892 del 22 dicembre 2017 di approvazione ed adozione del Sistema di Gestione e Controllo (S.GE.CO) e s.m.i.;
- il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria n. 5133 del 9 maggio 2017 con il quale sono state accertate le quote FESR e Stato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, in riferimento alla programmazione della spesa e fino a concorrenza degli stanziamenti iscritti a bilancio;

Visti:

- il decreto n. 7623 del 26 giugno 2017 di approvazione del primo avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera;
- i decreti di approvazione degli esiti delle attività istruttorie condotte sulle proposte progettuali presentate a valere sul primo avviso: nn. 7655 del 25 maggio 2018 (progetti di durata 18 mesi), n. 11781 del 7 agosto 2018 (Assi 3, 4 e 5 del Programma), n. 11893 del 9 agosto 2018 e n. 13991 del 2 ottobre 2018 (Asse 1 del Programma), n. 18691 del 12 dicembre 2018 (Asse 2 del Programma) e n. 3552 del 19 marzo 2020 (aggiornamento elenco progetti e beneficiari finanziati) e s.m.i.;
- il decreto n. 9248 del 25 giugno 2019 di approvazione del secondo avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera;
- il decreto di approvazione degli esiti delle attività istruttorie condotte sulle proposte progettuali presentate a valere sul secondo avviso, n. 7636 del 29 giugno 2020 e s.m.i.;
- il decreto n. 14864 del 30 novembre 2020 di approvazione del terzo avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera;
- i decreti di approvazione dei progetti e moduli aggiuntivi a progetti finanziati a valere sul terzo avviso pubblico sopracitato, nn. 2720 del 26 febbraio 2021, 3696 del 17 marzo 2021, 5580 del 26 aprile 2021, 10183 del 23 luglio 2021, 14069 del

21 ottobre 2021, 18487 del 24 dicembre 2021 e 2225 del 23 febbraio 2022 e s.m.i.;

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera, all'unanimità dei membri deliberanti, nella seduta del 28 marzo, in relazione all'entità delle risorse ancora impegnabili sul Piano Finanziario del Programma, ha stabilito di utilizzare le risorse residue (attuali e future derivanti da economie sui finanziamenti concessi o revocati) per attivare le seguenti misure:

1. finanziare nuove attività dei beneficiari italiani dei progetti finanziati a valere sui primi tre avvisi del programma che si qualificano come attività di capitalizzazione dei risultati di uno o più progetti o di completamento degli stessi (comprese le iniziative necessarie per far fronte alle modifiche del contesto legate alla pandemia da covid-19 e alle conseguenze del conflitto in Ucraina);
2. favorire il riutilizzo delle economie maturate dai progetti all'interno dei progetti stessi, avvalendosi della possibilità, già prevista dalle Linee Guida per la presentazione e gestione dei Progetti adottate dal Programma, di cui all'Allegato n. 9, parte integrante e sostanziale del presente atto, di autorizzare rimodulazioni di budget tra partner e proroghe al termine di conclusione dei progetti;
3. nel caso in cui, a seguito delle attuazioni delle misure suddette, residuassero ancora risorse non impegnate in chiusura del Programma o emergessero nuove economie dalla chiusura dei progetti, assegnare nuovi contributi pubblici ai beneficiari che abbiano sostenuto spese c.d. «cuscinetto» in attuazione dei progetti;

e ha dato pertanto mandato all'Autorità di Gestione all'approvazione di un nuovo Avviso pubblico di finanziamento a sportello, la cui dotazione finanziaria sia pari alla totalità dei residui disponibili sul Piano finanziario del Programma, quantificabili, alla data di adozione del presente atto, in euro 3.500.000,00 in quota FESR (cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale, pari al 15%, per i soli beneficiari pubblici e assimilabili a pubblici), incrementabile delle eventuali economie derivanti da minori spese su progetti approvati, revocati e rinunce;

Precisato che la dotazione finanziaria sopraindicata è relativa alle Misure 1 e 3 approvate dal Comitato di Sorveglianza, mentre per quanto concerne la Misura 2, la stessa consente esclusivamente modifiche di budget con redistribuzione di contributi tra partner, limitatamente ai contributi già concessi a valere sui primi tre avvisi di finanziamento del Programma;

Visto l'Allegato 1 al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale sono disciplinate le misure approvate dal Comitato di Sorveglianza e dettagliati i criteri per il finanziamento di nuove attività progettuali (misura 1) proposte dai progetti finanziati dai primi tre avvisi del Programma;

Preso atto che l'Autorità di Gestione ha condiviso i contenuti dell'Avviso di cui all'Allegato 1 del presente atto con il Comitato Direttivo del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera mediante procedura scritta attivata in data 16 maggio 2022 e conclusasi il 31 maggio 2022;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1-12 e agli artt. 20, 53 e 55;
- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'art. 107, par. 1, del TFUE (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863

final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Dato atto che:

- le misure approvate dal Comitato di Sorveglianza, soprarichiamate, consentono di concedere nuovi aiuti in favore di beneficiari in regime di aiuto di Stato finanziati dai primi tre avvisi del Programma, mediante:
 1. finanziamento di nuove attività di capitalizzazione, completamento e messa in rete di progetti (misura 1);
 2. redistribuzione dei contributi già concessi ai singoli progetti nell'ambito dei partenariati esistenti (misura 2);
 3. riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per spese attuative dei progetti - c.d. «spese cuscinetto» (misura 3);
- risulta quindi necessario disciplinare le condizioni ed i limiti entro i quali è possibile concedere tali nuovi aiuti di Stato;

Richiamati i regimi di aiuto di Stato attivati con i primi tre avvisi di finanziamento del Programma:

- primo avviso (approvato con decreto n. 7623 del 26 giugno 2017) - aiuti di Stato concedibili in regime «de minimis» o nell'ambito del Regolamento UE n. 651/2014 GBER, artt. 20, 53 e 55, con regime SA.48663, prorogato fino alla data del 2 luglio 2020 a seguito del decreto n. 7665 del 30 giugno 2020 (SA.57913);
- secondo avviso (approvato con Decreto n. 9248 del 25 maggio 2019) - aiuti di Stato concedibili in regime «de minimis» o nell'ambito del Regolamento UE n. 651/2014 GBER, artt. 20 e 55, con regime SA.54831 con scadenza il 31 dicembre 2023;
- terzo avviso (approvato con decreto n. 14864 del 30 novembre 2020) - aiuti di Stato concedibili nell'ambito della sezione 3.1 del Quadro temporaneo sopra richiamato, registrato nel Registro Nazionale Aiuti come misura attuativa n. 30624 e successivamente prorogato con le misure 34923, 45730 e 63548 fino alla data del 30 giugno 2022 a seguito dei decreti nn. 16577 del 28 dicembre 2020, 8754 del 25 giugno 2021 e 17900 del 21 dicembre 2021;

Stabilito che i beneficiari italiani che svolgono attività progettuali considerate assoggettabili alla normativa sugli aiuti di Stato, ai fini del finanziamento di nuove attività ai sensi della misura 1 dell'Avviso, potranno scegliere l'applicazione di uno dei seguenti regimi:

- de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- art. 20 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e successive modifiche nell'ambito di una nuova misura, da attivare in attuazione al presente decreto, con comunicazione alla Commissione Europea;

Stabilito che, ai fini:

- dell'assegnazione di nuovo budget ai sensi della misura 2 dell'Avviso, a seguito di cessione da parte di altri partner, nei limiti del contributo pubblico di progetto già approvato;
- del riconoscimento di maggiore contributo pubblico a fronte della validazione di «spese cuscinetto» ai sensi della misura 3 dell'Avviso;
- con riguardo ai beneficiari italiani che svolgono attività progettuali considerate assoggettabili alla normativa sugli aiuti di Stato, le nuove concessioni siano preferibilmente inquadrate nell'ambito della medesima disciplina già prevista in favore degli stessi per il progetto originario, purché la stessa risulti ancora in vigore. Pertanto:
 - i beneficiari del Secondo Avviso potranno optare per il regime «de minimis» o il regime di cui agli articoli 20 e 55 del Regolamento GBER nell'ambito della misura già autorizzata dalla Commissione con SA.54831;
 - nell'ambito di una nuova misura, da attivare in attuazione al presente decreto, con comunicazione alla Commissione Europea, i beneficiari del Primo Avviso potranno optare per il regime «de minimis» o il regime di cui agli articoli 20, 53 e 55 del Regolamento GBER, mentre i beneficiari del Terzo Avviso potranno optare, per la nuova concessione, per il regime «de minimis» o il regime di cui all'articolo 20 del Regolamento GBER;
 - per i beneficiari che operano per i regimi di cui al Regolamento GBER, le «spese cuscinetto» di cui alla Misura 3 saranno riconoscibili solo allorché sostenute nell'ambito delle categorie di costo già finanziate;

Stabilito inoltre che nell'ambito delle nuove concessioni di aiuto di Stato ai sensi della Misura 2 non possano essere incrementate le intensità di aiuto dei singoli beneficiari definite nel

decreto di approvazione del finanziamento a valere sui primi tre avvisi o in successivi atti ufficiali. Per garantire il rispetto di tale regola, l'Autorità di Gestione si avvarrà della possibilità di concedere il finanziamento ai sensi di un regime differente da quello del progetto originario o di mantenere lo stesso regime con una percentuale di contributo inferiore;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti:

- che l'impresa/operatore economico rappresentato/a non si trova in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- per le imprese cui l'aiuto di Stato sarà concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
- per le imprese cui l'aiuto di Stato sarà concesso ai sensi del Regolamento «de minimis», il perimetro d'impresa rilevante, secondo la definizione di «impresa unica» ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato soprarichiamata;

Ritenuto che i contributi previsti dal presente atto con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;

Stabilito che l'Autorità di Gestione possa riservarsi di valutare, d'ufficio, un diverso inquadramento ove ritenuto necessario;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati i seguenti adempimenti connessi alla concessione degli aiuti di Stato,

in capo all'Autorità di Gestione:

- registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, ai sensi dell'art. 8 del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;
- verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti «de minimis» non superino la soglia massima di 200.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, nel triennio;
- assolvimento degli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Acquisito, nella seduta del 24 maggio 2022, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di Regione Lombardia;

Richiamata l'informativa trasmessa in data 27 maggio 2022 al Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea istituito con d.g.r. n. 365/2018;

Preso atto, in attuazione della d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016, della d.g.r. n. 600 del 19 dicembre 2016 e della d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 in merito alla semplificazione dei bandi regionali, i cui strumenti di supporto sono utilizzabili per i bandi a valere su fondi comunitari solo se pienamente coerenti con i regolamenti comunitari che disciplinano tali fondi, che:

- al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori sono quelli individuati dal Programma come di seguito riportati:
 - per l'Asse 1: Livello di collaborazione tra imprese nell'area transfrontaliera;
 - per l'Asse 2: Numero di risorse idriche comuni gestite in maniera integrata e numero di arrivi turistici annuali

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

nelle aree caratterizzate da specificità ambientali e culturali comuni;

- per l'Asse 3: Livello di qualità della mobilità nelle zone transfrontaliere;
- per l'Asse 4: Grado di diffusione delle iniziative socio-sanitarie e socioeducative a carattere transfrontaliero nei comuni dell'area;
- per l'Asse 5: Grado di diffusione nell'area delle iniziative di governance transfrontaliera tra gli enti locali;
- per quanto riguarda l'attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 10);

Vista la scheda informativa allegata, da allegare ai decreti di approvazione dei bandi finanziati con i fondi della programmazione europea di cui alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e al decreto n. 7754 del 30 maggio 2019 (Allegato 11);

Atteso che le caratteristiche del presente Avviso sono state diffuse al partenariato economico e sociale in quanto rappresentato dai membri del Comitato di Sorveglianza e gli stakeholder di riferimento saranno coinvolti negli eventi informativi di lancio dell'avviso;

Considerato che i meccanismi di erogazione delle agevolazioni di cui al presente avviso prevedono la corresponsione di una quota in anticipazione a seguito di presentazione di garanzia fidejussoria;

Ritenuto, pertanto, di approvare, contestualmente all'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti (Allegato 1), i seguenti allegati, che verranno resi disponibili sul sito <https://interreg-italiasvizzera.eu>:

- Allegato 2 - Domanda di partecipazione;
- Allegato 3 - Modello di dichiarazione di impegno sottoscritta dal beneficiario;
- Allegato 4 - Budget e cronoprogramma;
- Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva relativa al perimetro d'impresa per la concessione di aiuti de minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- Allegato 6 - Modello di convenzione interpartenariale;
- Allegato 7 - Modello di convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di Gestione e beneficiario capofila;
- Allegato 8 - Modello di garanzia fideiussoria;
- Allegato 9 - Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti;
- Allegato 10 - Informativa per il trattamento dei dati personali;
- Allegato 11 - Scheda informativa bando risorse UE;

Ritenuto che gli allegati sopracitati debbano costituire riferimenti obbligatori per tutti gli adempimenti attuativi del quarto Avviso di Programma;

Considerato che gli aggiornamenti intervenuti nella normativa di riferimento e nel documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo relativo al Programma hanno determinato la necessità di adeguare parte dei documenti precedentemente approvati con i decreti di approvazione del primo, secondo e terzo Avviso di Programma, con particolare riferimento alle procedure di gestione e di rendicontazione dei progetti già approvati;

Ritenuto pertanto che, a far data dall'approvazione del presente decreto, per le attività di gestione e di rendicontazione anche di progetti approvati sui primi tre Avvisi si farà riferimento agli allegati di questo provvedimento;

Ritenuto di disporre che:

- le domande di partecipazione per la misura 1 del suddetto quarto Avviso dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo del Sistema informativo SiAge raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 della data di pubblicazione dell'Avviso sul BURL, fino a chiusura o sospensione dell'Avviso stesso;
- le domande di modifiche progettuali che comportino la redistribuzione del budget tra partner nell'ambito dei contributi pubblici già approvati dai primi tre avvisi, come disciplinate dalla misura 2 del quarto avviso, siano presentate, al pari delle altre modifiche progettuali consentite dal Programma, secondo le procedure definite dalla Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti di cui all'al-

legato 9;

- non sia necessaria alcuna domanda formale di riconoscimento di un maggiore contributo da parte dei beneficiari che sostengono «spese cuscinetto», finanziabili nell'ambito della misura 3 del quarto avviso, in quanto le stesse dovranno essere rendicontate nel sistema informativo SiAge seguendo le normali procedure di rendicontazione e presentando tutta la documentazione prevista dalle Linee guida soprarichiamate;

Preso atto che i capitoli del bilancio regionale, appositamente istituiti, che presentano la necessaria disponibilità al finanziamento della misura 1 del Quarto avviso sono i seguenti:

- 19.02.104.11458 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11465 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali;
- 19.02.203.11466 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - contributi agli investimenti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11467 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - contributi agli investimenti ad imprese controllate;
- 19.02.203.11468 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - contributi agli investimenti ad imprese pubbliche;
- 19.02.203.11469 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - contributi agli investimenti ad imprese private;
- 19.02.203.11470 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private;
- 19.02.104.11473 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Stato - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11479 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Stato - contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali; 19.02.203.11480 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Stato - contributi agli investimenti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11481 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Stato - contributi agli investimenti ad imprese controllate;
- 19.02.203.11482 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Stato - contributi agli investimenti ad imprese pubbliche;
- 19.02.203.13597 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera - risorse Stato - contributi agli investimenti ad imprese private;
- 19.02.203.13598 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera - risorse Stato - contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.3 della legge n. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestato che i termini del presente procedimento amministrativo, nonché le modalità per lo svolgimento di tutti i procedimenti inerenti alla gestione e all'attuazione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, sono definiti, nel rispetto dei regolamenti comunitari di riferimento, nell'ambito del Programma stesso, nonché nei suoi documenti attuativi, approvati dagli organismi di gestione del Programma (Comitato di Sorveglianza, Comitato Direttivo);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Attestato altresì che, successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti e in particolare contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'atto contenente l'elenco dei beneficiari sul sito del Programma <https://interregitaliasvizzera.eu> e sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione

trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Stabilito inoltre di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo Allegato 1 sul BURL e sul sito del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu>;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 («V Provvedimento Organizzativo 2021») che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V - A Italia-Svizzera a Monica Muci, attribuendole l'incarico dirigenziale per la relativa struttura, a far data dal 17 marzo 2021;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2. di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, all'unanimità dei membri deliberanti, nella seduta del 28 marzo 2022;

3. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, in attuazione delle decisioni di cui sopra, l'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti (Allegato 1) e la relativa Scheda informativa (sul modello dell'allegato B alla d.g.r. n. 6642/2017, così come modificata dal d.d.s. n. 7754 del 30 maggio 2019) allegata al presente atto (Allegato 11);

4. di prevedere che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi come segue:

- per il finanziamento di nuove attività ai sensi della misura 1 dell'Avviso, i beneficiari potranno scegliere l'applicazione di uno dei seguenti regimi:
 - de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
 - articolo 20 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e all'art. 20;
- ai fini dell'assegnazione di nuovo budget ai sensi della misura 2 dell'Avviso (a seguito di cessione da parte di altri partner, nei limiti del contributo pubblico di progetto già approvato) e del riconoscimento di maggiore contributo pubblico a fronte della validazione di «spese cuscinetto» ai sensi della misura 3 dell'Avviso:
 - i beneficiari del Secondo Avviso potranno optare per:
 - il regime «de minimis» - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
 - nell'ambito della misura già autorizzata dalla Commissione con SA.54831, il regime di cui agli articoli 20 e 55 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E. - con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e agli artt. 20 e 55;
 - i beneficiari del Primo Avviso potranno optare per:
 - il regime «de minimis» - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazio-

ne degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- nell'ambito di una nuova misura, da attivare in attuazione al presente decreto, con comunicazione alla Commissione Europea, il regime di cui agli articoli 20, 53 e 55 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E. - con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e agli artt. 20, 53 e 55;

– i beneficiari del Terzo Avviso potranno optare per:

- il regime «de minimis» - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- nell'ambito di una nuova misura, da attivare in attuazione al presente decreto, con comunicazione alla Commissione Europea, il regime di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E. - con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e all'art. 20;
- con riferimento agli aiuti concessi ai sensi dell'art. 20 del Regolamento UE 651/2014, si richiama il tasso massimo di cofinanziamento previsto dal comma 3 di tale articolo;
- per i beneficiari che opereranno per i regimi di cui al Regolamento GBER, le «spese cuscinetto» di cui alla Misura 3 saranno riconoscibili solo allorché sostenute nell'ambito delle categorie di costo già finanziate;
- nell'ambito delle nuove concessioni di aiuto di Stato ai sensi della Misura 2 non potranno essere incrementate le intensità di aiuto dei singoli beneficiari definite nel decreto di approvazione del finanziamento a valere sui primi tre avvisi o in successivi atti ufficiali. Per garantire il rispetto di tale regola, l'Autorità di Gestione si avvarrà della possibilità di concedere il finanziamento ai sensi di un regime differente da quello del progetto originario o di mantenere lo stesso regime con una percentuale di contributo inferiore;
- l'Autorità di Gestione potrà riservarsi di valutare, d'ufficio, un diverso inquadramento ove ritenuto necessario;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti:
- che l'impresa/operatore economico rappresentato/a non si trova in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- per le imprese cui l'aiuto di Stato sarà concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
- per le imprese cui l'aiuto di Stato sarà concesso ai sensi del Regolamento «de minimis», il perimetro d'impresa rilevante, secondo la definizione di «impresa unica» ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato soprarichiamata;
- i contributi previsti dal presente atto con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

5. con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione Europea (SANI2), relative alle misure di Aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione stessa;
- dare attuazione agli Aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dell'Avviso, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

6. di procedere all'apertura del quarto Avviso del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, con una dotazione finanziaria complessiva ammontante alla totalità dell'attuale dotazione residua disponibile sul Piano finanziario, per parte italiana, del Programma, di cui € 3.500.000,00 in quota FESR;

7. di attestare che la suddetta dotazione finanziaria, per la sola parte italiana di € 3.500.000,00 in quota FESR, cui si aggiunge la quota di cofinanziamento nazionale pari al 15% per i soli beneficiari pubblici e assimilati a pubblici, trova copertura sui seguenti capitoli:

- 19.02.104.11458 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11465 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali;
- 19.02.203.11466 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - contributi agli investimenti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11467 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - contributi agli investimenti ad imprese controllate;
- 19.02.203.11468 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - contributi agli investimenti ad imprese pubbliche;
- 19.02.203.11469 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - contributi agli investimenti ad imprese private;
- 19.02.203.11470 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private;
- 19.02.104.11473 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Stato - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11479 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Stato - contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali;
- 19.02.203.11480 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Stato - contributi agli investimenti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11481 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Stato - contributi agli investimenti ad imprese controllate;
- 19.02.203.11482 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Stato - contributi agli investimenti ad imprese pubbliche;
- 19.02.203.13597 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera - risorse Stato - contributi agli investimenti ad imprese private;
- 19.02.203.13598 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera - risorse Stato - contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private;

8. di disporre che:

- le domande di partecipazione per la misura 1 del suddetto quarto Avviso dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo del Sistema informativo SiAge raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle

ore 12:00 della data di pubblicazione dell'Avviso sul BURL, fino a chiusura o sospensione dell'Avviso stesso;

- le domande di modifiche progettuali che comportino la redistribuzione del budget tra partner nell'ambito dei contributi pubblici già approvati dai primi tre avvisi, come disciplinate dalla misura 2 del quarto avviso, siano presentate, al pari delle altre modifiche progettuali consentite dal Programma, secondo le procedure definite dalla Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti di cui all'allegato 9;
- non sia necessaria alcuna domanda formale di riconoscimento di un maggiore contributo da parte dei beneficiari che sostengono «spese cuscinetto», finanziabili nell'ambito della misura 3 del quarto avviso, in quanto le stesse dovranno essere rendicontate nel sistema informativo SiAge seguendo le normali procedure di rendicontazione e presentando tutta la documentazione prevista dalle Linee guida soprarichiamate;
- 9. di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che verranno resi disponibili sul sito <https://interreg-italiasvizzera.eu>:

- Allegato 1 – Quarto Avviso pubblico di finanziamento dei progetti interreg Italia-Svizzera 2014-2020;
- Allegato 2 – Domanda di partecipazione;
- Allegato 3 - Modello di dichiarazione di impegno sottoscritta dal beneficiario;
- Allegato 4 – Budget e cronoprogramma;
- Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva relativa al perimetro d'impresa per la concessione di aiuti de minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- Allegato 6 - Modello di convenzione interpartenariale;
- Allegato 7 - Modello di convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di Gestione e beneficiario capofila;
- Allegato 8 - Modello di garanzia fideiussoria;
- Allegato 9 - Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti;
- Allegato 10 - Informativa per il trattamento dei dati personali;
- Allegato 11 – Scheda informativa bando risorse UE;

10. di disporre che gli allegati sopracitati costituiscano riferimenti obbligatori per tutti gli adempimenti attuativi del quarto Avviso di Programma e, con riferimento alle procedure di gestione in corso e di rendicontazione a far dalla data di approvazione del presente decreto, per i progetti approvati e finanziati con i primi tre Avvisi del Programma;

11. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato 1 sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) e sul sito di Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu>;

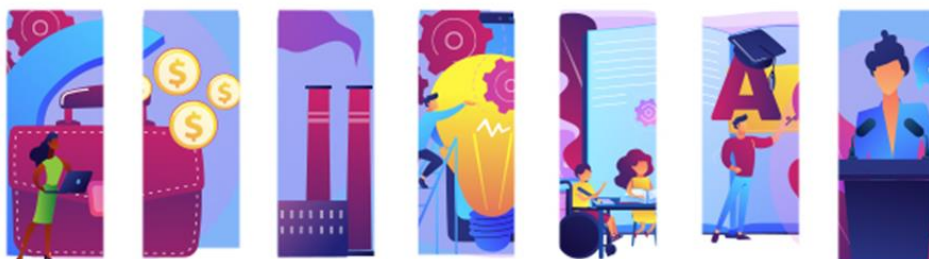
12. di attestare che contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'atto contenente l'elenco dei beneficiari sul sito del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu> e sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

L'autorità di gestione del programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera
La dirigente
Monica Muci

— • —



QUARTO AVVISO - Presentazione Proposte Progettuali



**PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
INTERREG V – A ITALIA SVIZZERA**

CCI 2014TC16RFCB035

**“QUARTO AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO DEI
PROGETTI INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014-2020”**

Quarto Avviso pubblico per la presentazione dei progetti

Sommario

1. CONTENUTI E FINALITÀ DELL'AVVISO	
2. DOTAZIONE FINANZIARIA	
3. INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO	
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROGETTUALITÀ PRESENTATE IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 1 DEFINITA DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA.....	
4.1 TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ FINANZIABILI	
4.2 SOGGETTI AMMESSI	
4.3 SOGLIE DI CONTRIBUTO DI PARTE ITALIANA.....	
4.4 REGIMI DI AIUTO DI STATO APPLICABILI	
4.5 AMMISSIBILITÀ E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	
4.6 PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	
4.7 ISTRUTTORIA DEI REQUISITI FORMALI DELLE DOMANDE	
4.8 CAUSE DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE.....	
4.9 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO	
4.10 DEFINIZIONE DEL FINANZIAMENTO E DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE	
4.11 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA.....	
4.12 ADEMPIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO	
4.13 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE NUOVE ATTIVITÀ FINANZIATE	
5 RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE MATURATE DAI PROGETTI ALL'INTERNO DEI MEDESIMI: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA 2.....	
5.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO PREVISTE DAL PROGRAMMA.....	
5.2 AMMISSIBILITÀ E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	
5.3 REGIMI DI AIUTO DI STATO APPLICABILI	
5.4 ADEMPIMENTI PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE MODIFICHE	
6. SPESE CUSCINETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA 3.....	
6.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO PREVISTE DAL PROGRAMMA.....	
6.2 AMMISSIBILITÀ E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	
6.3 REGIMI DI AIUTO DI STATO APPLICABILI	
6.4 ADEMPIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO	
7. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE PREVISTE DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE	
7.1 REGOLE DI CUMULO	
7.2 DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI AIUTI DI STATO CONCESSI	
7.3 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA E DEI PARTNER	
7.4 CONTROLLI.....	
7.5 RISPETTO DELLA NORMATIVA.....	
7.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
7.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
7.8 CONTATTI	

1. CONTENUTI E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera V A ha stabilito di utilizzare le risorse residue (attuali e future, derivanti da economie sui finanziamenti concessi o revocati) per attivare le seguenti misure:

1. finanziare nuove attività dei beneficiari italiani dei progetti finanziati a valere sui primi tre avvisi del programma che si qualificano come attività di **capitalizzazione dei risultati di uno o più progetti o di completamento** degli stessi (comprese le iniziative necessarie per far fronte alle modifiche del contesto legate alla pandemia da covid-19 e alle conseguenze del conflitto in Ucraina, ivi inclusi i maggiori costi delle materie prime necessarie a realizzare le attività già previste dai progetti finanziati);
2. **favorire il riutilizzo delle economie maturate dai progetti all'interno dei progetti stessi**, avvalendosi della possibilità, già prevista dalle Linee Guida per la presentazione e la gestione dei Progetti adottate dal Programma, di autorizzare rimodulazioni di budget tra partner e proroghe al termine di conclusione dei progetti;
3. assegnare **nuovi contributi pubblici ai beneficiari che abbiano sostenuto spese c.d. "cuscinetto"** in attuazione dei progetti nel caso in cui, a seguito delle attuazioni delle misure suddette, residuassero ancora risorse non impegnate in chiusura del Programma o emergessero nuove economie dalla chiusura dei progetti.

Con il presente atto, l'Autorità di Gestione (AdG) del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 comunica l'apertura del Quarto avviso, a valere sui cinque Assi del Programma:

- **Asse 1 Competitività delle Imprese** che punta ad accrescere la collaborazione transfrontaliera tra imprese, anche con il coinvolgimento delle loro rappresentanze, centri di ricerca ed enti pubblici, con l'obiettivo di integrare e modernizzare il sistema economico dell'area e di rafforzarne la competitività;
- **Asse 2 Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale** che intende migliorare la gestione integrata e sostenibile della risorsa idrica e accrescere l'attrattività dell'area, promuovendo l'uso sostenibile delle risorse naturali e culturali e valorizzandole in maniera integrata;
- **Asse 3 Mobilità integrata e sostenibile** che punta ad accrescere la qualità della mobilità transfrontaliera attraverso soluzioni di trasporto più efficienti perché integrate e più rispettose dell'ambiente;

- **Asse 4 Servizi per l'integrazione delle comunità** che sostiene introduzione di soluzioni condivise per migliorare la fruizione e la qualità dei servizi socio-sanitari e socio-educativi, in particolare in favore delle persone con limitazioni dell'autonomia, affette da disabilità e a rischio di marginalità;
- **Asse 5 Rafforzamento della governance transfrontaliera** che promuove le capacità di coordinamento e collaborazione delle Amministrazioni, anche in una logica di governance multilivello, e si propone di migliorare i processi di partecipazione degli stakeholders e della società civile.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria pubblica per il finanziamento delle misure 1 e 3 del presente avviso è stata stabilita dal Comitato di Sorveglianza del 28 marzo 2022 con uno stanziamento iniziale per parte italiana riferibile alla quota FESR pari ad **€ 3.500.000,00**, che sarà integrato con le relative quote di finanziamento nazionale IGRUE spettanti ai soli partner pubblici e assimilabili.

La dotazione finanziaria sopra indicata potrà essere progressivamente alimentata dalle minori spese sui progetti approvati e dagli ulteriori importi derivanti da revoche e rinunce, mediante atto adottato dall'Autorità di Gestione.

Il finanziamento della misura 2 troverà invece copertura finanziaria all'interno e nei limiti dei contributi pubblici già concessi in favore dei singoli progetti oggetto di rimodulazione di budget tra partner.

Si precisa che:

- al fine di finanziare il maggior numero di proposte progettuali, l'AdG si avvarrà della cd. "flessibilità tra gli Assi" prevista dalla Commissione Europea per i Programmi in chiusura. Tale "flessibilità" permette una redistribuzione delle risorse allocate sui vari Assi del piano finanziario approvato entro un limite del 10% della dotazione di ciascuno di essi;
- in relazione ai differenti fabbisogni di finanziamento che potranno emergere sui singoli Assi, il Comitato di Sorveglianza potrà decidere di effettuare una riprogrammazione del Piano Finanziario del Programma per rafforzare le dotazioni degli Assi su quali si registri un maggior interesse progettuale da parte del territorio;
- lo stanziamento previsto potrà essere ridotto in conseguenza di eventuali rettifiche finanziarie che dovessero interessare il Programma;

- l'AdG potrà decidere di chiudere l'avviso e/o di sospenderlo per la misura 1, qualora non vi fossero risorse sufficienti all'approvazione di nuove proposte progettuali e fino a quando non risultassero ulteriori nuove disponibilità derivanti da economie sui progetti in corso;
- l'AdG non procederà all'attuazione della misura 3 in caso di completo esaurimento delle risorse assegnate al Programma.

3. INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

Per parte italiana

I contributi del Programma sono concessi a fondo perduto per conseguire i risultati indicati nella proposta progettuale. L'intensità del finanziamento di parte italiana sarà del 100% del costo ammesso per i beneficiari pubblici e assimilabili. Per i beneficiari privati invece il contributo pubblico sarà pari alle seguenti intensità di agevolazione, correlate al tasso di cofinanziamento comunitario per Asse previsto dal Piano finanziario del Programma.

Asse	Contributo pubblico riconoscibile (% rispetto al costo ammesso)
Asse 1	84,6428064339%
Asse 2	84,4926919617%
Asse 3	84,9999982470%
Asse 4	84,9999981285%
Asse 5	84,9999969278%

Poiché tali percentuali sono collegate al Piano finanziario in vigore al momento della concessione, le stesse potrebbero cambiare in ragione di eventuali riprogrammazioni proposte dall'Autorità di Gestione e approvate dalle autorità nazionali e comunitarie competenti.

Qualora la redistribuzione di budget in applicazione della misura 2 dia luogo ad uno spostamento di contributo in favore dei beneficiari privati finanziati nell'ambito dei primi tre avvisi, si applicheranno le intensità di aiuto già concessi su tali avvisi.

Le percentuali di cui alla tabella precedente sono in ogni caso da intendersi come intensità massime; il contributo concesso potrà essere inferiore per:

- a) assicurare il rispetto del plafond stabilito in caso di scelta del regime de minimis (cfr. relative disposizioni sugli aiuti di Stato);
- b) ottemperare alla necessità di ridimensionare l'importo concedibile in ragione delle risorse ancora disponibili.

Per parte svizzera

Non è prevista la concessione di contributi svizzeri.

Resta salva – nonché auspicabile - la possibilità che i partner elvetici prendano parte, senza alcun contributo e senza una specifica valorizzazione di budget, alle attività progettuali promosse dai partner italiani.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROGETTUALITÀ PRESENTATE IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 1 DEFINITA DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA

4.1 TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ FINANZIABILI

Nell'ambito della Misura 1 del presente avviso, il Programma finanzia le seguenti tipologie di attività in favore dei soli beneficiari italiani:

- a) Azioni di diffusione/capitalizzazione dei risultati raggiunti da un progetto finanziato nell'ambito degli avvisi precedenti, garantendo la trasferibilità e la sostenibilità delle azioni messe in campo;
- b) Azioni di diffusione/capitalizzazione e messa in rete dei risultati raggiunti da due o più progetti finanziati nell'ambito degli avvisi precedenti, anche su assi diversi;
- c) Azioni integrative e/o di completamento del progetto originariamente finanziato nell'ambito degli avvisi precedenti, anche connesse alle esigenze emergenti dalla pandemia da covid-19 e dal conflitto russo-ucraino, ivi inclusi

i maggiori costi delle materie prime necessarie a realizzare le attività già previste dai progetti finanziati.

Non saranno riconosciuti i costi di siti web che si limitano a comunicare le attività e i risultati del progetto.

Le attività progettuali si configurano come modifiche ai progetti già finanziati (in corso o conclusi). In quanto tali sono presentate dal Capofila italiano, in nome e per conto di tutto il partenariato italiano. I partner elvetici che dovessero prendere parte alle attività progettuali promosse dai partner italiani non figureranno nella domanda di partecipazione inserita nel sistema informativo. In caso di messa in rete di più progetti (lett. b) la domanda sarà presentata da uno solo dei Capofila dei progetti originari ma, in caso di finanziamento, sarà necessario siglare addenda a tutte le Convenzioni di finanziamento già stipulate con l'AdG per i progetti messi in rete.

Le modalità operative e di creazione della domanda progettuale sono esplicitate nel documento "Guida alla compilazione della scheda progetto" disponibile nel sito di Programma in corrispondenza della sezione "Quarto avviso".

Le proposte dovranno:

- prevedere risultati che possano essere raggiunti in modo efficace agendo anche solo sul versante italiano, mantenendo comunque un approccio transfrontaliero documentabile attraverso azioni ad hoc volte ad assicurare un valore aggiunto per l'intero partenariato (partecipazione ad eventi e comitati, messa a disposizioni dei materiali e delle ricerche realizzate, ecc.);
- prevedere attività progettuali da parte di uno o più beneficiari italiani inclusi nella compagine esistente, coinvolgendo auspicabilmente anche i soggetti svizzeri, sebbene non destinatari di alcun finanziamento (cfr. paragrafo 3);
- prevedere un WP unico, all'interno del quale si chiede di fornire specifica evidenza delle eventuali attività di coordinamento e comunicazione previste in capo ai diversi partner;
- avere una durata non superiore a 9 mesi e in ogni caso prevedere che le attività siano concluse e i relativi pagamenti sostenuti e rendicontati entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A tal riguardo l'Autorità di Gestione si riserva di proporre al partenariato di accettare una riduzione della durata delle attività laddove, in relazione ai tempi di istruttoria delle domande, l'avvicinarsi della scadenza del 31/12/2023 sia incompatibile con il cronoprogramma presentato dai proponenti.

4.2 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alle misure finanziate dal presente Avviso **esclusivamente i soggetti italiani inclusi nelle compagini originarie dei progetti finanziati dai primi tre avvisi** del Programma.

4.3 SOGLIE DI CONTRIBUTO DI PARTE ITALIANA

Non sono previsti massimali a livello di costo totale degli interventi ma le domande proposte non dovranno indicativamente superare il 20% del budget del progetto originariamente finanziato (o della somma dei diversi budget, nel caso di messa in rete di più progetti) e l'importo complessivo di 200.000 euro. Eventuali richieste eccedenti tali soglie indicative dovranno essere debitamente motivate e potranno essere accolte solo nel caso in cui tali motivazioni risultino adeguatamente fondate e giustificate.

Il contributo pubblico per singolo beneficiario, per ciascuna proposta presentata, potrà essere pari al massimo a 150.000 euro di contributo pubblico complessivo.

4.4 REGIMI DI AIUTO DI STATO APPLICABILI

I beneficiari italiani che svolgono attività progettuali considerate assoggettabili alla normativa sugli aiuti di stato, ai fini del finanziamento di nuove attività ai sensi della misura 1 del presente Avviso, potranno scegliere l'applicazione di uno dei seguenti regimi:

- *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «*de minimis*», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo): l'importo massimo di contributi pubblici che un'impresa può ricevere a titolo di *de minimis* è pari a € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, fatte salve altre specifiche disposizioni di settore. Tale soglia si riferisce a tutti i contributi *de minimis* ricevuti dal beneficiario anche su progetti diversi;
- art. 20 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e all'art. 20: consente la concessione di Aiuti a copertura dei costi per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale, nel limite del tasso massimo di cofinanziamento FESR previsto per il Programma (si veda specifica per asse nel paragrafo 3).

I beneficiari in regime d'aiuto di Stato che opteranno per il regime *de minimis*

dovranno compilare l'allegata dichiarazione relativa al perimetro d'impresa, sottoscriverla digitalmente e caricarla in SiAge.

L'Autorità di Gestione potrà riservarsi di valutare, d'ufficio, un diverso inquadramento, ove ritenuto necessario.

4.5 AMMISSIBILITÀ E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Sono ammissibili le spese sostenute:

- **dal 2 marzo 2022 ovvero;**
- per i progetti già conclusi, **dalla data di chiusura delle attività.**

Tali termini iniziali sono validi anche **per i beneficiari in aiuto di stato** che scelgono di richiedere il contributo **ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.**, per la cui ammissibilità delle spese si fa riferimento a quanto previsto dal **paragrafo 5, lettera i) dell'art. 6 "Effetto di incentivazione"**¹.

Tutte le spese devono essere quietanzate e rendicontate entro il 31 dicembre 2023.

I beneficiari dovranno obbligatoriamente scegliere una delle seguenti modalità di rendicontazione, indipendentemente dalle modalità di rendicontazione scelte sui precedenti avvisi.

OPZIONE A) Rendicontazione a costi reali delle "spese dirette" e riconoscimento forfettario delle spese di personale (20%) e delle spese di ufficio e amministrative (3%).

In tal caso le spese ammissibili e rendicontabili in base ai criteri stabiliti nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti sono:

- spese di viaggio e soggiorno;
- spese per consulenze e servizi esterni;
- spese per attrezzature;

¹ Ai sensi del **paragrafo 5, lettera i) dell'art. 6 "Effetto di incentivazione"**, del Regolamento GBER:

"In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

[...]

i) aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 20 o 20 bis;"

•spese per infrastrutture e strutture edilizie. In tale categoria non saranno ammesse spese per acquisto o nuova costruzione, ma solo spese per lavori su immobili esistenti strettamente connessi alla realizzazione del progetto.

OPZIONE B) Rendicontazione a costi reali delle spese di personale e riconoscimento forfettario (40%) dei costi ammissibili residui, così come previsto dall'art. 68 ter del Regolamento UE 1303/2013 (e successive modifiche).

In questo caso saranno quindi ammissibili e rendicontabili le sole spese di personale, senza alcun limite relativo a quello già contrattualizzato dal beneficiario prima della presentazione delle proposte progettuali sui precedenti tre avvisi.

Per entrambe le opzioni di rendicontazione scelte, il Segretariato Congiunto valuta la congruità dei budget proposti, relativamente alle previste attività progettuali, e può proporre all'Autorità di Gestione e al Comitato Direttivo la rimodulazione, ivi inclusa la diminuzione, in relazione alle attività finanziate.

4.6 PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Il presente avviso prevede la cosiddetta “**modalità a sportello**”, la cui disciplina è di seguito dettagliata:

- la presentazione delle domande di finanziamento è possibile a partire dalla data sottoindicata, senza una scadenza prefissata;
- l'istruttoria delle domande segue l'ordine di protocollazione;
- le decisioni di finanziamento terranno conto dell'ordine di presentazione delle domande e dell'avvenuto superamento con esito positivo dell'istruttoria;
- l'eventuale finanziamento di una domanda determinerà la corrispondente diminuzione delle risorse disponibili per le domande successive. L'AdG potrà proporre al Comitato di Sorveglianza la sottoposizione alla Commissione Europea di una richiesta di riprogrammazione del piano finanziario del Programma per aumentare la disponibilità di risorse sugli assi per i quali vi è una maggiore richiesta di finanziamento.

Le domande di finanziamento di nuove attività potranno essere presentate:

- **dalle ore 12.00 della data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso fino alla data di pubblicazione della comunicazione di definitivo esaurimento delle risorse.** Sono fatte salve le eventuali sospensioni di cui al precedente §2.

La mancata presentazione sul sistema informativo SIAGE della domanda di finanziamento e dei documenti obbligatori non è sanabile e comporta l'esclusione della domanda o del partner secondo quanto disciplinato dal paragrafo 4.8 del presente avviso.

4.7 ISTRUTTORIA DEI REQUISITI FORMALI DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande di finanziamento finalizzata a verificare il rispetto di tutti i requisiti formali previsti e della completezza documentale, svolta dal Segretariato Congiunto, seguirà dal punto di vista amministrativo l'iter previsto per la valutazione delle **modifiche progettuali** in base alle regole del Programma (Linee Guida per la presentazione e la gestione dei progetti, § 7.3).

4.8 CAUSE DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Costituiscono causa di **esclusione, per inammissibilità formale**, della domanda di finanziamento le seguenti carenze:

I. Mancata trasmissione tramite il sistema SiAge di uno dei seguenti allegati obbligatori:

- Domanda di partecipazione - scaricata e sottoscritta dal capofila che presenta la domanda (firma digitale);
- File Excel contenente il dettaglio del budget e il Cronoprogramma;

II. Mancata compilazione anche di una sola delle sezioni previste dalla scheda on line.

Costituisce causa di **esclusione, per inammissibilità formale, di un beneficiario** la mancata trasmissione, tramite il sistema SiAge, della dichiarazione di impegno del capofila/partner italiano interessato (che indichi altresì l'impegno dell'autofinanziamento se dovuto). Tale dichiarazione dovrà essere scaricata da SiAge al termine della compilazione della scheda online, sottoscritta con firma digitale dal beneficiario interessato e ricaricata nella domanda come allegato. Eventuali vizi della dichiarazione di impegno possono essere sanati con successive integrazioni, come previsto dall'istituto amministrativo del c.d. "soccorso istruttorio" disciplinato dalla L. 241/1990.

Sempre in applicazione del principio del soccorso istruttorio, al fine di chiarire eventuali discordanze tra i dati inseriti sul sistema SiAge e la documentazione allegata e/o verificare la coerenza e correttezza delle spese proposte e delle attività progettuali, l'Autorità di Gestione potrà chiedere eventuali integrazioni documentali, che il Beneficiario capofila italiano dovrà far pervenire all'AdG entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta tramite PEC. Decorso il termine di 10 giorni, l'AdG potrà completare l'istruttoria sulla base della sola documentazione

presentata, allorché sufficiente ad una determinazione di ammissibilità della domanda, valutando la possibilità di rinviare ad una fase istruttoria successiva l'acquisizione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste.

Non sarà invece in alcun modo possibile integrare documenti obbligatori mancanti in data o orario successivi all'invio della domanda in SiAge.

4.9 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

L'istruttoria di merito delle domande di finanziamento viene svolta dal Segretariato Congiunto sulle domande che hanno superato positivamente l'istruttoria di ammissibilità formale di cui al precedente paragrafo 4.8.

L'istruttoria di merito del Segretariato è finalizzata a valutare:

- la conformità delle attività proposte alle tipologie finanziabili dall'avviso e la coerenza con l'Asse/obiettivo specifico di finanziamento;
- le modalità di integrazione e collegamento tra le attività progettuali proposte nell'ambito del presente avviso e quelle del progetto già finanziato e la relativa coerenza;
- l'idoneità dei partner coinvolti rispetto alle attività che si propongono di realizzare;
- la congruità delle tempistiche e dei budget proposti rispetto alle attività e ai prodotti aggiuntivi previsti.

L'Autorità di Gestione approva le domande che hanno superato positivamente l'istruttoria di merito, sentito il Comitato Direttivo.

4.10 DEFINIZIONE DEL FINANZIAMENTO E DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Al fine di determinare il contributo concedibile, l'Autorità di Gestione potrà richiedere ai capofila di presentare dichiarazioni sulle eventuali entrate nette quantificabili ex ante, nonché di fornire elementi ulteriori necessari alla valutazione delle azioni proposte. Il capofila italiano dovrà far pervenire via PEC la documentazione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

L'Autorità di Gestione, sulla base della valutazione svolta dal Segretariato Congiunto e dei pareri resi dal Comitato Direttivo, potrà decurtare i budget presentati, rimodulando proporzionalmente il contributo pubblico, qualora l'istruttoria abbia rilevato spese sovrastimate o non rientranti nelle categorie ammesse dal Programma.

L'approvazione delle domande è subordinata:

- alla verifica di effettiva sussistenza delle risorse disponibili sul Piano finanziario del Programma alla data di decisione dell'Autorità di Gestione;

- per i beneficiari in aiuto di Stato in regime "de minimis", alla verifica mediante il Registro Nazionale Aiuti della disponibilità di plafond de minimis rispetto al perimetro d'impresa unica, come calcolato a seguito della dichiarazione dagli stessi resa (si veda allegato al presente Avviso).

Qualora da tali verifiche emerga la possibilità di riconoscere un contributo inferiore a quello richiesto, l'AdG chiederà al capofila di confermare, entro 10 giorni, tramite pec, la disponibilità del partenariato ad accettare una minore assegnazione di risorse, con la possibilità di ridurre le azioni progettuali previste ed il correlato budget, oppure comunicando la disponibilità dei beneficiari ad integrare il piano finanziario con risorse proprie.

Le domande ritenute ammissibili al finanziamento a seguito dell'istruttoria di merito condotta dal Segretariato Congiunto e del parere positivo del Comitato Direttivo, ma che non possono essere finanziate, in tutto o in parte, per carenza di risorse sul Piano finanziario del Programma, potranno essere successivamente ammesse a contributo (o ad un incremento del contributo previsto) a seguito della disponibilità di nuove risorse nell'ambito della dotazione finanziaria dell'Avviso, sufficienti a finanziare in tutto o in parte tali proposte. L'AdG approva una graduatoria di tali domande, demandando ad un atto successivo l'eventuale finanziamento delle stesse.

4.11 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Entro 15 giorni dalla consultazione del Comitato Direttivo, l'Autorità di Gestione, con decreto pubblicato sul B.U.R.L. di Regione Lombardia e sul sito del Programma, darà conto della ammissione o dell'esclusione (per inammissibilità formale o per mancato superamento dell'istruttoria di merito) della domanda presentata e del relativo finanziamento concesso.

L'Autorità di Gestione comunicherà gli esiti istruttori mediante PEC al Capofila che ha presentato la domanda nei 15 giorni lavorativi successivi all'adozione dell'atto di finanziamento. Il Capofila è tenuto a comunicare l'esito dell'istruttoria a tutti i partner.

4.12 ADEMPIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

Per le domande la cui attività istruttoria si sia conclusa con esito positivo ed ammesse al contributo, l'AdG fornirà, contestualmente alla comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.11, le indicazioni per la trasmissione, tramite PEC, di:

- accettazione ed eventuale rimodulazione del budget di progetto resasi necessaria a seguito di una riduzione del contributo concesso;

- convenzione interpartenariale, da sottoscrivere esclusivamente tra il Capofila e i partner che partecipano alle nuove attività progettuali finanziate;
- dichiarazioni contenenti tutte le informazioni necessarie alla richiesta, da parte dell'AdG, della documentazione antimafia prescritta dalla normativa vigente.

La verifica della veridicità delle dichiarazioni sulla regolarità contributiva e sulla normativa antimafia sarà effettuata *ex ante*, come previsto per legge, su tutte le dichiarazioni rese. Successivamente alla stipula dell'addendum alla *Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila del progetto esistente*, il Segretariato Congiunto provvederà ad accertare su campione pari al 5% delle domande finanziate ogni quadrimestre (a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso e fino alla chiusura del medesimo) la veridicità delle ulteriori dichiarazioni rese in fase di domanda o con successive integrazioni, rilevanti ai fini della partecipazione al presente Avviso (casellario penale, casellario ANAC, Agenzia delle Entrate, dichiarazione che l'impresa sia in attività e non si trovi in situazione di difficoltà, casellario fallimentare, soggetti dichiarati ai sensi del perimetro d'impresa). Ai fini della verifica potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa. Il Beneficiario capofila avrà 30 giorni lavorativi di tempo, dal ricevimento della richiesta, che verrà inoltrata via PEC, per far pervenire la documentazione richiesta tramite PEC.

Gli addenda alle Convenzioni di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila del progetto, i cui modelli saranno forniti dall'AdG, dovranno essere restituiti firmati digitalmente nel termine di 10 giorni lavorativi.

La durata delle attività finanziate decorre dalla data di approvazione del finanziamento (data di adozione del decreto di finanziamento), ancorché l'addendum alla Convenzione di finanziamento e l'assunzione degli impegni finanziari siano successivamente formalizzati. Tale data sarà inserita dal Segretariato Congiunto nel sistema informativo SiAge quale "data di avvio delle attività progettuali a valere sul Quarto avviso". La data di conclusione delle attività sarà quindi conteggiata sulla base dei mesi indicati nella domanda presentata, salvo eventuali modifiche al cronoprogramma apportate nella fase di accettazione del finanziamento.

4.13 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE NUOVE ATTIVITÀ FINANZIATE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1299/2013, i pagamenti del contributo pubblico di parte italiana sono effettuati dall'Autorità di Certificazione al Beneficiario capofila, di norma entro 90 giorni dalla richiesta inviata tramite il sistema informativo SiAge. Entro 30 giorni dalla notizia dell'avvenuta

ricezione del contributo, il Beneficiario capofila è a sua volta tenuto a trasferire ai singoli partner italiani le risorse loro spettanti.

Per i beneficiari italiani, successivamente alla stipula dell'addendum alla Convenzione originaria (o degli addenda in caso di interventi di messa in rete) e previa presentazione di apposita domanda di anticipo, verrà erogata una prima quota del contributo, a fronte di presentazione, da parte dei beneficiari privati, di regolare polizza fideiussoria di pari importo², pari al:

- 15% del finanziamento assegnato ai Partner che non operino in regime di Aiuto;
- 40% del finanziamento concesso ai beneficiari di contributi soggetti ad Aiuti di Stato.

Per le tranches successive, si prevedono pagamenti a rimborso delle spese sostenute (e validate in sede di controllo di I livello) da ciascun beneficiario. L'importo complessivo dei pagamenti intermedi non potrà superare il 65% del contributo a ciascuno di essi assegnato per cui, comprendendo anche l'anticipo, prima del saldo ciascun partner potrà ricevere fino all'80%. Nel caso dei beneficiari privati soggetti ad Aiuti di Stato si prevede l'erogazione di eventuali ulteriori tranches di pagamenti intermedi fino ad un ulteriore 40% del contributo approvato.

A saldo, previa copertura dell'importo ricevuto a titolo di anticipo, ciascun beneficiario potrà ricevere il contributo residuo spettante a fronte delle spese sostenute e validate. Il saldo sarà calcolato come differenza tra il contributo concesso, eventualmente rideterminato in funzione delle irregolarità rilevate da parte dell'Autorità di Audit e di altri organi deputati a svolgere i controlli sulla spesa pubblica, ed i contributi già erogati, tenendo altresì conto delle eventuali Entrate nette generate dal progetto.

L'erogazione degli anticipi e delle tranches successive avverrà solo ad esito positivo dei controlli in materia di DURC e normativa antimafia, qualora applicabile.

5 RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE MATURATE DAI PROGETTI ALL'INTERNO DEI MEDESIMI: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA 2

5.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO PREVISTE DAL PROGRAMMA

Il riutilizzo delle economie maturate dai progetti da parte dei progetti stessi può essere autorizzato mediante l'approvazione di modifiche progettuali, secondo le modalità già previste dalle Linee Guida per la presentazione e la gestione dei progetti.

² O integrazione di polizza fideiussoria già presentata a valere sul progetto originario/MAC.

In particolare, l'AdG può, sentito il Comitato Direttivo:

- autorizzare rimodulazioni di budget tra partner;
- autorizzare la proroga del termine di conclusione dei progetti.

Al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse già concesse, **i progetti originari la cui data di chiusura sia stata automaticamente prorogata dall'approvazione di un Modulo Aggiuntivo COVID nell'ambito del Terzo avviso possono sfruttare tale maggiore durata** reimpiegando le economie maturate a conclusione delle attività previste nel progetto originario medesimo. In tal caso **il Capofila italiano non dovrà procedere alla presentazione della rendicontazione finale sul progetto originario** (e conseguentemente della domanda di pagamento finale saldo) ma potrà presentare una modifica progettuale con richiesta di utilizzo delle minori spese sostenute nell'ambito dei WP approvati nel progetto. Le attività connesse al riuso delle economie dovranno concludersi entro la data di chiusura prorogata a seguito dall'approvazione del MAC, salvo ulteriore richiesta di proroga debitamente motivata. Le economie presenti sul MAC potranno essere riutilizzate sul MAC stesso. La modifica progettuale dovrà essere presentata in SIAGE, nell'ambito del progetto originario o del MAC, seguendo le indicazioni fornite nell'apposito manuale disponibile sul sito di Programma nella sezione "Progetti-Manualistica" e Linee guida-"Manuale SIAGE richiesta di modifica progettuale".

5.2 AMMISSIBILITÀ E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Per quanto concerne l'ammissibilità temporale e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività, si fa riferimento al termine iniziale e alle modalità previste dall'avviso di finanziamento con il quale è stato finanziato il progetto su cui tali attività si realizzano.

5.3 REGIMI DI AIUTO DI STATO APPLICABILI

Allorché le rimodulazioni di budget tra partner comportino un aumento del contributo concesso in favore di beneficiari in aiuto di Stato, le nuove concessioni saranno preferibilmente inquadrare nell'ambito della medesima disciplina già prevista in favore degli stessi per il progetto originario, purché la stessa risulti ancora in vigore.

I regimi previsti sono:

- regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con

riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e agli artt. 20, 53 e 55.

Pertanto:

- i beneficiari del Secondo Avviso potranno optare per il regime “de minimis” o il regime di cui agli articoli 20 e 55 del Regolamento GBER nell’ambito della misura già autorizzata dalla Commissione con SA.54831;
- nell’ambito di una nuova misura, da attivare in attuazione al presente decreto, con comunicazione alla Commissione Europea, i beneficiari del Primo Avviso potranno optare per il regime “de minimis” o il regime di cui agli articoli 20, 53 e 55 del Regolamento GBER, mentre i beneficiari del Terzo Avviso potranno optare, per la nuova concessione, per il regime “de minimis” o il regime di cui all’articolo 20 del Regolamento GBER.

L’Autorità di Gestione potrà riservarsi di valutare, d’ufficio, un diverso inquadramento, ove ritenuto necessario.

Le variazioni di budget tra partner non possono generare un aumento del contributo pubblico italiano complessivo approvato dall’AdG per il progetto. Le intensità di aiuto dei singoli partner (definite nel Decreto di approvazione della graduatoria o in successivi atti ufficiali) non devono variare. L’AdG si avvarrà della possibilità di concedere il finanziamento ai sensi di un regime differente da quello del progetto originario o mantenendo lo stesso regime con una percentuale di contributo inferiore per garantire il rispetto delle regole suddette, come previste al paragrafo 7.3.4 delle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti.

5.4 ADEMPIMENTI PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE MODIFICHE

Si rimanda agli adempimenti per la formalizzazione delle modifiche previsti dalle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti (paragrafo 7.3.4).

6. SPESE CUSCINETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA 3

6.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO PREVISTE DAL PROGRAMMA

Così come indicato nel paragrafo 9.e delle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti, il Programma consente ai beneficiari italiani di rendicontare spese eccedenti il proprio budget approvato nel piano finanziario originario o in quello eventualmente modificato successivamente, a fronte di maggiori costi

necessari per la realizzazione delle attività già finanziate.

Tali spese, denominate “spese cuscinetto”:

- dovranno essere pertinenti con il progetto approvato e con le attività definite per il beneficiario in questione;
- saranno sottoposte alle attività di controllo previste dal Programma al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità;
- dovranno essere inserite nel sistema informativo SiAge seguendo le normali procedure di rendicontazione e presentando tutta la documentazione prevista dalle Linee guida per i beneficiari italiani.

Di norma le spese cuscinetto possono essere utilizzate a compensazione di eventuali minori spese riconosciute a seguito dei controlli previsti dal Programma, con i limiti indicati nelle Linee guida.

Tuttavia, in aggiunta a tale possibilità ed in attuazione delle decisioni del Comitato di Sorveglianza, qualora dovessero residuare risorse non impegnate sul Piano finanziario del Programma a chiusura dello stesso, l'Autorità di Gestione potrà approvarne, con apposito atto, il finanziamento, riconoscendo così un contributo pubblico ulteriore a fronte delle “spese cuscinetto” sostenute dai progetti.

Per le ragioni suddette, i beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito degli avvisi del Programma (comprese le azioni progettuali presentate a valere sulla misura 1 del presente avviso) sono invitati ad inserire nel sistema informativo le ulteriori spese sostenute in attuazione delle rispettive attività progettuali.

Ai fini della riconoscibilità di tali spese, non sarà necessario presentare alcuna domanda: sarà infatti l'AdG a definire, con propri atti, che adotterà tra gli ultimi mesi del 2023 e l'inizio del 2024, un elenco dei progetti e beneficiari che potranno beneficiare di maggiori contributi, fino al pieno utilizzo delle risorse residue ancora disponibili nel Piano finanziario del Programma.

Ai fini del riconoscimento dei contributi collegati alle spese cuscinetto, saranno utilizzati i seguenti criteri:

- il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della rendicontazione con cui le spese ammissibili superano il budget del singolo beneficiario, indipendentemente dalla data di validazione delle spese stesse da parte dei controllori di I livello;
- l'effettiva disponibilità di risorse sui singoli Assi del Piano finanziario.

Per quanto concerne il riconoscimento di “spese cuscinetto” sostenute da parte di

beneficiari in aiuto di Stato, l'AdG utilizzerà i seguenti ulteriori criteri di finanziamento:

- la necessità di concedere il nuovo finanziamento entro la scadenza del regime di aiuto scelto dal beneficiario per il progetto, fatta salva la possibilità di attivare nuovi regimi d'aiuto dal 1° gennaio 2024;
- la sussistenza di tempi sufficienti per il completamento dei controlli di I livello e l'erogazione del relativo contributo, tenuto conto del termine previsto per l'ultima certificazione della spesa.

L'AdG potrà pertanto motivare l'eventuale esclusione di uno o più beneficiari dalla graduatoria di finanziamento, allorché rilevi la carenza di tali condizioni, oppure stabilirne il finanziamento prioritario rispetto alle altre categorie di beneficiari.

6.2 AMMISSIBILITÀ E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Per quanto concerne l'ammissibilità temporale delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, si fa riferimento al termine iniziale e alle modalità previste dall'avviso di finanziamento con il quale è stato finanziato il progetto su cui tali attività o maggiori costi si realizzano.

I beneficiari sui quali siano state riscontrate irregolarità con relativa decurtazione del contributo pubblico (in itinere o a saldo) possono essere ammessi alle graduatorie di finanziamento delle spese cuscinetto nella misura in cui le stesse siano superiori alla quota inammissibile riscontrata nei controlli in loco di I livello o nei controlli dell'Autorità di Audit. Pertanto, ferma restando la decurtazione del contributo originariamente finanziato, solo la maggior quota superiore alla spesa irregolare potrà rientrare nella graduatoria di finanziamento delle "spese cuscinetto".

Esempio

Budget originario: 150.000 euro

Irregolarità rilevata da controllo in loco o audit: 3.000 euro

Budget rideterminato in itinere o a saldo: 147.000 euro

"Spese cuscinetto" sostenute: 8.000 euro

"Spese cuscinetto" riconoscibili a valere sul presente avviso: 5.000 euro (=8.000-3.000)

Contributo complessivo riconoscibile: 152.000 euro (=147.000 + 5.000)

6.3 REGIMI DI AIUTO DI STATO APPLICABILI

Allorché le “spese cuscinetto” siano state sostenute da beneficiari in aiuto di Stato, le nuove concessioni saranno preferibilmente inquadrate nell’ambito della medesima disciplina già prevista per il progetto originario, laddove ancora in vigore.

I regimi previsti sono:

- regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e agli artt. 20, 53 e 55.

Pertanto:

- i beneficiari del Secondo Avviso potranno optare per il regime “de minimis” o il regime di cui agli articoli 20 e 55 del Regolamento GBER nell’ambito della misura già autorizzata dalla Commissione con SA.54831;
- nell’ambito di una nuova misura, da attivare in attuazione al presente decreto, con comunicazione alla Commissione Europea, i beneficiari del Primo Avviso potranno optare per il regime “de minimis” o il regime di cui agli articoli 20, 53 e 55 del Regolamento GBER, mentre i beneficiari del Terzo Avviso potranno optare, per la nuova concessione, per il regime “de minimis” o il regime di cui all’articolo 20 del Regolamento GBER.

Per i beneficiari che opteranno per i regimi di cui al Regolamento GBER, le “spese cuscinetto” saranno riconoscibili solo allorché sostenute nell’ambito delle categorie di costo già finanziate.

L’Autorità di Gestione potrà riservarsi di valutare, d’ufficio, un diverso inquadramento, ove ritenuto necessario.

Maggiori specifiche potranno essere dettagliate in successivi atti dell’AdG.

6.4 ADEMPIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

Per le attività di cui alla misura 3, l'Autorità di Gestione definirà gli eventuali adempimenti necessari all'accettazione dei contributi nell'ambito dei medesimi atti con i quali ne approverà il finanziamento.

7. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE PREVISTE DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE

7.1 REGOLE DI CUMULO

Il progetto approvato e ammesso a finanziamento non potrà beneficiare sulle stesse voci di spesa di altri finanziamenti comunitari, né di altri fondi nazionali, regionali o provinciali espressamente destinati al medesimo investimento, oltre i limiti di intensità definiti dai Regolamenti europei (art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014) o da altre pertinenti norme nazionali, regionali e provinciali.

7.2 DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI AIUTI DI STATO CONCESSI

Le imprese beneficiarie di aiuti di Stato concessi in attuazione del presente Avviso, dovranno sottoscrivere specifiche dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attestino:

- che l'impresa/operatore economico rappresentato/a non si trova in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- per le imprese cui l'aiuto di Stato sarà concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
- per le imprese cui l'aiuto di Stato sarà concesso ai sensi del Regolamento "de minimis", il perimetro d'impresa rilevante, secondo la definizione di "impresa unica" ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato soprarichiamata.

I contributi previsti dal presente atto con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea.

7.3 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA E DEI PARTNER

Gli obblighi dei Capofila e dei Partner sono indicati nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti, nella Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila o nel relativo Addendum, nonché nella Convenzione interpartenariale.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi costituisce causa di revoca parziale o totale del contributo.

7.4 CONTROLLI

Si rammenta che, come per tutte le attività progettuali già finanziate a valere sui primi tre avvisi del Programma, le domande di rimborso presentate dal Beneficiario capofila con le spese rendicontate dai singoli Partner italiani aventi ad oggetto attività finanziate con il presente avviso verranno sottoposte a controllo documentale da parte della struttura regionale o provinciale competente (controllo di I livello). Inoltre, ogni progetto finanziato potrà essere sottoposto a verifiche in loco svolte da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit (comprehensive anche dei controlli ex post per quanto riguarda il vincolo di stabilità). Sono infine possibili ulteriori verifiche sulla spesa pubblica da parte di altri organi competenti, quali Commissione europea, Guardia di Finanza, eccetera.

I beneficiari dovranno fornire, su semplice richiesta delle Strutture incaricate al controllo di I livello, tutte le informazioni richieste. Dovranno inoltre consentire l'accesso al personale incaricato delle visite e dei sopralluoghi nelle aree, impianti o locali, oggetto del progetto.

Si rammentano infine gli obblighi di rendicontazione dell'avanzamento dei progetti previsti dalle Linee guida: per le attività finanziate a valere sulla Misura 1 del presente Avviso, è richiesta la trasmissione esclusivamente del monitoraggio finale.

7.5 RISPETTO DELLA NORMATIVA

I beneficiari italiani dovranno garantire il rispetto delle disposizioni europee, nazionali, regionali e provinciali indicate nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti.

Il presente avviso è inoltre conforme alle disposizioni di Regione Lombardia – presso cui sono state designate le Autorità del Programma - in materia di accesso ai documenti amministrativi, obblighi in tema di antiriciclaggio e clausole anti truffa.

7.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 presso Regione Lombardia - Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli comuni – Struttura Autorità di

Gestione Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera - Palazzo Lombardia n. 1, 20124 Milano,

e-mail AdGProgrammaltaliaSvizzera@regione.lombardia.it,

pec: entilocali.montagna@pec.regione.lombardia.it .

Dopo la pubblicazione dei decreti di ammissione a finanziamento a valere sul presente Avviso, il Capofila potrà verificare direttamente dal sistema informativo SiAge gli esiti della valutazione. Ciò non preclude la possibilità di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, mediante richiesta motivata scritta indirizzata, anche per via telematica, al responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

7.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, Regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate.

I dati personali saranno trattati per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (così come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Per i partner svizzeri è applicata la legge federale RS 231.1 del 19/06/1992 sulla Protezione dei Dati (PDT) e la relativa Ordinanza.

7.8 CONTATTI

Per qualsiasi altra informazione, fare riferimento al Sito Web di Programma:

<https://interreg-italiasvizzera.eu/>.

Ulteriori richieste di chiarimento dovranno essere indirizzate esclusivamente tramite la casella mail:

STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it